



Dipartimento di: IMPRESA E MANAGEMENT

Cattedra: REVISIONE AZIENDALE

Il trattamento contabile delle immobilizzazioni nella disciplina civilistica e nei principi contabili internazionali: i casi Sambonet Paderno Industrie S.p.a. e Bialetti Industrie S.p.a.

Relatore

Professor Fabio Fortuna

Candidato

Elena Giachino

Matricola 664721

ANNO ACCADEMICO

2015-2016

Dediche e Ringraziamenti

“Dedico il mio elaborato di tesi specialistica ai nonni, per me fonte di ispirazione e di guida morale nella vita”

“Ringrazio il mio Relatore, Il Professor Fabio Fortuna, che mi ha seguito in questo lavoro e lo ha approvato fin dal principio”

“Ringrazio la Professoressa Silvia Testarmata, per aver seguito gli aspetti più tecnici della tesi ed avermi aiutato nel suo compimento”

“Ringrazio il mio Correlatore, Professor Fabrizio Di Lazzaro per aver approvato il progetto di tesi ed essere stato sempre disponibile”

INDICE

INTRODUZIONE

CAPITOLO 1: SAMBONET PADERNO INDUSTRIE S.P.A. E BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.: ANALISI COMPARATIVA DEI BILANCI DI ESERCIZIO

- 1.1. Bialetti Industrie S.p.a.: presentazione azienda, prodotti e bilancio.
- 1.2. Sambonet Paderno Industrie S.p.a.: presentazione azienda, prodotti e bilancio.
- 1.3. Finalità, destinatari e principi di redazione a confronto
- 1.4. La Struttura ed il contenuto del bilancio a confronto

CAPITOLO 2: LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 2.1. Le immobilizzazioni immateriali secondo i principi contabili nazionali
- 2.2. Le immobilizzazioni immateriali secondo i principi contabili internazionali
- 2.3. Considerazioni conclusive

CAPITOLO 3: LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 3.1. Le immobilizzazioni materiali secondo i principi contabili nazionali.
- 3.2. Le immobilizzazioni materiali secondo i principi contabili internazionali
- 3.3 Considerazioni conclusive

CAPITOLO 4: LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- 4.1. Le immobilizzazioni finanziarie secondo i principi contabili nazionali
- 4.2. Le immobilizzazioni finanziarie secondo i principi contabili internazionali
- 4.2. Considerazioni conclusive

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA

INTRODUZIONE

Il bilancio deriva dalla contabilità generale, viene redatto secondo il metodo della partita doppia; ma non è di diretta derivazione contabile.

Questo perché fra le rilevazioni contabili ed il bilancio, c'è un processo di armonizzazione delle risultanze contabili che si devono conciliare con gli schemi previsti dalla normativa, e con le regole di valutazione alle quali sono soggette le poste di bilancio.

La contabilità generale si scontra anche con quel periodo di tempo fittizio che è l'esercizio, un periodo di tempo stabilito per suddividere la gestione in "anni" amministrativi, e che spesso coincide con l'anno solare.

L'ordinaria gestione della società e quindi l'amministrazione, si trovano a dover rendere conto altresì agli aspetti chiave del bilancio: la forma, e la sostanza.

Il primo elemento, riguarda la struttura ed il contenuto del bilancio, composto per la normativa civilistica, da Stato Patrimoniale, Conto Economico, e nota integrativa, senza considerare gli ulteriori allegati.

La sostanza, ha a che fare con le singole voci che compongono il bilancio, e precisamente la loro misurazione e quantificazione.

Certamente il bilancio si redige in base ai valori provenienti dalla contabilità generale, seguendo quella che è la normativa, e quindi ciò che viene stabilito dal legislatore e dai vari organismi di contabilità; ma pensare che dipenda solo da questi aspetti sarebbe un'eresia.

Si pensi per esempio alla normativa fiscale, contenuta nel testo unico delle imposte sui redditi, della quale non si dovrebbe tenere conto in sede di redazione del bilancio, capace invece di influenzare enormemente le decisioni contabili, per le conseguenze che la mancata deducibilità di un costo può causare all'utile di esercizio.

Queste "interferenze fiscali" come definite dal Professor Fortuna nel corso "Principi Contabili Internazionali" che ho avuto il piacere di seguire come corso aggiuntivo, sono solo alcune delle molte "politiche di bilancio" che si riscontrano nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico delle varie società.

In questo modo, si va contro la normativa? La risposta è certamente negativa, le poste patrimoniali e reddituali sono soggette ad un procedimento di valutazione che spesso poco ha di oggettivo, sono contenute in un periodo fittizio inesistente nella realtà, e le stime umane sono chiaramente fondamentali, soprattutto per valori come l'ammortamento, gli accantonamenti e le rimanenze.

I risultati di gestione sono immensamente facili da pilotare, ed è per questo che la normativa tenta di migliorarsi continuamente, seguendo un processo evolutivo che porta ad una sempre maggiore completezza degli argomenti e delle fattispecie trattate, ad una sempre maggiore attualità, vista la velocità di cambiamento delle condizioni economiche e dei mercati, ed ad una sempre maggiore integrazione fra le normative dei diversi paesi; il tutto volto ad aumentare la confrontabilità dei bilanci, la trasparenza, e l'onestà delle informazioni nei confronti di tutti gli investitori e di tutti gli stakeholder che ruotano intorno al bilancio.

In Italia, la gerarchia delle fonti che riguardano il bilancio è costituita primariamente dalle leggi, le cosiddette regole civilistiche, contenute nel codice civile, che partono dall'articolo 2423 e terminano all'articolo 2435 bis.

Sfortunatamente, nonostante il nostro codice civile sia piuttosto esaustivo, le leggi non hanno la

capacità di racchiudere tutte le possibili problematiche e casistiche che riguardano il bilancio. Subito dopo le leggi abbiamo i regolamenti, emessi dalla comunità europea, perché a differenza delle direttive che provengono dallo stesso ente, costituiscono una regola vincolante. Infine troviamo i principi contabili nazionali, emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità, che non hanno natura legislativa, ma rappresentano delle regole per la tenuta di una buona contabilità e che hanno lo scopo di rendere i bilanci comparabili e facilmente interpretabili.

L'armonizzazione contabile, è anche obiettivo di altri due enti: IASB e FASB, che emettono rispettivamente I principi contabili internazionali IAS/IFRS utilizzati nella comunità europea, ed oggetto di questa tesi, ed i principi contabili americani: gli US/GAAP.

C'è sicuramente in atto un processo di recepimento, di influenza, nell'ottica e con la necessità di creare un unico linguaggio per tutte le società del mondo, con l'obiettivo di comparare il più possibile i dati dei bilanci ed uniformare il più possibile le regole utilizzate per redigerli. Sicuramente il processo parte dai principi contabili internazionali, passa per i regolamenti europei, per arrivare alla fine al nostro organismo italiano di contabilità, nonché al codice civile.

Questo processo di assimilazione della normativa internazionale, in Italia diventa obbligatorio a partire dal 2005, anno in cui abbiamo un nuovo contesto normativo nel quale i principi contabili internazionali emanati dallo IASB, vengono omologati attraverso una valutazione tecnica e politica, e di nuovo adottati dalla commissione europea nonché applicati poi dagli stati membri. Nel caso dell'Italia, questi verranno adottati dall'organismo italiano di contabilità, e naturalmente dal codice civile.

In questo nuovo contesto, viene emanato dalla comunità europea il regolamento numero 1606/2002, recepito in Italia con il decreto legislativo numero 38/2005, il quale prevede l'obbligo di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali per le società quotate, le banche ed intermediari finanziari, le assicurazioni, le società controllate, partecipate, nonché holding di gruppi societari IAS, e varie altre società.

Questo obbligo sussiste dal 2005 per le società che redigono il bilancio consolidato, dal 2006 per le società che redigono il bilancio individuale.

Ecco la ragione dell'importanza per noi italiani della conoscenza di questi principi stranieri, dei quali dobbiamo conoscere ragioni, obiettivi, regole che stanno alla loro base, fondamentali per redigere molti dei nostri bilanci, e che forse, in un'ottica di globalizzazione che investe anche l'informativa societaria, contabile e legislativa, tanto "stranieri" non sono.

Dopo aver frequentato il corso di cui sopra, ho deciso di intraprendere questa tesi per illustrare le principali differenze fra principi contabili nazionali ed internazionali relativamente all'argomento delle immobilizzazioni che si trovano all'attivo dello stato patrimoniale.

Il modo migliore per evidenziare il confronto era quello di trovare due aziende simili sotto il profilo dell'attività e della dimensione, di cui però una fosse quotata su un mercato regolamentato ed una invece no.

La tesi è organizzata in quattro capitoli; egli questi i primi due illustrano la storia, le principali caratteristiche e soprattutto i bilanci chiusi al 31/12/2015 delle due società.

Seguono due paragrafi che trattano del bilancio nel suo aspetto generale, quindi le regole principali su cui si basa, i destinatari a cui è rivolto e le finalità che persegue.

Vengono poi illustrati gli schemi di bilancio a confronto, per illustrare le differenze che caratterizzano i bilanci nazionali da quelli internazionali.

Il secondo capitolo invece entra nel vivo del bilancio e tratta l'argomento delle immobilizzazioni immateriali viste nei due bilanci esaminati.

Di questa posta di bilancio vengono esaminati i diversi aspetti, che vanno dalle regole per l'iscrizione in stato patrimoniale, alla valutazione degli asset, alle informazioni da inserire in nota integrativa.

Seguono il terzo ed il quarto capitolo che realizzano rispettivamente le immobilizzazioni materiali e quelle finanziarie: gli altri due elementi che caratterizzano il attivo fisso dello stato patrimoniale in entrambe le discipline.

Gli argomenti trattati sono analoghi a quelli delle immobilizzazioni immateriali; sebbene venga riservato maggiore spazio all'ultimo capitolo, in quanto le immobilizzazioni finanziarie sono un argomento estremamente vasto, ricchissimo di fonti normative e gli aspetti da considerare anche per quanto riguarda la valutazione.

La tesi termina con le conclusioni e la bibliografia.

CAPITOLO 1: SAMBONET PADERNO INDUSTRIE S.P.A. E BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.: ANALISI COMPARATIVA DEI BILANCI DI ESERCIZIO

1.1) Bialetti Industrie S.p.a.: presentazione azienda, prodotti e bilancio

In questa tesi, analizzerò due diversi bilanci a confronto:

BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. – Bilancio al 31 Dicembre 2015

e

SAMBONET PADERNO INDUSTRIE S.P.A. – Bilancio al 31 Dicembre 2015

Due Società molto simili, con una storia ed obblighi molto diversi.

Per Bialetti tutto ha inizio nel 1919, quando: *“Alfonso Bialetti, apre a Crusinallo, Verbania, un’officina per la produzione di semilavorati in alluminio.”*, e successivamente trasforma l’officina in un laboratorio dove si arriva al prodotto finito, pronto per la vendita.

Nel 1933, Alfonso Bialetti inventa la Moka Express, un prodotto innovativo con il quale l’azienda si posiziona subito sul mercato italiano come principale produttore di caffettiere.

Nel frattempo, nel 1947, *“a Coccaglio, in provincia di Brescia, Francesco Ranzoni, nonno dell’attuale Presidente del gruppo, fonda un’Azienda specializzata nella produzione di pentole in alluminio: Rondine Italia. Negli anni ’80 la Società è tra le prime in Italia ad utilizzare il rivestimento antiaderente e introdurre la serigrafia sui propri prodotti da cottura.”*

La Società bresciana si rende nota brevemente anche all’estero.

Nel 1949, l’impresa inizia la produzione di piccoli elettrodomestici, e nel 1954, arriva “Frullo”, il primo frullatore italiano.

Nel 1959, arriva Astral, la prima pentola a pressione, e la società si afferma anche come leader degli strumenti di cottura, anche grazie al grande eco che si poteva ottenere attraverso il carosello, e le prime campagne pubblicitarie televisive.

Nel 1971, nasce Girmi S.p.a. “affermandosi presto come leader in Italia nel settore dei piccoli elettrodomestici: oltre ai frullatori e macinacaffè, vengono prodotti ferri da stiro, forni elettrici, gelatiere, macchine da caffè e tostapane tecnologicamente all'avanguardia e apprezzati dal pubblico per il loro design e l'innovatività.”

Nel frattempo, “nel 1998, Rondine e Alfonso Bialetti & C. si uniscono”.

Nel 2002, dopo diverse altre acquisizioni si arriva finalmente a Bialetti Industrie S.p.a.

Nel 2003: “Nel 2003 continua l’espansione con l’assorbimento dell’azienda Brevetti Bialetti e la creazione del capogruppo Bialetti Holding, che oggi distribuisce i marchi Bialetti, Rondine, Aeternum e CEM.”

2006: dopo aver acquisito Girmi e CEM, il marchio Bialetti si aggiudica anche Aeternum, il marchio leader nella produzione di acciaio per le pentole a pressione. Nel 2007, Bialetti Industrie S.p.a. si quota su MTA di Borsa Italiana.

Nel 2010, Bialetti porta sul mercato “I caffè d’Italia”, “capsule, in alluminio e completamente riciclabili, che contengono 7 grammi di caffè, come raccomandato per l’autentico espresso italiano e vengono prodotte in Italia, nello stabilimento di Coccaglio.”

La storia si conclude nel 2014 con “Moka Induction”, la prima moka prodotta per essere utilizzata sui piani ad induzione.

“Oggi il Gruppo è costituito da eccellenti brand quali Bialetti, Aeternum, Rondine e Cem. Dispone di circa 319 marchi, detiene 127 brevetti per l’invenzione, 11 modelli di utilità e 212 modelli ornamentali e disegni industriali. Dedica importanti risorse interne ed esterne alla ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, attraverso una struttura flessibile e ad una serie di consolidate collaborazioni con professionisti, istituti di design, università e centri di ricerca. E si distingue per le più avanzate tecniche di produzione e per la forte presenza commerciale in Italia e all’estero.”

Tutte queste informazioni sono presenti sul sito internet di Bialetti, insieme a tantissime altre riguardanti per esempio Mission e Vision, le certificazioni, gli sponsor, la sostenibilità, la corporate governance, e cosa più importante un’enorme quantità di informazioni a disposizione degli investitori.

Questa disponibilità di dati e documenti economici e finanziari, dà l’idea di chi siano i destinatari di un bilancio redatto con i principi contabili internazionali, nonché di una società quotata.

Per rendere l’idea, riporto esattamente l’immagine dell’elenco di queste informazioni rinvenibile sul sito:

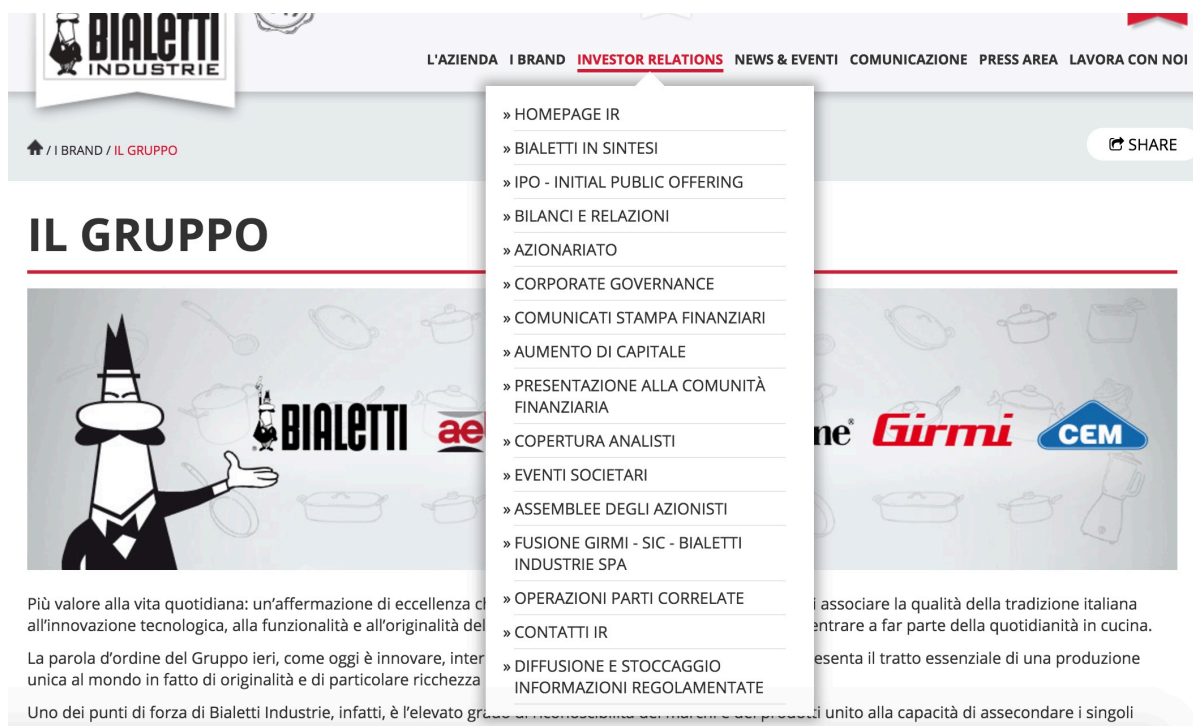


Figura 1, “Estratto dal sito Bialetti Industrie S.p.a.”, fonte: www.bialettigroup.it

Come si può vedere dall'immagine, non è stato assolutamente difficoltoso rinvenire i documenti necessari per questa tesi, essendo presenti sul sito e disponibili al pubblico, tutti i bilanci da diversi anni ad oggi, corredati da tutti i vari allegati: come relazioni sulla gestione, piuttosto che relazioni della società di revisione, od ancora relazioni dei vari organi interni quali collegio sindacale, piuttosto che il comitato per la remunerazione.

Ed eccolo qui il bilancio di Bialetti Industrie S.p.a., bilancio si intende della singola società e non del gruppo, redatto secondo i principi internazionali, che sarà oggetto di questa tesi.

STATO PATRIMONIALE

<i>(in Euro)</i>	Note	Al 31 dicembre, 2015	Al 31 dicembre, 2014
RESTATED**			
ATTIVITÀ			
Attivo non corrente			
Immobilizzazioni materiali	7	6.542.777	8.029.075
Immobilizzazioni immateriali	8	7.491.666	7.822.451
Partecipazioni in società controllate	9	24.058.005	23.908.005
Crediti per imposte differite attive	10	5.453.135	5.250.718
Crediti ed altre attività non correnti	11	588.873	768.899
Totale attivo non corrente		44.134.456	45.779.148
Attivo corrente			
Rimanenze	12	22.159.753	19.927.468
Crediti verso clienti	13	47.470.178	55.810.319
Crediti tributari	15	719.443	561.407
Crediti ed altre attività correnti	16	5.644.560	7.634.503
Crediti Finanziari correnti	17	22.663.338	19.757.715
Disponibilità liquide	18	2.871.842	3.068.812
Totale attivo corrente		101.529.113	106.760.225
TOTALE ATTIVITÀ		145.663.569	152.539.373
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ			
Patrimonio netto			
Capitale sociale	19	7.899.502	5.452.832
Versamento soci in c/futuro aumento di capitale sociale		-	9.083.000
Riserve		10.854.231	(198.414)
Risultati portati a nuovo		7.859.120	5.104.405
Totale patrimonio netto		26.612.853	19.441.823
Passivo non corrente			
Debiti ed altre passività finanziarie	20	12.052.700	15.353.642
Benefici a dipendenti	21	1.332.658	1.438.827
Fondi rischi	22	185.918	191.365
Debiti per imposte differite passive	10	32.441	28.642
Altre passività	23	7.083.755	8.573.749
Totale passivo non corrente		20.687.472	25.586.225
Passivo corrente			
Debiti ed altre passività finanziarie	20	62.336.979	62.853.094
Debiti commerciali	24	25.881.726	33.991.527
Fondi rischi	22	1.826.737	2.079.181
Altre passività	26	8.317.802	8.587.523
Totale passivo corrente		98.363.244	107.511.325
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ		145.663.569	152.539.373

**I valori sono stati rideterminati a seguito della riclassifica dei debiti diversi da quelli relativi alle imposte sul reddito dalla voce "debiti tributari" alla voce "Altre passività".

Approvato dal CdA di Bialeffi Industrie S.p.A. del 24 marzo 2016

Figura 2: "Bilancio Bialeffi Industrie S.p.a", Fonte: "Relazione Finanziaria Annuale 2015", 24/03/2016

1.2.) Sambonet Paderno Industrie S.p.a.: presentazione azienda, prodotti e bilancio

Gemella di Bialetti è Sambonet Paderno Industrie S.p.a., un'azienda con una storia che parte da lontano e che si afferma sul mercato con prodotti simili a Bialetti.

Anche questo gruppo ha un bellissimo sito web, collegato poi ai siti delle singole società o dei singoli marchi; questa precisazione deriva dal fatto che Sambonet e Paderno hanno un sito dedicato a testa, pur essendo due marchi all'interno della stessa società.

La storia del gruppo è descritta in modo molto più conciso, ed è sintetizzata in un bellissimo prospetto che riporto in questa tesi:

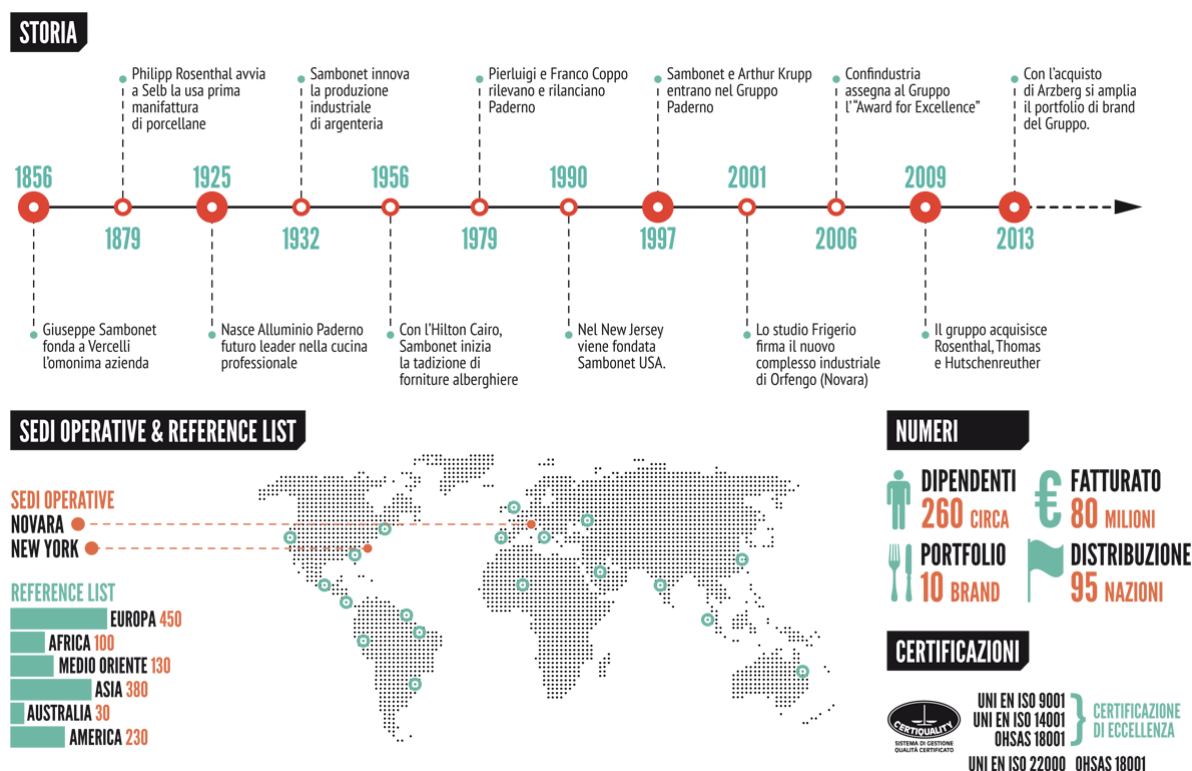


Figura 3: “Estratto dal sito di Sambonet Paderno Industrie S.p.a.” Fonte: www.corporate.sambonet.it

Come si vede dalla linea temporale, la società non vede mai una quotazione in borsa, collocandosi come una media impresa italiana a gestione assolutamente familiare.

Lo schema del gruppo della società verrà proposto successivamente, ma intanto si nota che il sito ha alcune informazioni analoghe a Bialetti Industrie S.p.a, come quelle riguardanti la vision, le certificazioni, la responsabilità sociale, i vari prodotti ed i vari brand, ma non c'è traccia delle informazioni economico/finanziarie, né di documenti correlati.

Naturalmente i bilanci sono estraibili dalla camera di commercio, ma le informazioni non sono pubblicamente disponibili sulla rete; del resto quest'obbligo non sussiste per le società non quotate.

Segue il bilancio di Sambonet Paderno s.p.a., redatto secondo le regole civilistiche italiane e secondo la forma prevista dal codice civile e che si trova presso la camera di commercio.

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	71.916	64.180
7) altre	640.200	768.217
Totale immobilizzazioni immateriali	712.116	832.397
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	1.364.686	1.493.309
3) attrezzature industriali e commerciali	95.883	107.905
4) altri beni	1.019.809	873.041
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	152.500	-
Totale immobilizzazioni materiali	2.632.878	2.474.255
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	187.338	437.337
d) altre imprese	500	500
Totale partecipazioni	187.838	437.837
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	150.000	-
Totale crediti verso imprese controllate	150.000	-
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	8.500.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.550.000	-
Totale crediti verso altri	8.550.000	8.500.000
Totale crediti	8.700.000	8.500.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	8.887.838	8.937.837
Totale immobilizzazioni (B)	12.232.832	12.244.489
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	3.014.806	2.975.227
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	2.883.646	2.657.484
4) prodotti finiti e merci	13.921.847	16.076.106
5) acconti	275.476	326.046
Totale rimanenze	20.095.775	22.034.863
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.213.929	12.695.614
Totale crediti verso clienti	12.213.929	12.695.614
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	137.774	181.888
Totale crediti verso imprese controllate	137.774	181.888
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.398.230	-
Totale crediti verso controllanti	2.398.230	-
4-bis) crediti tributari		

esigibili entro l'esercizio successivo	-	64.528
esigibili oltre l'esercizio successivo	177.411	222.302
Totale crediti tributari	177.411	286.830
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	150.744	334.846
Totale crediti verso altri	150.744	334.846
Totale crediti	15.078.088	13.499.178
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) altre partecipazioni	147.312	-
6) altri titoli	7.452.999	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	7.600.311	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	35.283.070	35.250.165
3) danaro e valori in cassa	7.990	8.068
Totale disponibilità liquide	35.291.060	35.258.233
Totale attivo circolante (C)	78.065.234	70.792.274
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	136.698	207.526
Totale ratei e risconti (D)	136.698	207.526
Totale attivo	90.434.764	83.244.289
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000.000	10.000.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	5.000.000	5.000.000
IV - Riserva legale	2.000.000	2.000.000
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	42.655.560	37.101.343
Riserva avanzo di fusione	8.635.962	8.635.962
Varie altre riserve	2	(3)
Totale altre riserve	51.291.524	45.737.302
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	7.150.818	5.554.220
Utile (perdita) residua	7.150.818	5.554.220
Totale patrimonio netto	75.442.342	68.291.522
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	613.000	568.603
3) altri	102.989	102.989
Totale fondi per rischi ed oneri	715.989	671.592
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	303.104	305.704
D) Debiti		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	569.752	889.578
Totale acconti	569.752	889.578
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.745.892	8.409.986
Totale debiti verso fornitori	8.745.892	8.409.986
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	175.061
Totale debiti verso imprese controllate	0	175.061
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	918.603	560.496

Totale debiti tributari	918.603	560.496
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	590.096	606.823
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	590.096	606.823
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.140.790	3.317.451
Totale altri debiti	3.140.790	3.317.451
Totale debiti	13.965.133	13.959.395
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	8.196	16.076
Totale ratei e risconti	8.196	16.076
Totale passivo	90.434.764	83.244.289

Figura 4: “Bilancio Sambonet Paderno Industrie S.p.a”, Fonte: Bilancio di esercizio al 31/12/2015, approvato il 29/04/2016.

Già da un primo sguardo appare evidente come il bilancio di Bialetti Industrie S.P.A. sia conciso, occupando una sola pagina di questa tesi, e di come invece il bilancio di Sambonet Paderno Industrie S.p.A. sia esteso ed ogni voce si dirami in ulteriori sotto-voci.

Naturalmente nel secondo bilancio si nota che non sono presenti tutte le voci che prevede il codice civile, questo è chiaramente dovuto al fatto che i conti che presentano saldo zero non compaiono nel bilancio definitivo, al fine di rendere la presentazione maggiormente pulita e non fuorviante per coloro che leggono il bilancio.

Provvederò ad analizzare la parte riguardante le immobilizzazioni, ed a verificare quali siano le differenze fra i due.

Differenze visibili, riguardanti gli schemi e la presentazione delle voci, e differenze invisibili, quelle che concernono la valutazione delle poste; esse si mostrano nei valori che il lettore può leggere ma non si riferiscono ad una mera somma algebrica, bensì ad un lungo, articolato, complesso e spesso aleatorio processo di valutazione di quei valori portati dalla contabilità generale.

L'ordine che seguirò sarà quello del “nostro” bilancio, quello nato da un codice civile ormai datato (1942); ma esempio di maestria linguistica, di sintesi perfetta, di armonia fonetica.

Il bilancio di Sambonet Paderno S.p.A. comincia quindi con le immobilizzazioni, potrebbe sembrare un inizio analogo a Bialetti Industrie S.p.A, ma questo solo perché la prima voce proposta dal bilancio civilistico qui non viene proposta; si tratta di: “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, non presente in questo bilancio.

L'ordine delle poste è diverso, e più che l'ordine, il criterio in cui sono suddivise: il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali propone una distinzione che parte dalle immobilizzazioni più tangibili, le immobilizzazioni materiali, per arrivare gradualmente alle meno tangibili, i crediti. I nostri principi non prevedono una classificazione di questo tipo, ma viene distinta solo la natura differente, che può essere immateriale, materiale o finanziaria.

1.3) Finalità, destinatari e principi di redazione a confronto

In Italia, la normativa nazionale, deriva dal decreto legislativo numero 27 del 1991 e dalla quarta e settima direttiva dell'Unione Europea, ed è contenuta nel codice civile dagli articoli 2423 ed a seguire.

Non esiste, come nel caso della normativa internazionale, un documento specifico atto a riepilogare e indicare quelli che sono gli obiettivi, i destinatari, ed i principi generali di redazione del bilancio; ma nonostante questo ritroviamo una gerarchia maggiormente marcata all'interno della normativa nazionale.

I principi generali del bilancio sono contenuti, in Italia, nell'articolo 2323 del codice civile, e si sostanziano in due sottogruppi che sono le "clausole generali" contenute nell'articolo 2423 al secondo comma ed "i principi di redazione", contenuti nell'articolo 2423 bis.

Non essendoci a disposizione per la normativa nazionale un documento sovraordinato, le clausole generali sono quelle che definiscono anche gli obiettivi perseguiti dal bilancio di esercizio, e in qualche modo anche i destinatari.

Le clausole generali sono:

- Chiarezza;
- Rappresentazione veritiera e corretta;

Da una prima lettura, queste caratteristiche dell'informativa contabile sembrano contenere la stessa indicazione; tuttavia sono due concetti abbastanza diversi.

La chiarezza si sostanzia nella semplicità di comprendere le informazioni dei dati contenuti in bilancio, e riguarda l'obbligo di rispettare gli schemi di bilancio previsti dal codice civile, il divieto di raggruppare le voci se questo dovesse comportare la perdita di chiarezza e significatività dell'informativa di bilancio, il divieto di compensi di partite, le quali devono essere esplicitamente separate per poter facilmente associare una voce alla sua manifestazione economica.

La rappresentazione veritiera e corretta invece trova la propria ratio nel far sì che il bilancio sia uno strumento contenente informazioni corrispondenti alla reale gestione dell'impresa e corrispondenti alla reale situazione economico finanziaria.

Informazioni quindi trasparenti ed in grado di fornire una corretta interpretazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Ecco quindi che gli obiettivi del bilancio si possono sicuramente dedurre dalle clausole generali, clausole che portano all'ottenimento di un bilancio in grado di fornire informazioni decisamente corrette più che utili.

L'utilità è difficile da definire, perché varia in base all'utilizzatore del bilancio, costringendo così il redattore del prospetto contabile ad operare una scelta in termine di destinatari, rendendo così l'informativa contabile utile per il target al quale il bilancio viene destinato.

La normativa italiana pone l'accento sul bilancio chiaro e corretto, capace di rivolgersi ad una pluralità di destinatari, tutti egualmente interessati alla comprensione della situazione economica e finanziaria dell'impresa; ma probabilmente incapaci di trarre informazioni veramente utili al fine di prendere una decisione.

Le clausole generali trovano poi espressione nei principi di redazione; un elenco dei precetti da seguire per la redazione del bilancio, e di aspetti da considerare.

I principi di redazione sono:

- **Prudenza:** più che un aspetto da considerare, la prudenza è un *modus operandi*, un aspetto da tenere sempre in considerazione nella redazione del bilancio italiano, in sede di valutazione delle poste e di valutazione del rischio.
Nei principi di redazione, questa si sostanzia nel divieto di considerare utili non ancora realizzati; ma nell'obbligo di considerare perdite e rischi non ancora conosciuti nel quantum, nel periodo di competenza.
- **Continuazione dell'attività aziendale:** questo aspetto è assolutamente rimarcato anche nei principi contabili internazionali, riguarda sicuramente la valutazione delle poste di bilancio. Nell'operare una valutazione, infatti, è necessario ipotizzare la continuazione dell'attività aziendale, e quindi il fatto che non vi sia necessità di liquidazione dei beni e che si operi in una condizione di normale attività.
- **Prevalenza della sostanza sulla forma:** questo principio, viene introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003, entra in un'ottica di avvicinamento alla prassi internazionale che assolutamente pone questo principio come fondamentale per la redazione del bilancio.
Invita il redattore dell'informativa contabile a rappresentare le operazioni aziendali secondo la loro reale sostanza economica e non seguendo l'aspetto formale.
Questo principio nei bilanci nazionali, non sempre viene realmente seguito, in funzione di una normativa decisamente rigida riguardante gli schemi di bilancio e le valutazioni delle poste patrimoniali e reddituali.
- **Competenza economica:** questo principio si sposa egregiamente con il concetto di esercizio, un periodo, come detto sopra, assolutamente fittizio ed artificiale, che richiede di suddividere gli eventi riguardanti la gestione della società in archi di tempo prestabiliti.
Secondo questo principio è obbligatorio attribuire al periodo costi e ricavi riferiti ad operazioni concluse nello stesso esercizio e che hanno dato luogo alla realizzazione di un ricavo.
- **Separatezza nella valutazione:** singole voci che sono composte da elementi differenti devono essere scisse e valutate separatamente, in funzione del rischio ad esse associato, e ad altri elementi significativi che possono influenzare la valutazione.
- **Costanza nell'applicazione dei criteri di valutazione:** affinché i bilanci di due esercizi consecutivi possano essere comparati, è necessario mantenere i medesimi criteri di valutazione da un esercizio all'altro, senza poterli modificare.
Questa disposizione ha l'obiettivo anche di limitare le cosiddette "politiche di bilancio".
Sono previste delle deroghe concesse dal legislatore, le quali possono avere carattere facoltativo, piuttosto che obbligatorio.
È necessario incorrere in tali deroghe quando l'applicazione della costanza valutativa non consente di ottenere una rappresentazione del bilancio veritiera e corretta, venendo così meno ad un principio fondamentale per il nostro ordinamento.
La deroga di un criterio di valutazione, non importa solo nella nota integrativa, nella quale deve essere spiegata la ragione della deroga, ma anche sugli schemi di bilancio, che nel

nostro ordinamento sono molto rigidi.

Ecco che quindi nella prassi è molto difficile che si deroghi ai criteri di valutazione, perché sarebbe troppo oneroso giustificarlo.

Anche l'organismo italiano di contabilità con i principi contabili nazionali, Affronta questo aspetto dei principi generali, all'interno del principio contabile numero 11: "Bilancio d'esercizio: finalità e postulati".

L'OIC individua un numero maggiore di principi di redazione del bilancio, integrando quelli proposti dal codice civile con principi presenti nel framework IASB di cui parlerò fra poco.

Tra questi troviamo sicuramente la comprensibilità, la neutralità, l'omogeneità; ma troviamo anche principi molto lontani dalla prassi internazionale, come ad esempio la scelta del costo come criterio base delle valutazioni di bilancio.

In ambito internazionale, tutto questo è definito dal Framework dell'International accounting standards board (IASB), uscito nel 1989, con lo scopo di raggiungere una standardizzazione contabile internazionale e creare un insieme coerente di principi contabili.

Il documento riguarda gli aspetti più importanti per la definizione di bilancio e del suo processo di redazione, identifica i destinatari del bilancio ed i postulati ed assunti fondamentali a cui riferirsi.

Nella sua prima versione, l'obiettivo riconosciuto al framework ed al bilancio stesso, era quello di fornire informazioni che fossero utili per numerose categorie di utilizzatori a prendere decisioni riguardo il bilancio e riguardo le loro scelte nei confronti di una società.

I vari utilizzatori, individuati in investitori, clienti, fornitori, debitori, dipendenti, e tutta una serie di possibili stakeholder, dovevano essere in grado di valutare la solidità finanziaria dell'impresa, la sua capacità di distribuire dividendi, la possibilità che questa pagasse stipendi, e varie altre informazioni utili.

Nel 1995, questo obiettivo perseguito dal bilancio è cambiato; forse ci si è resi conto che si trattava di una meta troppo ambiziosa, forse si è deciso di seguire i principi contabili americani, forse, si voleva favorire l'accoglimento dei principi contabili internazionali presso le principali borse mondiali, ma fatto sta che l'obiettivo principale del bilancio diviene la soddisfazione dei bisogni degli investitori, e quindi di fornire informazioni utili a quest'ultima gamma di utilizzatori del bilancio; coloro che in fondo finanziano l'impresa e che quindi vengono visti dalla prassi americana ed internazionale come i "clienti" veri del bilancio.

A questo proposito, il framework nella sua versione del 2001 cita testualmente:

"Nonostante le esigenze dei citati utilizzatori non possono essere tutte soddisfatte dal bilancio, vi sono alcune esigenze comuni a tutti. Poiché gli investitori sono i fornitori di capitale di rischio all'impresa, un bilancio che soddisfi le loro esigenze informative soddisferà anche la maggior parte delle esigenze di altri utilizzatori del bilancio".

Gli obiettivi dell'informativa contabile, dipendono senza dubbio dei destinatari della stessa, i quali nelle loro scelte di investimento devono disporre di un buon numero di informazioni relative alla capacità dell'impresa di fornire liquidità, con una certa tempistica ed un certo rischio.

Il fatto che una società sia in grado di generare flussi di cassa positivi è molto importante per il processo decisionale degli azionisti, come anche il grado di leva finanziaria, e la struttura finanziaria nel suo complesso detenuta dall'impresa.

Quest'ultima informazione è fondamentale per comprendere la necessità di liquidità in cui versa l'impresa; senza dimenticare tuttavia l'importanza della redditività che caratterizza la società.

Certamente queste informazioni si possono dedurre dai prospetti di stato patrimoniale, conto economico rendiconto finanziario, tre prospetti che seguono determinate regole riguardanti le loro caratteristiche contenute nel framework, ed anche nei principi contabili internazionali stessi.

Curioso come per la normativa internazionale, non esista una gerarchia da seguire riguardo le fonti normative, ma il framework e i principi contabili risiedono sullo stesso livello e nessuno prevale sull'altro.

Se questi dovessero entrare in conflitto, allora prevarrebbero i principi contabili.

Il framework IASB, suddividere le caratteristiche del bilancio in due livelli, dei quali il primo contiene i postulati del bilancio, ed il secondo le caratteristiche qualitative dell'informazione di bilancio, articolate esse stesse in quattro caratteristiche fondamentali, due delle quali sviscerate con aggettivi maggiormente dettagliati.

I postulati sono due:

- La competenza economica, per cui gli effetti dei fatti amministrativi e degli eventi che interessano un'azienda devono essere rilevati quando si verificano, riportati nei libri contabili e rilevati nel bilancio degli esercizi a cui essi si riferiscono.¹
Quindi il reddito d'esercizio deve essere conseguenza del confronto tra i ricavi di competenza con i costi anch'essi di competenza.
Assolutamente escluso da parte del Framework poter rilevare un evento contabile all'avvenimento della sua manifestazione finanziaria.
- La continuità aziendale: si assume, esattamente come prevede il nostro codice civile, che la società operi in una normale condizione di funzionamento e che tale situazione perduri anche nei periodi futuri.
Nel caso in cui quest'ipotesi venga meno, il bilancio verrebbe redatto utilizzando criteri differenti, nell'esposizione delle poste ma soprattutto nei metodi di valutazione.

¹ Framework, 2001:§ 22

Le caratteristiche qualitative fondamentali dell'informazione contabile, economica e finanziaria sono quattro, articolate come segue:

1. **Comprensibilità:** le informazioni devono essere comprensibili, non è possibile omettere informazioni.
2. **Significatività:** questa caratteristica indica l'importanza di un'informazione, l'influenza che la sua omissione, piuttosto che imprecisa rappresentazione, eserciterebbe sul processo decisionale degli utilizzatori del bilancio.
Questa si articola nella rilevanza, in inglese chiamata "Materiality", che pone ancora che l'accento su quanto sia significativa l'influenza dell'omissione di un'informazione, piuttosto che di un'altra.
Nel bilancio nazionale, questa caratteristica viene affrontata dalla chiarezza e dalla rappresentazione veritiera e corretta; una definizione che abbraccia solo la sfera della comprensibilità, ma non include quella della significatività, e quindi senza considerare che la mancata rappresentazione chiara di un dato sia uguale alla mancata rappresentazione chiara di un altro.
3. **Attendibilità:** concerne il fatto che le poste contabili espresse in bilancio, siano prive di errori rilevanti e che siano supportate da un processo di valutazione attendibile.
Questo aspetto viene raggiunto seguendo i cinque punti proposti nella sua sotto categoria, che sono: la rappresentazione fedele, la prevalenza della sostanza sulla forma, la prudenza, la neutralità, e la completezza.
Troviamo qui molti aspetti simili alla nostra normativa, molte caratteristiche contabili sono addirittura le stesse.
4. **Comparabilità:** I dati del bilancio devono essere comparabili nel tempo confrontando diversi periodi, e nello spazio fra imprese diverse.

Naturalmente, il Framework, specifica che le informazioni fornite dal bilancio, per essere significative e anche utili agli investitori nel loro processo decisionale, devono essere comunicate in modo tempestivo, e questo spesso causa una minore attendibilità delle informazioni contabili che non sono state ancora pienamente verificate.

Ancora da considerare il trade-off tra costi e benefici: naturalmente più le informazioni seguono la normativa e sono dettagliate, precise, attendibili, chiare, più comportano alti costi per la società; per questo è necessario bilanciare i costi sostenuti per la redazione del bilancio con i benefici che si ottengono dalla chiara informazione per gli azionisti.

1.4) La Struttura ed il contenuto del bilancio a confronto

Il bilancio Italiano, per quanto riguarda il contenuto e la forma, è disciplinato in primis del codice civile agli articoli 2424 e 2425, dove nel primo articolo si considera lo stato patrimoniale, mentre nel secondo il conto economico e, ad oggi, anche il rendiconto finanziario, il quale non dispone di un articolo proprio, in quanto introdotto del nuovo decreto legislativo 139 del 2015 che entrerà in vigore per i bilanci riclassificati a partire dal 1 gennaio 2016.

Il bilancio che dal prossimo anno si depositerà in Camera di Commercio, sarà composto da:

- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Rendiconto finanziario: non ancora presente nel bilancio al 31/12/2015 di Sambonet Paderno Industrie S.p.a.
- Nota integrativa;

Lo schema proposto dal legislatore per classificare lo stato patrimoniale, ha una struttura sintetica, composta da quattro classi di voci all'attivo, e cinque classi di voci al passivo, articolate però secondo uno schema decisamente rigido, ricco di sotto conti che difficilmente lasciano al redattore del prospetto possibilità di autovalutazione per quanto riguarda la classificazione.

Lo schema sintetico proposto del codice civile, è il seguente:

STATO PATRIMONIALE: SCHEMA SINTETICO	
STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	PASSIVO
A - CREDITI VERSO SOCI	A - PATRIMONIO NETTO
B - IMMOBILIZZAZIONI	B - FONDI PER RISCHI E ONERI
C - ATTIVO CIRCOLANTE	C - TFR
D - RATEI E RISCONTI	D - DEBITI
	E - RATEI E RISCONTI

Figura 5, “Stato Patrimoniale: Schema Sintetico”, Fonte: Slide tratta dal materiale didattico del corso di “Principi Contabili Internazionali”, 2015/2016.

Tralasciando le immobilizzazioni, di cui si parla esaustivamente in questa tesi, si precisa che:

- I crediti verso soci derivano dalla sottoscrizione del capitale sociale, il conferimento che si rende necessario effettuare da parte dei soci, in sede di costituzione della società, regolato da diversi limiti quantitativi.
In caso di società di capitali che presentano una pluralità di soci, è necessario al momento dell'atto costitutivo versare solo il 25% del capitale sociale, che dovrà poi essere richiamato dall'organo amministrativo.
- Attivo circolante: comprende le rimanenze, i crediti, le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, e le disponibilità liquide.
I crediti devono essere indicati separando gli importi esigibili entro i 12 mesi, ed oltre l'esercizio successivo.
- I ratei ed i risconti: sono operazioni che si pongono a cavallo di due esercizi, e che sorgono per effetto dell'utilizzo del principio di competenza.
All'interno di questo gruppo deve essere indicato separatamente il disaggio su prestiti.
- Il patrimonio netto include il capitale sociale, le riserve, gli utili e le perdite portate a nuovo.
- Riguardo i fondi per rischi ed oneri, l'articolo 2424 c.c., cita: *“gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.”*.
I fondi svalutazione, non rientrano in questa categoria in quanto vengono iscritti a diminuzione delle corrispondenti voci dell'attivo alle quali si riferiscono.
- TFR contiene delle somme di denaro che spettano ai dipendenti nel momento in cui avviene la cessazione del rapporto lavorativo.
Il suo calcolo è sancito dall'articolo 2120 del codice civile, e figura oggi non come un fondo, ma proprio come un accantonamento, acquistando di conseguenza la qualifica di debito, e quindi di una passività certa e non solo ipotetica.
- Seguono poi tutti i debiti della società, divisi per natura e successivamente divisi per scadenza.

Il conto economico, proposto dall'articolo 2425, vanta anch'esso un contenuto piuttosto rigido, ed una forma scalare utile per evidenziare i risultati economici intermedi e provenienti dalle diverse gestioni.

Anche per questo prospetto contabile, il legislatore propone delle macro classi di voci articolate in tantissime sottocategorie, per tentare il più possibile di fornire una destinazione a tutte le componenti positive e negative di reddito che sorgono durante la gestione della società.

Ecco lo schema sintetico proposto dal legislatore:

CONTO ECONOMICO:

A +VALORE DELLA PRODUZIONE

B -COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

C +/- PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D +/- RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E +/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (in base alle direttiva di Agosto 2015 non faranno più parte di questa voce le plus-minus valenze e le sopravvenienze attive e passive; queste faranno parte dei valori o costi della produzione a seconda se siano positive o negative e dovranno essere descritte in nota integrativa).

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

-IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

=UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

A questo punto, il bilancio analizzato di Sambonet Paderno Industrie S.p.a. prosegue con la nota integrativa; ma dal prossimo anno sarà necessario inserire il rendiconto finanziario.

Riguardo questo prospetto esistente nei principi contabili internazionali da diversi anni, ma nuovo per il nostro legislatore, cito testualmente quello che riporta l'articolo 2425-ter del codice civile:

” Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.”

La nota integrativa, segue questi prospetti per rendere comprensibili valori iscritti negli schemi del bilancio d'esercizio, corredandoli di varie informazioni necessarie agli utilizzatori del bilancio; fornisce altresì informazioni aggiuntive impossibili da includere nei prospetti contabili.

Il suo contenuto è disciplinato dall'articolo 2427 del codice civile, e si compone principalmente dei criteri di valutazione utilizzati, dei movimenti delle immobilizzazioni, delle variazioni intervenute nei conti dell'attivo e del passivo.

Si trovano tabelle che ripartiscono i ricavi delle vendite delle prestazioni secondo le categorie di attività e secondo area geografica, e poi ancora informazioni riguardanti i dipendenti della società.

Oltre al contenuto effettivo del bilancio che si propone come un unico documento da depositare in Camera di Commercio e disponibile presso il pubblico, è opportuno allegare diversi documenti a titolo di elementi probativi e che completano l'informativa riguardante la società, racchiudendo

argomenti che spesso volte esulano dai risultati contabili, economici e finanziari, ma che abbracciano anche la gestione della società, le iniziative intraprese, la conformità, verificata da parte di determinati organismi di controllo, delle scelte della società e delle informazioni comunicate.

Segue un elenco di alcuni documenti da allegare al bilancio:

- RELAZIONE SULLA GESTIONE
- RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
- RELAZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE (D.lgs. 39/2010)
- COPIE DEI BILANCI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE
- PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI ESSENZIALI DELL'ULTIMO BILANCIO DELLE SOCIETA' COLLEGATE
- COPIA DEL VERBALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
- INFORMAZIONI E PROSPETTI RICHIESTI DALLE NORME TRIBUTARIE
- INFORMATIVA COMPLEMENTARE PREVISTA O RACCOMANDATA DAL CNDCEC, DALL'OIC, DALLO IASB E DALLA CONSOB (che esiste dal 7 Giugno 1974).

Ad eccezione del verbale di approvazione del bilancio, obbligatorio per tutte le società, e necessariamente da depositare insieme al bilancio riclassificato in formato XBRL, gli altri documenti non sempre esistono, perché dipende dalla composizione degli organi societari.

Sambonet Paderno Industrie S.p.a detiene diversi allegati tra quelli citati ed anche un numero maggiore; cito per esempio fra i documenti in mio possesso la relazione della società di revisione, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale, finanche a documenti decisamente più rari da rinvenire nelle società di medie dimensioni, come il bilancio di sostenibilità redatto ogni anno unitamente a quello ordinario.

Il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali è disciplinato da due documenti: il framework IASB, e lo IAS 1.

I documenti da presentare secondo il primo principio contabile internazionale sono:

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Prospetto delle variazioni di patrimonio netto
- Rendiconto finanziario
- Note al bilancio

Il tutto corredato da due documenti aggiuntivi che sono: la relazione degli amministratori ed i bilanci ambientali e sociali.

Lo IASB, non fornisce uno schema rigido di stato patrimoniale, ma impone solamente che le poste di bilancio siano presentate distinguendo le attività correnti e non correnti, e le passività correnti e non correnti.

Il contenuto che viene proposto è un contenuto minimale che il bilancio deve contenere necessariamente; integrabile dal redattore del prospetto stesso, lasciandogli un'autonomia ed una discrezionalità molto elevata.

L'attivo, viene quindi diviso in due sezioni: attivo non corrente e attivo corrente.

La scelta di destinazione viene eseguita in base al ciclo operativo oppure al periodo amministrativo annuale; quindi tutte le operazioni che si concludono oltre i 12 mesi, devono essere considerate attività non correnti, a differenza del bilancio civilistico che classifica le attività immobilizzate secondo la loro natura.

Un'attività viene classificata come corrente quando:

- Si pensa verrà realizzata nel normale svolgimento del ciclo operativo (12 mesi), o comunque posseduta al fine della vendita o del consumo;
- E' composta da liquidità o un mezzo ad essa equivalente;

Nelle attività non correnti troviamo invece le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, insieme ai crediti finanziari che verranno realizzati oltre l'esercizio.

Le stesse sezioni suddividono le passività, che si definiscono correnti quando vengono estinte nel normale ciclo operativo, o possedute con l'idea di essere negoziate, si pensi per esempio ai debiti commerciali.

Anche tutti gli altri debiti di diversa natura possono essere classificati tra le passività correnti se si presuppone verranno estinte nell'arco di 12 mesi.

Questa considerazione vale anche per gli accantonamenti di diverso tipo.

La presentazione di bilancio presentata, è utilizzata prevalentemente dalle imprese industriali di servizi, ed è abbastanza utile per individuare il capitale circolante netto e quindi valutare la capacità dell'impresa di far fronte al fabbisogno di liquidità a breve, e la capacità dell'impresa di possedere una capitalizzazione sufficiente a generare liquidità in futuro.

Nonostante questa considerazione, esiste un altro criterio di classificazione: il criterio della liquidità.

Questo metodo viene utilizzato soprattutto da banche e intermediari finanziari, che dispongono le attività e le passività in base alla velocità di liquidazione; partendo quindi, per quanto riguarda l'attivo, dalla cassa per arrivare fino alle immobilizzazioni.

Anche le imprese commerciali possono usufruire di questo metodo di classificazione qualora la distinzione corrente/non corrente fornisca informazioni meno attendibili e meno significative.

Il contenuto minimale necessario per redigere lo stato patrimoniale secondo lo IAS 1, è descritto in un elenco esaustivo e preciso, rappresentato egregiamente dalla slide seguente:

LO STATO PATRIMONIALE: CONTENUTO

Lo Stato patrimoniale deve includere le seguenti voci (contenuto minimale):

- a. immobili, impianti, macchinari;
- b. investimenti immobiliari;
- c. attività immateriali;
- d. attività finanziarie, con esclusione dei valori esposti in e), h) e i);
- e. partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
- f. attività biologiche;
- g. rimanenze;
- h. crediti commerciali e altri crediti;
- i. disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
- j. debiti commerciali e altri debiti;
- k. accantonamenti;
- l. passività finanziarie, con esclusione dei valori esposti in j), e k);
- m. passività e attività per imposte correnti, come previsto dallo IAS 12;
- n. passività e attività per imposte differite, come previsto dallo IAS 12;
- o. quote di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto;
- p. capitale emesso e riserve attribuibili ai possessori di capitale proprio della controllante.

Figura 6: “Lo Stato Patrimoniale: Contenuto”, Fonte: Slide tratta dal materiale didattico del corso di “Principi Contabili Internazionali”, 2015/2016.

Naturalmente essendo questo un contenuto minimale, è possibile inserire voci aggiuntive e risultati parziali, solo però qualora siano rilevanti per una maggiore comprensione della situazione patrimoniale finanziaria della società, e favoriscano la rappresentazione veritiera e corretta.²

Un contenuto minimale è previsto anche per il conto economico, il quale può essere classificato in base alla natura oppure alla destinazione dei componenti positivi o negativi di reddito che si verificano durante l'esercizio; la scelta come sempre sarà quella che fornirà un'informativa maggiormente attendibile e rilevante.

Nonostante l'autonomia lasciata ai redattori dei bilanci, non è possibile prescindere dall'includere le seguenti voci all'interno del prospetto di conto economico:

- Ricavi;
- Oneri finanziari;
- Quota dei proventi e degli oneri derivanti dalla valutazione secondo il metodo del patrimonio netto delle partecipazioni in società collegate e joint-venture;
- Oneri fiscali;
- Un singolo ammontare che comprenda il totale di:
 - Plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, delle attività operative cessate;
 - Plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value al netto dei costi di vendita o della dismissione delle attività che costituiscono attività operative cessate;
- Utile o perdita dell'esercizio;³

² Il Framework stabilisce le condizioni per iscrivere una voce nelle attività piuttosto che delle passività, e precisa che talune volte è possibile che un elemento non soddisfi i criteri ritenuti necessari per la rilevazione. La scelta deve essere operata considerando il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e considerando sempre che un elemento iscritto nell'attivo deve rispettare congiuntamente la condizione di essere controllato dall'azienda, essere originato da un'operazione passata, e generare futuri benefici economici. Una posta può essere invece inserita nel passivo qual ora sia presente alla chiusura dell'esercizio, sia generata da operazioni compiute nel passato, e debba essere regolata dall'azienda attraverso un'uscita monetaria che potrebbe portare benefici economici futuri. – Di Pietra A., "Framework E Standards Contabili Dello IASB: Alla Ricerca Di Un Difficile Sincretismo".

³ Fortuna F, Materiale Didattico, Corso: "Principi Contabili Internazionali" – anno 2015/2016 – LUISS GUIDO CARLI.

Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto, è un documento che non esiste in Italia, e contiene un'analisi abbastanza approfondita di tutte le componenti che compongono il patrimonio netto della società, e delle variazioni a cui sono soggette.

Sicuramente deve contenere l'utile dell'esercizio, deve indicare, in caso di correzione di errori nei precedenti bilanci, gli effetti portati da queste modifiche, e deve evincersi la riconciliazione tra importo iniziale e finale di tutte le componenti del patrimonio netto con una descrizione delle ragioni di queste variazioni.

Segue infine il rendiconto finanziario, un prospetto nato nei principi contabili internazionali, che evidenzia i risultati finanziari dell'area operativa, dell'attività di investimento, e delle attività di finanziamento.

Si tratta di un documento fondamentale per riconoscere quale attività dell'impresa genera il cash flow necessario al suo funzionamento, per riconoscere eventuali problemi gestionali o derivanti da investimenti poco proficui per l'attività core della società.

La differenza maggiore fra i due bilanci non è qui rinvenibile nella differenza del numero dei prospetti obbligatori, nella differenza della forma e del contenuto dei documenti, nelle voci di bilancio utilizzate; ma è rappresentata dalla grande differenza di discrezionalità lasciata ai redattori del bilancio, che nel nostro paese devono seguire uno schema rigido e poco performante alla reale gestione della società, mentre in ambito europeo è possibile attraverso un bilancio più flessibile collegare maggiormente quelle che sono delle rilevazioni contabili strette all'interno di un periodo fittizio, a ciò che realmente accade durante la gestione da parte degli amministratori.

CAPITOLO 2: LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2.1) Le immobilizzazioni immateriali secondo i principi contabili nazionali

Nel nostro ordinamento, le immobilizzazioni immateriali vengono disciplinate in primis dal codice civile, art. 2424 e 2426, e dal principio contabile OIC 24.

La classificazione proposta ed imposta, si articola in 5 categorie, che compaiono esplicitamente nel bilancio e non solo nella nota integrativa.

Immediatamente si nota la differenza con il bilancio di Bialetti Industrie S.p.A, nel quale la voce immobilizzazioni immateriali appare espressa nella sua totalità senza specifiche; il suo contenuto però verrà affrontato nelle note al bilancio poste a corredo del bilancio redatto secondo i principi internazionali.

L'OIC 24, definisce le sottocategorie delle immobilizzazioni immateriali, e le regole relative alla loro rilevazione, valutazione e rappresentazione in bilancio.

Le categorie proposte dal legislatore e riportate dall'organismo italiano di contabilità, in accordo con il "principio di destinazione" che caratterizza lo schema di stato patrimoniale nazionale al 31/12/2015, periodo che concerne i bilanci qui esaminati, sono:

- 1) Costi di impianto e di ampliamento;
- 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) Avviamento;
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) Altre;

Costi di impianto e di ampliamento

Le prime due classi di immobilizzazioni sopra citate, sono costituite da "Oneri Pluriennali", ovvero costi che garantiscono un' utilità che si trascina in più esercizi e non si esaurisce nel momento in cui questi costi vengono sostenuti.

Essi però, non si generano da un'acquisizione, e quindi un acquisto, o dalla produzione interna di un bene o di un diritto, sono semplicemente dei costi che dunque non saranno separabili dal complesso aziendale, non avranno un valore autonomo scorponibile dal patrimonio e vendibile sul mercato. Il loro valore è tale in quanto collegato all'attività dell'impresa.

Continuando il riferimento ad entrambe le prime due categorie di immobilizzazioni, è necessario specificare che questi costi non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono stati sostenuti, ma la garanzia che essi producano benefici economici futuri è troppo debole ed è per questo che i principi contabili internazionali vietano la loro capitalizzazione, ed anche il nostro ordinamento prevede diversi accorgimenti.

Per prima cosa, l'OIC 24 stabilisce che gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale se e solo se:

- 1) È possibile dimostrare la loro utilità futura;
- 2) C'è un collegamento certo con i futuri benefici economici che verranno portati alla società;
- 3) Il loro valore recuperabile è stimabile in modo abbastanza certo: sarà un valore aleatorio, perché come detto precedentemente, la natura di costo non prevede una trasferibilità esterna all'impresa; ma nella valutazione sarà opportuno privilegiare il principio della prudenza; per questo motivo l'iscrizione di dette poste in bilancio è facoltativo e non obbligatorio.
- 4) L'art. 2426 c.c., sancisce che: avendo primariamente gli amministratori valutato l'esistenza di un'utilità pluriennale per detti oneri, essi possono essere iscritti nell'attivo solo previo consenso del collegio sindacale, il quale deve verificare determinate condizioni gestionali, produttive e di mercato, espresse in un piano economico della società.
Detto consenso non è dovuto per le società quotate, in quanto ad esse non viene applicato l'art. 2426 c.c., ed è sufficiente il consenso della società di revisione tramite la relazione sul bilancio.
Questi devono essere ammortizzati per un periodo non superiore a 5 anni, con l'eccezione dei costi di sviluppo, che tratterò in seguito, ed i dividendi non possono essere distribuiti fino a che l'ammortamento di tali poste non sia completato, eccetto il caso in cui esistano al passivo dello stato patrimoniale riserve disponibili sufficienti per coprire l'ammortamento che ancora residua.
Ritengo importante sottolineare l'aggettivo sopra citato: "disponibili"; questa dicitura indica che le riserve da considerare devono essere immediatamente distribuibili, quindi per esempio una riserva straordinaria e non la riserva legale.

Soffermandomi ora sullo specifico oggetto di questo paragrafo, i costi di impianto ed ampliamento si possono dividere in due sottocategorie:

- Quelli sostenuti in una fase pre-operativa, quindi per esempio le spese che si affrontano per costituire la società: si pensi alle spese notarili, alle spese di consulenza, a quelle per l'ottenimento delle varie autorizzazioni e licenze; od ancora le spese per la costituzione dell'azienda: quindi quelle legate alle ricerche di mercato, quelle sostenute per rendere operativa la struttura aziendale, o, perché no, anche quelle relative alla formazione iniziale del personale ed alla sua selezione.
- Quelli sostenuti durante la vita della società: per l'avvio di nuove produzioni o per l'ampliamento della capacità produttiva, includendo anche quelle spese per aumentare il capitale sociale o per l'esecuzione di operazioni straordinarie.

Importante precisare che questi costi devono essere relativi alle fasi maggiormente rilevanti di impianto e ampliamento, ossia, non è possibile capitalizzare altri costi ordinari che si rilevano durante questi momenti; quindi per esempio, i costi di formazione del personale si inseriscono, ma non le retribuzioni, che sono chiaramente un costo sostenuto nell'esercizio specifico, il quale si ripete ogni esercizio e fa parte dell'ordinaria gestione aziendale, non potendo quindi comportare alcuna utilità futura.

L'iscrizione in bilancio avviene dal momento in cui si generano i primi ricavi a cui questi costi sono correlati ed inizia l'ammortamento che come detto sopra può essere di 5 anni.

Interessante anche l'approfondimento proposto da PwC ed altri autori, nella settima edizione della guida operativa: "Principi Contabili Internazionali": "Si precisa, comunque, che i costi relativi all'ampliamento dimensionale di reparti produttivi, impianti, sedi e stabilimenti, o il potenziamento degli impianti e dei macchinari devono essere imputati alle relative voci delle immobilizzazioni materiali".

La valutazione di questa voce di stato patrimoniale, o per meglio dire sotto-voce, avviene al costo, in linea con il principio di prudenza e con quello di rappresentazione veritiera e corretta.

Il costo può riferirsi a quello di acquisto, oppure a quello di produzione nel caso in cui l'immobilizzazione in questione sia prodotta internamente.

Le poste devono essere ammortizzate per un periodo non superiore a 5 anni, utilizzando un metodo a quote costanti, dal momento in cui ha inizio l'attività produttiva, e l'esposizione in bilancio avviene per un valore calcolato al netto dei fondi di ammortamento e delle eventuali svalutazioni.

Prevedere un periodo fisso per l'ammortamento di un'immobilizzazione immateriale, certamente asseconda il principio di prudenza caro all'ordinamento italiano, ma molto poco quello della sostanza e della rappresentazione veritiera e corretta; i beni immateriali infatti dovrebbero avere differenti tempi per apportare valore futuro alla società, ed è per questo che i principi contabili internazionali concedono che l'ammortamento sia calcolato sulla vita utile di un'immobilizzazione immateriale, scelta che certamente concede un'elevata discrezionalità ma che si sposa maggiormente con la natura intangibile e varia di queste attività.

Il nostro ordinamento, ed in particolare l'organismo di contabilità, soccorre la necessità di maggiore flessibilità, consentendo, nel caso in cui il valore recuperabile fosse minore del valore di iscrizione, di svalutare l'immobilizzazione, iscrivendo nel conto economico alla voce: B. 10.c) l'importo di cui si compone la sopra citata svalutazione.

Ovviamente anche il piano di ammortamento subisce delle modifiche, riducendosi di importo, senza andare a modificare quanto già scritto nei bilanci precedenti.

Come è possibile però determinare il valore recuperabile di qualcosa non estrinsecabile dal bilancio? Ebbene questo sarà pari al maggior valore fra il valore equo, ovvero fair value, al quale vengono sottratti i costi di vendita ed il valore d'uso.

Si vede qui la natura aleatoria del bilancio che si affida spesso a valutazioni poco certe e date spesso dal soggettivismo del momento in cui vengono fatte e della persona che le svolge.

Non è possibile alcun ripensamento, i ripristini di valore e le rivalutazioni sono assolutamente vietate dall'OIC. 24, il quale ammette rivalutazioni solo se previste da leggi speciali.

Questa regola appena citata si riferisce quindi anche a tutte le valutazioni successive, non essendo possibile rivalutare alcuna voce, non vi è alcuna differenza fra il valore determinato al momento dell'iscrizione ed i valori successivi al primo negli anni seguenti.

Un'ulteriore precisazione: se un costo è stato inizialmente imputato a conto economico in quanto non ritenuto idoneo alla capitalizzazione, esso non potrà essere successivamente spostato allo stato patrimoniale.

Ogni voce deve essere spiegata ed affrontata in nota integrativa, e, all'occorrenza, nella relazione sulla gestione.

Per i costi di impianto ed ampliamento, la nota integrativa deve citare i criteri di valutazione, le movimentazioni della posta in questione, di cosa sia composta la voce nello specifico, e, in caso di riduzioni di valore, la ragione di tale scelta e l'entità della stessa.

La relazione sulla gestione invece deve riportare gli investimenti effettuati, ed i progetti futuri.

Non troviamo questa voce nel bilancio di Sambonet Paderno Industrie S.p.A, ed è per questo che non troviamo spiegazioni in merito a tali oneri negli allegati.

Costi di ricerca e sviluppo

I costi di ricerca e sviluppo fanno sempre parte della categoria degli oneri pluriennali, e quindi vale quanto è stato detto sopra.

Mi riferisco alla natura di oneri pluriennali, alla loro inseparabilità dal patrimonio aziendale, finanche alla loro utilità futura protratta per più anni e così difficile da dimostrare.

I costi di ricerca e sviluppo si possono dividere in tre categorie:

- RICERCA DI BASE: questa attività ha come obiettivo quello di ricercare nuove fonti di conoscenza, di scoprire nuove formule, nuove leggi naturali. Non hanno uno scopo specifico, ma i risultati ottenuti verranno poi utilizzati per eventuali nuovi prodotti, oppure ignorati del tutto. E' facile qui comprendere come dimostrare l'utilità futura di queste spese, sia praticamente impossibile, rendendole di fatto costi di periodo che confluiscono, per loro natura, al conto economico dell'esercizio in cui sono stati sostenuti.
- RICERCA APPLICATA: questo tipo di ricerca, a differenza della prima, è finalizzata alla realizzazione di nuovi prodotti o processi, ed ha quindi uno scopo utile all'azienda, che può portare benefici economici futuri.

Anche qui però notiamo un certo grado di aleatorietà per questo costo, perché anche se ha uno scopo definito che ha ripercussioni in più anni, non è certo che poi i risultati di questa ricerca diano molti frutti.

Nel bilancio di Sambonet Paderno Industrie S.p.A. non trovo questi costi, ma ce ne sarebbe stata la possibilità; infatti, fino al 2015, sarebbero stati capitalizzabili in stato patrimoniale.

Il 18 agosto 2015, il legislatore, con il nuovo decreto 139/2015, che dovrà essere applicato a partire dal 1 gennaio 2016, elimina questa possibilità.

Questa scelta è dovuta principalmente a due motivi:

- 1) Un avvicinamento agli IAS, in questo caso specifico allo IAS 38, che sconsiglia vivamente la capitalizzazione di attività generate internamente e che propone una separazione netta fra attività di ricerca (non capitalizzabile) ed attività di sviluppo (capitalizzabile).
- 2) Ridurre lo spazio per le manovre di bilancio, dal momento che il legislatore si è accorto che questa voce di stato patrimoniale veniva usata principalmente da aziende in perdita.

Quindi, dal prossimo anno, verranno eliminati dal bilancio i costi di ricerca non ancora ammortizzati, lasciando però la questione un po' aperta sulla contropartita.

Infatti il costo residuo dovrebbe essere spostato nella sezione straordinaria del conto economico, la quale però, sempre per effetto dello stesso decreto scomparirà.

L'ipotesi più probabile è che l'importo corrispondente andrà riclassificato a riserva del patrimonio netto, facendo sì che non comporti un'incidenza sul patrimonio netto.

Questo costituirebbe una vera e propria novità per il nostro ordinamento, avvicinandoci ai principi contabili internazionali.

- SVILUPPO: fase nella quale le conoscenze derivanti dalla ricerca vengono applicate per la realizzazione di nuovi prodotti, servizi, o processi produttivi.

Questi costi sono capitalizzabili a stato patrimoniale, se però rispettano alcune condizioni:

- Gli investimenti sostenuti per la realizzazione di prodotti o processi, devono essere definiti, identificabili e misurabili; ossia devono essere realmente e direttamente correlati a ciò per cui sono stati sostenuti.
- Il progetto al quale si riferiscono queste spese, deve essere tecnicamente realizzabile. Questo significa che l'impresa deve disporre di risorse sufficienti ed idonee alla realizzazione dello scopo prefissato. Tutto questo anche al fine della dimostrazione dei benefici economici futuri, condizio sine qua non per la capitalizzazione. Ovviamente oltre ad essere realizzabile, ci deve essere la volontà dell'impresa poi di disporre di questo nuovo prodotto.
- Ultimo ma non meno importante la fattibilità economica dell'intera operazione. I costi di sviluppo, e tutti quelli legati al nuovo progetto, devono essere recuperabili, se questo non è probabile, allora questi non possono essere considerati un'immobilizzazione e dunque una fonte di reddito, ma si riveleranno essere solo un costo di periodo. Questa valutazione andrà svolta tenendo sempre come riferimento il principio di prudenza, e quindi dovrà essere decisamente realistica. Una buona idea non fruttava denaro senza un'adeguata struttura produttiva alle spalle ed adeguate risorse; quindi se queste condizioni non dovessero esistere, il costo in questione non è comunque capitalizzabile.

I costi di sviluppo devono essere contabilizzati al costo, che può essere un semplice prezzo di acquisto se l'attività proviene da una commissione esterna, oppure la somma dei costi diretti ed indiretti se è stata generata internamente, ed includeranno quindi gli stipendi, i costi di materiali e servizi necessari, ed anche eventuali oneri finanziari.

L'esposizione in bilancio è sempre al netto dei fondi di ammortamento ed eventuali svalutazioni, che come scritto sopra si rilevano quando il valore di iscrizione è maggiore del valore recuperabile. Naturalmente resta valido il divieto del ripristino di valore.

Molto interessante la nuova regola proposta dal nuovo decreto 139/2015, riguardante l'ammortamento; infatti dal primo gennaio 2016, i costi di sviluppo potranno essere ammortizzati secondo la loro vita utile.

Si tratta di una decisione che segna nuovamente una svolta, si sceglie quindi di avvicinarsi all'interpretazione proposta dagli IFRS/IAS, i quali sicuramente non ammettono la capitalizzazione di oneri pluriennali, e che però, non concepiscono un periodo di ammortamento rigido per un qualcosa di intangibile, per un bene non materiale, per un valore positivo frutto di un'interpretazione umana.

Naturalmente però questa valutazione arbitraria non è un obbligo, infatti il legislatore stabilisce chiaramente che in caso non sia possibile stimare quale sia la vita utile, il periodo di ammortamento resta 5 anni.

Gli allegati al bilancio devono ovviamente riportare diverse analisi e spiegazioni in merito a questa voce; in particolare la nota integrativa riporterà le stesse informazioni già citate per i costi di impianto e ampliamento, quindi: i movimenti delle immobilizzazioni, i criteri di valutazione, la composizione della voce, la misura ed il motivo di una eventuale riduzione di valore.

La relazione sulla gestione invece deve riguardare ed indicare le attività effettivamente svolte, in riferimento ai nuovi prodotti e progetti, ignorando le informazioni su valutazione e contabilizzazione.

Quelle fornite dalla relazione sulla gestione non sono informazioni che ripetono quelle della nota integrativa, perché si concentrano maggiormente sulle scelte di carattere operativo, più che sulle scelte riguardanti la contabilità delle operazioni.

Naturalmente conoscendo il campo di attività di Sambonet, mi è parso stranissimo non trovare questa voce in bilancio, la ricerca deve essere parte integrante della sua attività, fondamentale per proporre ai clienti prodotti sempre più innovativi dal punto di vista tecnico e di design.

La relazione sulla gestione del 2015 in particolare specifica che:

“Sambonet Paderno Industrie S.p.A. svolge costantemente attività di ricerca e sviluppo, volta all’innovazione ed alla realizzazione di nuove linee e nuovi prodotti, internamente attraverso il proprio personale dipendente ed esternamente tramite consulenti specializzati ed importanti designer.”

Allora forse gli amministratori hanno reputato una scelta più corretta imputare queste spese a conto economico, una scelta a mio avviso più corretta, data la volatilità, e la scarsa stabilità di un’idea, soggetta a continui cambiamenti per soddisfare un pubblico che difficilmente si accontenta.

Costi Di Pubblicità

I costi di pubblicità sono oneri pluriennali assimilabili ai costi di ricerca e sviluppo in quanto funzionali al lancio di nuovi prodotti.

Fino al 31/12/2015, tali costi erano iscrivibili nelle immobilizzazioni immateriali, solo qualora avessero presentato carattere straordinario, ovvero, avessero accompagnato un nuovo investimento, ed avessero portato quindi poi benefici economici futuri di una certa entità.

I costi invece di carattere ordinario, sostenuti per pubblicizzare i prodotti esistenti, e mantenerne quindi il valore commerciale, devono essere imputati a conto economico.

Naturalmente gli IAS vietano la capitalizzazione di questo investimento, i benefici economici futuri che apporta sono troppo aleatori, difficilissimi da stimare, e quindi come quasi tutti gli oneri pluriennali, sono classificati dalla prassi internazionale come costi di periodo.

Dal primo gennaio 2016, la politica italiana riguardante il bilancio segue la filosofia internazionale, ed il nuovo decreto 139/2015, ancora una volta vieta la capitalizzazione di un costo che di fatto porta benefici quasi esclusivamente nel periodo in cui viene sostenuto.

Le motivazioni sono analoghe a quelle dei costi di ricerca applicata, quindi la difficile dimostrabilità di ricavi futuri, ed invece la facile esecuzione di manovre di bilancio.

I costi di pubblicità che al momento di redazione del bilancio 2016 sono ancora da ammortizzare, verranno del tutto eliminati, e la contropartita più probabile è ancora una volta la riserva del patrimonio netto.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

Abbandono ora il mondo degli oneri pluriennali, ed entro in quello delle vere e proprie immobilizzazioni immateriali o “Immobilizzazioni immateriali in senso stretto”, definizione che si applica a tutte le categorie restanti con esclusione dell'avviamento, che costituisce una categoria sui generis.

Siamo ora in presenza di veri e propri “beni”, quindi di un qualcosa che certamente ha natura intangibile, ma il cui valore è molto tangibile; infatti diritti di brevetto, diritti di utilizzazione delle opere di ingegno, concessioni, licenze, marchi e via dicendo, sono separabili dal complesso aziendale, sono alienabili, ed hanno quindi un valore esterno, un valore di mercato.

Il trattamento contabile di queste attività, è molto simile a quello delle immobilizzazioni materiali, perché ne condividono l'aspetto più importante: quello della trasferibilità, come scritto sopra, e dunque quello della possibilità di attribuire ad esse un valore non dovuto solo al sostenimento di un costo ma ad una possibile vendita esterna.

I beni materiali in generale, possono essere iscritti nelle immobilizzazioni solo se soddisfano determinate condizioni:

1. Sono identificabili singolarmente;
2. È possibile stimarne il costo con un alto grado di attendibilità;

I diritti di brevetto industriale, si definiscono beni immateriali perché sono rappresentati da diritti giuridici, individuabili ed identificabili, che garantiscono l'esclusività dei benefici economici, spesso pluriennali, derivanti dallo sfruttamento di un'invenzione.

Detta innovazione, deve avere delle caratteristiche precise, quali:

- Novità ed originalità
- Liceità
- Riproducibilità

Queste attività, possono essere possedute sia a titolo di proprietà, sia come licenza, e comprendono, per fare qualche esempio, brevetti industriali, brevetti per modelli di utilità e disegno ornamentale, oppure anche un software applicativo, a condizione che questo sia posseduto a titolo di proprietà, a titolo di licenza d'uso indeterminata, o come prodotto ad uso interno tutelato.

Il valore di iscrizione di tale voce può essere: il costo di acquisto, che comprende il prezzo della transazione maggiorato degli oneri accessori, oppure, se si tratta di un bene generato internamente, il costo di produzione, ottenuto dalla capitalizzazione di tutti i costi sostenuti per realizzare il brevetto.

L'esposizione in bilancio deve avvenire come sempre al netto di ammortamenti e svalutazioni; ma questa volta non abbiamo un periodo certo e definito per l'ammortamento.

I benefici economici futuri di queste immobilizzazioni, non dipendono dalla velocità di obsolescenza delle stesse, ma dalla durata legale del brevetto.

Quindi, esporremo la posta in bilancio calcolando un periodo di ammortamento che deve essere il minore tra la durata legale del brevetto ed il periodo durante il quale il brevetto apporta utilità all'impresa.

In ogni caso, Il valore di iscrizione scelto non può essere superiore a quello recuperabile in caso di cessione del diritto sul mercato.

Come per tutte le immobilizzazioni immateriali trattate fino a questo momento, è possibile operare una svalutazione iscrivendo il valore in conto economico.

Naturalmente non verrà operato mai alcun ripristino di valore.

Prima di affrontare le informazioni da inserire nella nota integrativa desidero verificare che cosa si trova nella nota integrativa di Sambonet Paderno Industrie S.p.A.

Infatti la società presenta in bilancio la sottovoce: diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; ed è proprio questo il primo argomento affrontato dalla nota integrativa.

Inizialmente viene affrontato il criterio di valutazione adottato; si legge che le immobilizzazioni immateriali:

“sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli eventuali oneri accessori, al netto delle quote di ammortamento maturate”.

Poi il testo segue facendo riferimento a ciò di cui è composta la voce in bilancio, e si dice che essa riguarda il software acquisito in licenza d'uso o in proprietà.

Viene specificata l'aliquota di ammortamento utilizzata ed inoltre specificate le voci di costo, ammortamento e valore netto, suddivise per valore di inizio esercizio, variazioni nell'esercizio e valore di fine esercizio.

Il principio contabile OIC 24, e l'articolo 2427, precisano infatti che occorre indicare nella nota integrativa:

*“I criteri di valutazione; I movimenti delle immobilizzazioni; la composizione della voce; la misura e le ragioni delle riduzioni di valore, il prospetto delle eventuali rivalutazioni.” *⁴*

Passando ora ad analizzare più da vicino i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, facenti sempre parte di questa voce di bilancio, si può notare che sono anch'essi rappresentati da diritti tutelati dalla legge.

La differenza con le opere di brevetto industriale è che queste sono di natura creativa, e derivano quindi dalla letteratura, dalla musica, dall'arte e così via.

Si tratta di tutte quelle opere oggetto di diritti d'autore.

Stessi criteri nominati sopra per la contabilizzazione; il criterio del costo resta sempre principe e si divide come di consueto in costo di acquisto e costo di produzione.

La solita esposizione al netto dei fondi di ammortamento per questa voce, con l'unica differenza, rispetto a quanto indicato sopra, riguardo la determinazione dell'ammortamento.

Questo infatti verrà calcolato sulla base della residua possibilità di utilizzazione dell'opera stessa.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Continuo la mia analisi di beni immateriali la cui utilità ed il cui valore sono ancora rappresentati da diritti legislativi; e tratterò brevemente queste attività, perché non presenti nel bilancio che sto analizzando e quindi di scarso interesse per questa tesi.

Le concessioni e licenze sono diritti identificabili ed individuabili (e per questo capitalizzabili), che provengono generalmente dalla pubblica amministrazione e riguardano concessioni di utilizzo di beni appartenenti agli stessi enti concedenti.

La valutazione avviene al costo di acquisto, per un importo pari a quanto pagato all'ente pubblico per ottenere la concessione; in alternativa si può utilizzare il costo di produzione sommando i costi interni e diretti finalizzati all'ottenimento della concessione.

Il periodo di ammortamento è calcolato in base alla durata della concessione oppure se questa è più breve, alla residua possibilità di utilizzazione.

Per le svalutazioni di valore, vale quanto detto fino ad ora per le precedenti poste analizzate, e lo stesso può dirsi per le informazioni da inserire in nota integrativa e nella relazione sulla gestione, che ricordo deve esplicitare gli investimenti effettuati ed i programmi per il futuro.

Passando all'analisi dei marchi, si può iniziare con il considerare che, indubbiamente è riconosciuta una tutela giuridica, ma si tratta in questo caso di una immobilizzazione che nonostante la sua natura immateriale possiede un lato tangibile; il marchio infatti è un segno distintivo dell'azienda, è un elemento con una forma ed una definizione propria, immaginabile e rappresentabile.

Un marchio è iscrivibile nell'attivo dello stato patrimoniale se rispetta i requisiti di novità, capacità distintiva, e liceità.⁵

⁴ Quagli A., 01/2016, “Bilancio E Principi Contabili”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

⁵ Quagli A., 01/2016, “Bilancio E Principi Contabili”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

I marchi che troviamo tra le immobilizzazioni possono essere prodotti all'interno dell'impresa e quindi ideati internamente, oppure acquisiti all'esterno; trattandosi di immobilizzazioni separabili dal patrimonio dell'impresa.

Proprio grazie a questa doppia provenienza il costo può essere quello di acquisto o quello di produzione sostenuto per la ricerca di un marchio apprezzabile.

Molto particolare è il calcolo del periodo d'ammortamento, dove a mio parere si raggiunge l'apice di perfezione per quanto riguarda la rappresentazione veritiera e corretta.

Funzione di un marchio è infatti quella di rappresentare non solo la società ma soprattutto i prodotti ed i servizi da questa forniti, ed è proprio il periodo di sopravvivenza di questi ultimi quello che fa riferimento per il calcolo dell'ammortamento.

Questo lasso di tempo però, per andare incontro all'altro principio fondamentale del bilancio: la prudenza, non può superare quello di tutela legale stabilito in sede di registrazione del marchio.

L'avviamento

L'avviamento, non è presente nel bilancio di Sambonet Paderno Industrie S.p.A, ma è una delle voci più importanti del bilancio e sicuramente tra le più discusse.

E' disciplinato in primis dal codice civile all'articolo 2426, p. to 6⁶, e dall'OIC 24, mentre all'interno dei principi contabili internazionali, è affrontato dallo IAS 36, dal 38 e dall'IFRS 3, di cui parlerò in seguito.

L'avviamento costituisce una voce a sé stante, perché anche se rientra tra gli oneri pluriennali, è iscrivibile solo se è acquisito a titolo oneroso, e quindi può essere separato del complesso aziendale. Non sempre l'avviamento viene acquisito a titolo oneroso, si tratta infatti di un maggior valore che può anche essere prodotto internamente; si pensi ad una società che si costituisce ed in breve tempo aumenta il suo valore grazie alla sua capacità di fare impresa.

Definire l'avviamento è impresa assai ardua, inizierò quindi con la definizione fornita da "Bilancio e Principi Contabili – 2016 – a cura di Alberto Quagli":

"esso rappresenta l'attitudine di un'azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria"

Potendo descrivere l'avviamento con una formula matematica si potrebbe dire che esso è pari a:

$W - K > 0 = \text{AVVIAMENTO}$

Dove W è il capitale economico: il valore del capitale netto tenendo però in considerazione la capacità dell'azienda di produrre reddito.

In termini matematici W è dato dal rapporto tra il reddito medio normale atteso ed il tasso di capitalizzazione.

⁶ Art. 2426 c.c. punto 6: "l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.

Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;"

K è il capitale di funzionamento, quindi il valore del capitale netto dopo aver rettificato i valori contabili delle attività e delle passività.

In altre parole l'equazione sopra esposta rappresenta la differenza tra il valore dell'azienda che tiene conto della sua capacità di creare ricchezza e dunque anche gli elementi extra contabili, ed il valore corrente del complesso degli elementi che costituiscono il suo patrimonio.

Se la differenza fra questi due valori è positiva, siamo in presenza di avviamento.

Questo valore positivo non è quindi costituito da beni identificabili, deriva da tante caratteristiche positive dell'azienda che la rendono capace di creare un valore aggiunto: si pensi all'organizzazione, alle competenze del personale, alle tecnologie in possesso dell'impresa, alla qualità dei prodotti offerti ed anche magari alla correttezza del suo posizionamento sul mercato.

Come già accennato sopra, l'avviamento è capitalizzabile a condizioni ben precise:

- Deve essere acquisito a titolo oneroso, ovvero deve derivare da un'operazione societaria, che può essere l'acquisto di azienda, il conferimento d'azienda, una fusione o una scissione;
- Deve avere un valore quantificabile, incluso in quanto pagato;
- Deve avere un'utilità differita nel tempo, al fine di garantire futuri benefici economici all'impresa;
- Deve essere soddisfatto altresì il principio della recuperabilità del costo, ovvero deve dimostrarsi che non si sia in presenza di un cattivo affare;
- L'articolo 2426, specifica inoltre che per iscrivere l'avviamento nello stato patrimoniale è necessario il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, il quale deve verificare l'esistenza delle condizioni sopra esposte;

Il valore di iscrizione in bilancio corrisponde essenzialmente alla sua definizione, perché è uguale alla differenza fra il costo di acquisto dell'azienda, meno il valore corrente tutti gli elementi patrimoniali.

Troviamo anche per questa voce un'esposizione in bilancio al netto di ammortamenti e svalutazioni, due poste che in questo caso meritano un'attenzione particolare.

Fino al 31 dicembre 2015, il periodo di ammortamento era fissato in cinque anni prolungabile sino ad un periodo massimo di vent'anni; oggi, ed in particolare dal 1 gennaio 2016, il D.Lgs 139/2015, prevede che l'ammortamento venga calcolato sulla base della vita utile dell'avviamento, consentendo, qualora non fosse possibile stimare tale valore con certezza, un periodo fisso non superiore a 10 anni.

Una libertà ed è una responsabilità concessa alle aziende che ancora una volta si propone di andare incontro alla prassi internazionale, una scelta che se vista singolarmente può apparire contrastante con il principio prudenziale, ma da valutare invece unitamente a quanto prevede il nuovo OIC 9: ovvero il test di "impairment" in presenza di perdita di valore.

Quindi al termine di ogni esercizio il valore dell'avviamento viene confrontato con il valore dei benefici futuri che ci si aspetta e, se risulterà minore si procederà ad una svalutazione.

Dal prossimo anno, la parte di avviamento già ammortizzata in ciascun bilancio non potrà più essere recuperata, e chi presenta un avviamento iscritto prima di quest'anno ancora da ammortizzare, potrà scegliere se conservare il periodo di ammortamento precedentemente definito oppure stabilire una vita utile più ampia.

Naturalmente tutte queste informazioni, quali criteri di valutazione, movimenti delle immobilizzazioni, composizione della voce, riduzioni di valore, vanno elencate nella nota integrativa.

Immobilizzazioni in corso e acconti

Riserverò a questa voce di bilancio una brevissima trattazione, citandola in questa tesi solo per spirito di completezza.

Le immobilizzazioni immateriali in corso sono costituite dai costi per progetti non ancora giunti al termine, quindi non sono riferibili a beni di cui si ha la piena titolarità del diritto.

Gli acconti invece riguardano anticipi erogati verso i fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali.

La valutazione avviene come sempre al costo, costo che non deve essere ammortizzato fino a quando il progetto non sia giunto a completezza.

Alla fine dell'esercizio è importante verificare che questi acconti e queste porzioni di immobilizzazioni abbiano prospettive di utilizzazione economica, e quindi di portare benefici futuri all'azienda; perché in caso contrario devono essere imputati a conto economico.

Altre immobilizzazioni immateriali

Questa è una categoria residuale nella quale confluiscono tutte quelle voci che non hanno trovato una collocazione nel rigido schema previsto dal codice civile italiano.

Mi limiterò in questa sede ad analizzare ciò che la società Sambonet Paderno Industrie S.p.A. ha inserito nel suo bilancio, a titolo esemplificativo.

In nota integrativa si legge che:

“la voce altre immobilizzazioni immateriali è costituita dalle spese di manutenzione straordinaria ed ammodernamento, sostenute sui beni di terzi”

“tali costi sono ammortizzati a quota costante, in base alla residua durata del contratto d'affitto degli immobili per cui interventi sono stati realizzati.

Per la determinazione del periodo di ammortamento, considerata la tipologia di lavori effettuati, si è tenuto conto del periodo di rinnovo della locazione.”.

2.2) Le immobilizzazioni immateriali secondo i principi contabili internazionali

Il secondo bilancio analizzato in questa tesi è quello di Bialetti Industrie S.p.A., e trovo anche in questa situazione contabile la voce delle immobilizzazioni immateriali.

Tale posta è espressa nel suo valore complessivo, senza la previsione di sotto voci di alcun genere.

Il bilancio riporta però il numero delle “note al bilancio”, e andando a leggere nel punto corrispondente ritrovo, oltre che varie informazioni sulla valutazione, anche una certa divisione in categorie; trovo infatti:

- L'avviamento;
- Diritti di brevetto industriale diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- Concessione, licenze, marchi diritti simili;
- Costi di ricerca e sviluppo;

Il tutto seguito da un paragrafo sulle perdite di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Proseguendo alla nota otto indicata in bilancio, trovo la tabella dettagliata della movimentazione di tutte le voci effettivamente incluse nelle immobilizzazioni immateriali; un elenco di voci in effetti molto simile a quello affrontato dal codice civile italiano.

Naturalmente per ogni categoria viene espresso il valore iniziale, il valore dell'ammortamento, ed il valore netto.

Si evince allora, che le informazioni fornite dai due bilanci nel loro complesso sono molto simili, se non identiche, cambia solo la modalità di lettura dei due, infatti, se quello redatto con i principi italiani è rivolto a tutti gli utilizzatori nel loro complesso, e quindi alla totalità degli stakeholder, quello redatto secondo la prassi internazionale è rivolto agli investitori esperti e dunque interessati al dato sintetico e perfettamente abili nella lettura delle note al bilancio.

Ma procediamo con ordine:

Le attività immateriali sono disciplinate dal principio contabile internazionale numero 38, in vigore dal 1 luglio 1999.

Questo principio fornisce a chi redige il bilancio le regole per la contabilizzazione delle attività immateriali che non sono già oggetto di altri principi contabili internazionali; infatti se esiste un altro principio contabile che tratta un'attività immateriale, è quello stesso principio a dover essere applicato.

Inoltre lo IAS 38, precisa che alcune attività immateriali potrebbero comprendere una parte materiale, si pensi al CD utilizzato per contenere un software; in questo caso saranno gli amministratori a valutare quale sia la natura prevalente nell'attività, ed a decidere quindi se quel bene sia da contabilizzare seguendo lo IAS 38 o lo IAS 16.

Per questo principio contabile

“un’attività immateriale è un’attività non monetaria, identificabile priva di consistenza fisica”⁷

Un’attività può essere acquistata, o generata internamente, può avere vita utile definita o indefinita. Emerge subito la prima differenza con i principi contabili nazionali, l’Italia infatti non prevede il concetto di attività a vita utile indefinita, dove la vita utile è:

“il periodo di tempo nel quale ci si attende che un’attività sia utilizzata dall’impresa”⁸

Sicuramente la prassi nazionale è dedicata al principio di prudenza; ma nonostante questo, si è visto dalla trattazione svolta sopra che con il nuovo decreto legislativo di quest’anno, sono stati fatti notevoli passi avanti.

Lo IAS 38, Stabilisce quattro condizioni fondamentali per la capitalizzazione di un’attività:

- 1) Autonomia identificabilità: un’attività immateriale è identificabile se è separabile o comunque scorporabile dal patrimonio dell’impresa, ossia deve poter essere ceduta all’esterno; poter essere affittata o scambiata.
Il bene in oggetto potrebbe anche non essere separabile dal complesso aziendale, ma derivare da diritti legali o contrattuali che permettano però di identificare l’attività intangibile.
Questa regola anche al fine di distinguere l’attività immateriale dall’avviamento.
- 2) Benefici economici futuri: deve essere altamente probabile che l’impresa usufruirà di benefici economici futuri dall’utilizzo dell’attività, benefici che possono manifestarsi in maggiori ricavi di vendita dei prodotti o dei servizi, ma anche in risparmi di costi, o ancora altri benefici che rendano l’impresa maggiormente competitiva.
Questa valutazione viene fatta al momento della rilevazione iniziale, sulla base delle informazioni disponibili e quindi richiede una stima da parte degli amministratori delle condizioni economiche future durante la vita dell’attività.
- 3) Attendibilità: il valore dell’asset deve poter essere misurato con relativa certezza;
- 4) Controllo: l’impresa deve poter ottenere i benefici economici futuri generati dall’immobilizzazione in questione e deve poter negare tali benefici a terzi, deve cioè possedere il controllo dell’immobilizzazione, che spesso è difficile da ottenere senza diritti legali.

La regola generale prevista dal principio contabile per la valutazione, impone di iscrivere le immobilizzazioni al costo, valore che, nel caso in cui l’asset sia acquisito separatamente, è di facile determinazione: infatti esso include il prezzo di acquisto maggiorato di tutti quei costi sostenuti direttamente o indirettamente per l’acquisizione: per esempio imposte, dazi, spese legali e onorari professionali.

Se però l’attività in questione è acquisita in modo differente, la situazione risulta essere con più complicata.

Per esempio un’immobilizzazione immateriale potrebbe essere acquisita scambiando strumenti finanziari rappresentativi del patrimonio, in questo caso il costo sostenuto sarà pari al fair value

⁷ Pwc, 04/2015, “Principi Contabili Internazionali”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

⁸ Pwc, 04/2015, “Principi Contabili Internazionali”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

dello strumento finanziario scambiato, oppure un bene immateriale può essere acquisito tramite un'aggregazione aziendale, e quindi non avere un suo valore proprio separato. In questo caso il suo valore sarà pari al fair value calcolato alla data di acquisto.

Recentemente l'IFRS 3, ha stabilito che è possibile rilevare qualsiasi bene intangibile purché sia separabile dall'avviamento.

Il modo più corretto di determinare il fair value, è sicuramente quello di prendere come riferimento i prezzi scambiati in un mercato attivo, e più precisamente il prezzo di offerta.

Nel caso in cui tale prezzo non sia disponibile, si prende a riferimento il prezzo più recente cambiato per una transazione simile, a condizioni di mercato simili.

Nel caso in cui non esista un mercato attivo, si cerca di stimare il prezzo che due parti interessate, ben informate e indipendenti fra loro, avrebbero pagato per la transazione.⁹

Naturalmente, le attività immateriali possono essere generate internamente oltre che acquisite all'esterno, e su questo fronte, il principio contabile internazionale 38 limita parecchio la loro capitalizzazione; questo fondamentalmente per due motivi:

- 1) Per prima cosa è molto difficile verificare l'esistenza di benefici economici futuri di un bene prodotto internamente, e che quindi non è stato acquisito a condizioni di mercato;
- 2) La seconda ragione è legata alla difficoltà di valutare in modo attendibile il costo di tale attività;

Così, anche la prassi internazionale vieta la capitalizzazione dell'avviamento generato internamente, insieme a tutta la macro categoria degli oneri pluriennali che, per lo IAS 38, non sono mai capitalizzabili in quanto non ottemperano al requisito di generare futuri benefici economici.

Interessante sottolineare che per la prassi internazionale, quest'ultimo aspetto è l'elemento chiave per inserire una posta nell'attivo fisso dello stato patrimoniale, mentre elemento essenziale per i principi contabili nazionali è che il bene non esaurisca la propria utilità all'interno di un singolo esercizio; due concetti apparentemente identici ma sostanzialmente abbastanza differenti.

L'unico costo che forse fa eccezione è quello per lo sviluppo.

Lo IAS 38, opera una netta divisione tra fase di ricerca fase di sviluppo.

La fase di ricerca è considerata un costo di periodo, e quindi da imputare al conto economico nel momento in cui viene sostenuto; alcuni esempi di questa attività sono per esempio l'indagine, la valutazione, la selezione finale, la ricerca di materiali innovativi, così come di prodotti, di processi, di servizi, la scoperta, l'applicazione di nuove formule la progettazione in generale.

I benefici economici futuri derivanti da queste attività, hanno carattere eccessivamente aleatorio, potrebbero anche non sussistere, e per questo manca il requisito fondamentale per la capitalizzazione.

I costi di sviluppo devono, e quindi sussiste un obbligo, essere iscritti tra le attività immateriali, nel caso in cui soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) Il bene o il servizio progettato in questa fase è tecnicamente fattibile, ed al completamento dell'attività di sviluppo sarà disponibile per l'uso o la vendita;

⁹ IFRS 13 – "Fair Value Measurement"

- 2) Deve esserci l'intenzione da parte dell'impresa di completare l'attività al fine appunto di utilizzarla o venderla sul mercato;
- 3) Oltre all'esistenza molto probabile di futuri benefici economici, è necessario anche provare questa tesi, dimostrando l'esistenza di un mercato attivo per quel bene o quel servizio, oppure dimostrare l'utilità interna dell'oggetto della fase di sviluppo per la società;
- 4) Occorre altresì dimostrare la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo, per portare a termine l'attività oggetto della fase di sviluppo.
- 5) Deve essere possibile determinare in modo abbastanza certo il costo dell'attività immateriale oggetto dell'analisi.

Relativamente al punto cinque, lo IAS 38 viene in aiuto, perché analizza la modalità di determinazione del costo di un'attività immateriale generata internamente come in questo caso è quella di sviluppo.

È necessario tenere in considerazione la somma di tutti i costi sostenuti a partire dal momento in cui l'attività presa ad oggetto soddisfa i requisiti stabiliti dallo stesso principio.

I costi che erano stati precedentemente imputati a conto economico non sono più capitalizzabili, anche se appartengono alla stessa voce di bilancio.

In questo ci si ritrova anche con i principi contabili nazionali.

I costi sostenuti da tenere in considerazione sono quelli direttamente attribuibili per produrre e preparare l'attività oggetto del momento di sviluppo, operando questa valutazione in modo ragionevole e coerente.

Per citare qualche esempio posso includere il costo dei materiali, il costo del personale direttamente impiegato per generare quel bene o quel servizio, nonché le spese di carattere più generale ma che possono essere collegate in modo sempre ragionevole e coerente a quell'attività.

Da escludere invece sono quei costi che probabilmente verrebbero sostenuti in ogni caso e che non sono direttamente attribuibili a quell'attività: per esempio i costi di amministrazione, le spese generali, i costi di vendita, o ancora i costi per inefficienza.

Ritornando ad un'ottica più generale, si può dire che le immobilizzazioni materiali per i principi contabili internazionali, devono essere inizialmente iscritte al costo, al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

Un costo che solitamente è pari al prezzo di acquisto sul mercato, ma che nel caso di un bene prodotto internamente come i costi di sviluppo di cui si è parlato sopra, è pari alla somma delle spese sostenute per produrre direttamente quel bene.

Molto più interessante è la valutazione che avviene successivamente a quella iniziale, e quindi negli anni successivi.

È possibile in questo frangente utilizzare due differenti trattamenti contabili:

- 1) Il modello del costo: l'attività immateriale viene espressa ancora una volta al costo iniziale meno l'ammortamento accumulato ed al netto anche di eventuali perdite di valore.

- 2) Il modello della rideterminazione del valore: secondo questo metodo il valore da utilizzare è quello del fair value¹⁰ dell'attività sempre al netto di ammortamenti e svalutazioni.

Rideterminazione del valore significa proprio che il fair value viene rideterminato ogni anno ed è il valore quindi di mercato corrispondente alla data in cui avviene la rivalutazione. Questo metodo valutativo è utilizzabile solo previa esistenza di alcune condizioni: sicuramente è necessario che esista un mercato attivo per reperire il valore da utilizzare a riferimento.

Questa prima condizione è abbastanza restrittiva perché è difficile che le attività immateriali possano essere quotate sul mercato attivo.

Inoltre l'esistenza di un mercato attivo prevede che i prodotti scambiati siano omogenei a quelli oggetto della valutazione, che le parti contrattuali possono essere reperite in qualunque momento, e che i prezzi di scambio siano pubblici.

Nel caso in cui si scelga di utilizzare questo modello, si deve tenere presente che il principio contabile, vieta espressamente la rivalutazione di attività immateriali che non erano precedentemente state scritte come attività; infatti non è consentito contabilizzare inizialmente un'attività per un valore superiore al costo.

Affronterò fra poche righe il tema dell'ammortamento, particolarmente interessante per questi principi contabili, ma nello specifico, è importante puntualizzare che se un'attività immateriale viene rivalutata, gli ammortamenti accumulati fino a quel momento, devono essere o ricalcolati in base al nuovo valore attribuito all'attività, oppure eliminati per poi ricalcolare nuovamente l'importo netto sulla base del valore rivalutato.

Quando si ridetermina il fair value di un'attività, il suo valore contabile può aumentare o diminuire; nel caso in cui aumenti l'incremento che deriva deve essere portato nella sezione delle altre componenti del conto economico complessivo, se invece il valore contabile diminuisce, la svalutazione deve essere contabilizzata in conto economico.

Molto importante infine sottolineare che se si opta per questo metodo, esso deve essere esteso a tutte le attività immateriali della stessa classe, eccetto il caso in cui non sia disponibile un mercato attivo per queste attività; in questo caso le attività che non presentano un mercato attivo, devono essere esposte al costo iniziale al netto di ammortamenti ed eventuali svalutazioni.

Il calcolo dell'ammortamento dipende dalla vita utile dell'attività in questione; infatti i principi contabili internazionali distinguono le immobilizzazioni immateriali in attività a vita utile finita ed attività a vita utile indefinita.

- Attività a vita utile definita: per queste voci dell'attivo, è possibile stabilire un limite temporale oltre il quale queste non generano più benefici economici per l'impresa; per questo il loro valore ammortizzabili deve essere calcolato sulla base di un criterio sistematico tenendo come periodo di riferimento la vita utile.

Il periodo di ammortamento ha inizio nel momento in cui l'attività è disponibile per l'uso, e cessa nel momento in cui l'attività viene classificata come: "posseduta per la vendita".¹¹

LO IAS 38, lascia una certa libertà riguardo il metodo di ammortamento da seguire, il quale

¹⁰ IFRS 13 – "Fair Value Measurement"

¹¹ IFRS 5: "Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate".

deve necessariamente riflettere l'andamento dei benefici economici futuri forniti dall'attività immateriale; è possibile quindi utilizzare vari metodi, per esempio il metodo a quote costanti, il metodo decrescente, il metodo per unità prodotta; l'essenziale è che ogni periodo si resti fedeli al metodo scelto, in modo da garantire alla contabilità una coerenza di fondo. Nel caso in cui non si riuscisse a determinare questo andamento, è necessario utilizzare il metodo a quote costanti.

Il valore sul quale calcolare l'ammortamento è determinato al netto del suo valore residuo, che solitamente si considera pari a zero, a meno che non ci sia già un accordo con una terza parte per l'acquisto dell'attività oppure non ci sia un mercato attivo nel quale poter determinare il valore residuo.

- Attività a vita utile indefinita:

”Un’attività immateriale deve essere considerata dall’entità con una vita utile indefinita quando, sulla base di un’analisi dei fattori rilevanti, non vi è un limite prevedibile all’esercizio fino al quale si prevede che l’attività generi flussi finanziari netti in entrata.”¹²

Questo tipo di attività non è soggetto al processo di ammortamento, ma si utilizza il così detto “Test di Impairment”, ovvero si verifica se l'attività abbia subito una riduzione durevole di valore operando un confronto fra il suo valore iscritto in bilancio ed il suo valore recuperabile.

Questa test deve essere svolto almeno annualmente, o comunque quando vi sia il sospetto che un asset abbia subito una perdita di valore.

L'attività verrà così scritta al suo nuovo valore.

¹² Pwc, 04/2015, “Principi Contabili Internazionali”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

2.3.) Considerazioni conclusive

Termina qui la mia trattazione sulle immobilizzazioni immateriali, un'analisi che ha evidenziato come il nostro ordinamento sia unico nel suo genere; ma di come esso protenda con il passare del tempo e l'aggiornarsi delle normative verso i principi contabili internazionali.

Un orientamento giustificato non solo dal desiderio di integrazione dei principi di redazione del bilancio nei vari paesi, ma anche dal fatto che sovente i principi emanati dallo IASB, colgono meglio la natura profonda delle varie poste di bilancio.

Ci sono fra i due bilanci analizzati in questo paragrafo molte similitudini anche grazie al nuovo decreto legislativo 139 del 2015; ed inizio dalla meno rilevante che riguarda l'esposizione in bilancio: se infatti ad un primo sguardo la forma del bilancio sembra molto diversa, andando ad analizzare le note di Bialetti Industrie S.p.a. si evince come i conti siano sostanzialmente gli stessi.

Passando ad analogie più significative si nota come la totale avversione della normativa internazionale verso la capitalizzazione degli oneri pluriennali, con l'eccezione dei costi di sviluppo, abbia investito in parte la normativa nazionale con il divieto a partire dal 1 gennaio 2016 di capitalizzare i costi di pubblicità ed i costi di ricerca applicata.

Con il nuovo decreto legislativo abbiamo visto comparire nel bilancio il concetto di "vita utile". Nonostante la preferenza ancora dell'ammortamento calcolato su un periodo fisso prestabilito, viene data la facoltà di ammortizzare i costi di sviluppo secondo la loro vita utile, e così anche l'avviamento.

Resta invece prerogativa dei soli principi contabili internazionali la "vita utile indefinita", un concetto che si sposa bene con le immobilizzazioni immateriali, ma non ancora accettato dalla normativa italiana.

Regina incontrastata delle differenze è quella della valutazione al costo contrariamente a quella del fair value.

Se infatti vedremo sicuramente degli avvicinamenti in questa direzione per quanto riguarda le immobilizzazioni finanziarie, la valutazione delle poste di bilancio al valore equo, resta appannaggio della normativa internazionale, unitamente alla possibilità di revisionare l'ammontare della valutazione attraverso il così detto "test di impairment".

Viene da chiedersi che cosa freni il nostro legislatore ad andare verso questo metodo di valutazione che rispecchia maggiormente la reale condizione del mercato; la risposta potrebbe essere l'importanza data dal codice civile al principio della prudenza, quel valore che certamente possiede il pregio di tutelare gli interessi dei molti utilizzatori del bilancio che hanno il diritto di non farsi illusioni su finti maggior valori realizzati dall'azienda, anche a scapito di un valore attribuito alle poste non perfettamente concordante con quello di mercato.

CAPITOLO 3: LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

3.1) Le immobilizzazioni materiali secondo i principi contabili nazionali.

Nel nostro ordinamento, le immobilizzazioni materiali sono disciplinate dal codice civile e nello specifico all'articolo 2426 e dall'OIC 16.

Ritroviamo questa voce in entrambi i bilanci analizzati, si trova sempre nelle immobilizzazioni, e quindi nell'attivo dello stato patrimoniale, attivo fisso se parliamo in termini di classificazione finanziaria, ma la ritroviamo in ordine differente.

Cominciando, come sempre, dal bilancio di Sambonet Paderno Industrie S.p.A., noto che sono presenti diverse sotto voci: nello specifico il codice civile all'articolo 2424, divide le immobilizzazioni materiali in cinque sotto categorie:

- Terreni e fabbricati;
- Impianti e macchinari;
- Attrezzature industriali e commerciali;
- Altri beni;
- Immobilizzazioni in corso e acconti;

Prima di procedere con l'analisi delle singole voci, è importante identificare cosa si intenda per immobilizzazioni materiali:

“si considerano immobilizzazioni materiali i beni durevolmente impiegati nell'attività di impresa. Affinché si possa parlare di immobilizzazioni è necessario che il bene abbiano utilità pluriennale tale da poter concorrere alla formazione del risultato economico di più esercizi.”¹³

Per classificare quindi un bene nell'attivo dello stato patrimoniale, secondo l'OIC 16, non è rilevante la sua natura, ovvero la sua forma materiale, tangibile, ma è importante la sua destinazione.

Infatti in base alla decisione dell'organo amministrativo, un bene può essere iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale come nell'attivo circolante nel caso in cui dovesse essere destinato alla vendita e comunque sussistano le seguenti condizioni:

- 1) La prima condizione per iscrivere un bene nell'attivo circolante, ed in questo caso nel magazzino, è che questo deve essere:

¹³ Fondazione Accademia Romana Di Ragioneria Giorgio Giuliomaria, anno 2015, “Nota Operativa n. 5/2015, Oggetto: Le Immobilizzazioni Materiali: Definizione, Classificazione, E Scritture Contabili Alla Luce Dei Nuovi Principi Contabili”.

” vendibile nelle condizioni in cui si trova, senza la necessità di effettuare modifiche tali da differirne nell’alienazione.”¹⁴

- 2) La seconda condizione è che la possibilità di vendere il bene sia parecchio probabile, in base alla situazione del mercato, ai prezzi ed alle iniziative che si intraprendono per la vendita.
- 3) Terza condizione è che la vendita deve essere prevista nel breve periodo.

Quindi, è possibile inserire nell’attivo circolante anche i cespiti obsoleti, non più utilizzati o utilizzabili, e che quindi verranno ceduti all’esterno.

Per utilizzare una definizione vicina ai principi contabili internazionali, si può dire che un bene viene comunque spostato nell’attivo circolante quando non è più in grado di portare all’azienda benefici economici futuri.

Si rileva inoltre che rispetto ai principi internazionali, le regole contabili italiane forniscono l’obbligo di una descrizione più analitica, che prevede al suo interno anche la categoria degli immobili civili, la quale non è prevista nelle immobilizzazioni materiali redatte secondo i principi contabili internazionali.

Il momento della rilevazione iniziale, anch’esso di carattere generale, vale per tutte le categorie sopra citate.

La data a partire dalla quale è possibile iscrivere un bene nell’attivo dello stato patrimoniale è quella in cui avviene il trasferimento della proprietà, ovvero nel momento in cui l’azienda ottiene il controllo del bene e ne può disporre come meglio crede.

Alcune altre volte, rileva il momento in cui all’azienda vengono trasferiti i rischi del bene in questione, si pensi ai beni acquisiti con riserva di proprietà oppure alle immobilizzazioni acquistate in leasing, ed iscritte in bilancio secondo il metodo finanziario.

Nonostante questa possibilità, è comunque vietato iscrivere come immobilizzazioni beni che al momento attuale si trovano soggetti a contratti preliminari, compromessi, o promesse di vendita.

¹⁴ Fondazione Accademia Romana Di Ragioneria Giorgio Giuliomaria, anno 2015, “Nota Operativa n. 5/2015, Oggetto: Le Immobilizzazioni Materiali: Definizione, Classificazione, E Scritture Contabili Alla Luce Dei Nuovi Principi Contabili”.

Terreni e fabbricati

Si distinguono in:

- Terreni: questi possono essere di diversi tipi, possono essere ad uso agricolo, ad uso estrattivo, utilizzati per cave, oppure terreni edificabili sui quali sono costruiti dei fabbricati;
- Fabbricati civili: sono quei fabbricati che vengono acquistati come investimenti privati, oppure come investimenti strumentali, per esempio le abitazioni riservate al personale, e quindi incluse nella componente retributiva;
- Fabbricati industriali: tutti quegli immobili, piuttosto che depositi, utile alla produzione della società, come anche alle attività amministrative e commerciali;
- Le costruzioni leggere: si tratta di tutte quelle componenti accessorie ai fabbricati o ai terreni sopra nominati, per esempio baracche, tettoie, eccetera.

Il valore d'iscrizione in bilancio, è analogo per tutte le categorie comprese nelle immobilizzazioni materiali; ed è pari al valore originario.

Questo può essere pari al costo di acquisto nel caso di acquisizione all'esterno, o al costo di produzione nel caso di costruzione interna.¹⁵

Il costo di acquisto nello specifico è pari al prezzo della fattura pagata al netto di sconti Iva, con l'aggiunta degli oneri accessori. (OIC 16).

Questo importo deve prevedere tutti i costi sostenuti per acquisire il cespite e posizionarlo nel luogo ad esso dedicato, e nelle condizioni che gli consentano di produrre benefici per l'impresa.

Il costo quindi, deve comprendere tutti gli oneri accessori da sostenere affinché il cespite possa essere effettivamente utilizzato dall'impresa e successivamente smantellato ripristinando l'ambiente iniziale.

Se però questi costi accessori di smantellamento sono previsti al momento dell'acquisizione del cespite, devono essere inseriti in un fondo rischi a titolo di stima; è questo infatti ciò che prevede il principio contabile OIC 19, che prevede un accantonamento a fondo rischio quando si verifica un evento certo che genera una passività potenziale.

L'OIC 16, definisce i beni autoprodotti dall'impresa come: "costruzioni in economia"; questi vanno valutati al costo di produzione che include tutti i costi diretti, come per esempio la manodopera, il materiale utilizzato, le spese di progettazione, I costi di acquisto delle forniture acquisite all'esterno, ed una quota di spese generali di fabbricazione sostenute nel momento in cui il cespite viene prodotto dall'azienda: si pensi per esempio alla manodopera in diretta, agli ammortamenti eccetera. Naturalmente questi obblighi sussistono nel momento in cui non esiste un mercato per il bene prodotto, come avviene più frequentemente; però, nel caso in cui il cespite prodotto fosse anche

¹⁵ Art. 2426 punto 1: *"le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;"*

disponibile sul mercato, la valutazione si effettua al minor valore fra il prezzo di mercato e del costo sostenuto.

I principi contabili sia nazionali che internazionali, sono spesso in evoluzione, e nello specifico l'OIC 16 nella sua ultima versione, prevede che possono essere inclusi nel valore di capitalizzazione anche gli oneri finanziari che sono stati sostenuti durante la costruzione dei beni.

Questo è possibile se vengono rispettate determinate condizioni:¹⁶

- 1) Gli oneri devono essere effettivamente sostenuti e non possono comportare l'iscrizione del bene ad un valore superiore a quello recuperabile mediante l'utilizzo.
- 2) La capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa se i fondi sono presi in prestito specificatamente per la costruzione del bene.
Se si utilizzano invece fondi non specifici, l'onere capitalizzabile dovrà essere opportunamente stimato applicando un tasso di capitalizzazione corrispondente alla media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti in essere durante l'esercizio.
- 3) I beni richiedono un periodo di costruzione significativo.
- 4) La capitalizzazione degli oneri finanziari dovrà chiaramente essere applicata in modo costante nel tempo.

Come regola generale, che vale anche per i principi contabili internazionali, i costi di natura straordinaria, quindi per esempio calamità naturali, incendi, scioperi, non sono includibili nella computazione del valore o del costo.

Un caso particolare che non viene affrontato dagli IAS, è quello delle immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito; anche queste vengono iscritte nell'attivo patrimoniale nel momento in cui l'azienda acquisisce la proprietà di tali beni, e quindi il controllo delle stesse.

Nel caso in cui questo non fosse ancora avvenuto, tali cespiti devono essere iscritti fra i conti d'ordine.

Il valore delle immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito è pari al valore di mercato stimabile per queste ultime, al quale si aggiungeranno i costi sostenuti o da sostenere per inserirle nel processo produttivo.

Gli IAS non affrontano neppure il caso dei rinnovamenti; infatti se un impianto viene sostituito, secondo l'OIC 16, è necessario iscrivere nell'attivo fisso dello stato patrimoniale il costo del nuovo impianto al netto del valore contabile del vecchio cespite, registrando nel conto economico un eventuale minusvalenza.

La sezione del conto economico da utilizzare per questa voce, secondo l'OIC 1, è quella compresa nella gestione operativa, in quanto tali oneri non sono di natura straordinaria.

L'oggetto del rinnovo può essere anche solo una parte del cespite, ed allora in questo caso il costo sostenuto qualora avesse lo scopo di mantenere la funzionalità originaria del bene, deve essere

¹⁶ Fondazione Accademia Romana Di Ragioneria Giorgio Giuliomaria, anno 2015, "Nota Operativa n. 5/2015, Oggetto: Le Immobilizzazioni Materiali: Definizione, Classificazione, E Scritture Contabili Alla Luce Dei Nuovi Principi Contabili".

iscritto a conto economico fra le spese di manutenzione ordinaria, qualora invece fosse una componente di miglioramento delle prestazioni del bene, tale costo andrà iscritto fra i costi di ampliamento e miglioramento.

Concludo la trattazione riguardante la prima valutazione in bilancio con una novità presente a partire dal 2014, che riguarda proprio i terreni.

Nel caso in cui un terreno includa un fabbricato costruito su di esso, è obbligatorio scorporare i due valori, in quanto i terreni, dal momento che non esauriscono mai la loro vita utile, non sono ammortizzabili, mentre i fabbricati lo sono.

I metodi di valutazione affrontati in questa tesi per le immobilizzazioni materiali, sono gli unici accettati dai principi contabili nazionali; infatti l'OIC 16 non ammette la rivalutazione dei cespiti se non prevista da leggi speciali, e comunque tale rivalutazione non può mai superare il valore d'uso dell'immobilizzazione stessa.

Nel caso in cui una legge speciale consenta la rivalutazione di un'immobilizzazione, la sua iscrizione in bilancio sarà analoga a quella prevista dalla prassi internazionale, infatti la rivalutazione si colloca in un'apposita riserva del patrimonio netto, senza transitare dal conto economico.

Quanto detto fino a questo momento si riferisce al valore lordo delle immobilizzazioni materiali, le quali però vanno iscritte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento ed eventuali svalutazioni.

L'ammortamento¹⁷, secondo l'OIC 16, è:

*“la ripartizione del costo di un'immobilizzazione materiale tra gli esercizi della sua stimata vita utile”.*¹⁸

Non si tratta quindi di un procedimento di valutazione, è un procedimento contabile, che prevede il calcolo di un ammortamento nel pieno rispetto del principio di bilancio del quadro fedele, non utilizzabile per operare politiche di bilancio.

Il metodo utilizzato deve essere sistematico, la quota calcolata per ogni esercizio deve rispecchiare la residua possibilità di utilizzo del bene.

Oltre ad essere sistematico, il metodo di calcolo può essere a quote costanti, a quote decrescenti oppure a quote variabili; tuttavia il primo metodo è sicuramente quello consigliato dalla prassi nazionale.

Il valore da prendere a riferimento quando si calcola l'ammortamento è quello del costo, calcolato come trattato sopra, al netto però del valore residuo che si stima avrà l'immobilizzazione al termine della sua vita utile.

Tale valutazione deve essere aggiornata con costanza, è stimata ogni volta che si calcola l'ammortamento in base ai reali prezzi di mercato, al netto delle spese di rimozione.

Altra definizione del valore recuperabile, può essere pari al valore equo (fair value) meno i costi di

¹⁷ Art. 2426 punto 2 c.c.: *“il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilita' di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;”*

¹⁸ Pwc, 04/2015, “Principi Contabili Internazionali”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

vendita o al suo valore d'uso.¹⁹

Detto questo, il valore a cui si scrive un'immobilizzazione materiale non può mai eccedere il suo valore recuperabile.

L'intero concetto di ammortamento si appoggia su quello di vita utile, perché è su questo periodo che le quote di ammortamento vengono calcolate;

e se gli IAS, forniscono una chiara identificazione di questo arco temporale, in Italia la “vita utile” viene assimilata e confusa con la “vita economica”.

Come si vedrà dall'analisi dei principi contabili internazionali, questi due periodi sono chiaramente diversi, perché il primo si riferisce alla capacità del cespite di portare benefici economici all'impresa, e dunque un valore aggiunto, la vita economica si riferisce al periodo in cui il cespite è funzionante ed in grado di produrre; ma non è assolutamente certo che quello che produce costituisca un valore aggiunto per l'impresa.

¹⁹ Quagli A., 01/2016, “Bilancio E Principi Contabili”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

Dovendo però attenerci a quanto stabiliscono i nostri principi contabili, si può dire che la vita utile, o vita economica del bene deve essere stimata operando determinate considerazioni:

- È necessario ipotizzare la velocità del deterioramento fisico del bene;
- Quanto questo bene si utilizzi;
- Il calcolo verrà operato anche grazie al confronto con la durata economica dei cespiti posseduti in passato dall'impresa ed in generale con cespiti appartenenti allo stesso settore industriale;
- Ci si può avvalere di perizie tecniche;
- Da considerare anche l'obsolescenza sia del cespite, sia dei prodotti che genera, obsolescenza da non intendersi come deterioramento fisico, ma dovuta ai cambiamenti delle tecnologie, all'avanzamento della ricerca, e quindi delle esigenze del mercato;
- Se esista una correlazione con altri cespiti;
- I piani aziendali previsti per sostituire cespiti;
- I fattori ambientali;
- Le condizioni di utilizzo del bene;
- Le politiche adottate dall'azienda per la manutenzione e la riparazione dei cespiti;
- Eventuali fattori economici legali che limitano l'utilizzo del cespite;

Naturalmente il calcolo della vita utile, è comunque derivante da una stima, per questo l'OIC16, sancisce che il piano di ammortamento debba prevedere un riesame svolto con una certa costanza, al fine di verificare che non ci siano state delle stime riguardanti la possibilità di utilizzazione nel tempo.

Oggetto di aggiornamenti e modifiche può essere sia il periodo di ammortamento, sia il metodo di ammortamento, e quindi cambiamenti rispettivamente delle stime o dei criteri di valutazione.

Nel caso in cui la durata della vita utile di un bene subisca una variazione, a tale data, l'ammortamento deve essere ripartito sulla vita utile ricalcolata e tale scelta deve essere argomentata e motivata nella nota integrativa.

Il piano di ammortamento viene anche ricalcolato nel momento in cui il periodo della vita utile si modifica in seguito a delle migliorie apportate al cespite oggetto della valutazione.

Nel caso in cui, gli amministratori, ritengano opportuno modificare il metodo del calcolo dell'ammortamento, e quindi passare per esempio da un criterio a quote costanti ad uno a quote decrescenti, la modifica in questione opera esclusivamente a partire dall'anno in corso, e varrà per i periodi futuri; ma il metodo utilizzato negli esercizi precedenti rimarrà il medesimo.

Naturalmente queste modifiche devono essere effettuate al fine di fornire una rappresentazione della situazione contabile veritiera e corretta, e dunque i motivi che hanno indotto tale scelta di

modifica del metodo di ammortamento, devono essere esaurientemente esplicitati nella nota integrativa.

Per quanto riguarda le svalutazioni, il nostro codice civile all'articolo 2426, punto 3, è abbastanza esaustivo:

” l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.”

Dall'articolo si evince chiaramente perché il valore a cui sono iscritte le immobilizzazioni materiali non può mai essere superiore al valore recuperabile, il quale è pari al maggiore tra il suo valore di mercato al netto dei costi di vendita, ed il valore d'uso.

Se quindi questo avviene, è necessario rilevare contabilmente una svalutazione che sarà inclusa nel valore netto presente in stato patrimoniale, e un fondo svalutazione impianti e macchinari.

In Italia oltre che dal codice civile, la svalutazione viene affrontata dall'OIC 9.

Questa voce di bilancio, o meglio sotto voce, non è presente nel bilancio di Sambonet Paderno Industrie S.p.A, e quindi non troviamo nessuna informazione inerente a terreni e fabbricati nella nota integrativa del bilancio 2015; procederò quindi ad elencare ciò che il nostro codice civile ed i principi contabili nazionali richiedono in questa sede, considerando sempre che le stesse informazioni valgono anche per le altre categorie che citerò di seguito:

” Nella nota integrativa è necessario presentare:

- I criteri applicati nella valutazione;*
- I movimenti della voce;*
- Il prospetto delle rivalutazioni;*
- La misura e le ragioni delle riduzioni di valore apportate;*
- Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria;*
- Informazioni circa l'eventuale incompatibilità e l'adattamento della voce dell'esercizio precedente che non sia confrontabile con quella dell'esercizio di riferimento (oppure l'impossibilità di questo);*
- L'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo patrimoniale, distintamente per voce;*
- Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale;*
- Le motivazioni di eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati;”²⁰*

Concludo con la relazione sulla gestione che deve esporre gli investimenti effettuati e le operazioni svolte nell'esercizio.

²⁰ Quagli A., 01/2016, “Bilancio E Principi Contabili”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

Impianti e Macchinari

Proseguo la descrizione delle immobilizzazioni materiali con la seconda sottovoce presente nello schema stabilito dal codice civile, considerando che tutto quanto detto sull'esposizione in bilancio, sulla valutazione delle poste, sulla svalutazione e sull'ammortamento resta valido anche per questa voce, senza che si richieda una ripetizione.

Questa sezione del bilancio presenta al suo interno:

- Impianti generici: impianti, non legati all'attività produttiva dell'impresa, ma che riguardano tutti gli impianti accessori che si rendono necessari in generale all'attività: per esempio gli impianti di riscaldamento e condizionamento, piuttosto che gli impianti di allarme;
- Impianti specifici: si tratta di tutti gli impianti utili e funzionali per lo svolgimento dell'attività core dell'impresa;
- Altri impianti;
- Macchinari automatici: quindi quei macchinari che svolgono la loro attività senza l'ausilio di personale;
- Macchinari non automatici: quei macchinari per cui si richiede il lavoro manuale;

I bilanci riclassificati e depositati nel 2016, non registreranno particolari novità rispetto a quelli precedenti riguardo questa voce, ma a quanto detto fino a questo momento è possibile aggiungere che i cespiti momentaneamente non utilizzati vengono comunque ammortizzati eccetto il caso in cui essi non vengano adoperati per un considerevole periodo di tempo oppure non siano obsoleti o da alienare; L'OIC 16, infatti sancisce che i cespiti destinati all'alienazione devono essere iscritti nell'attivo circolante dello stato patrimoniale e valutati al minore tra il costo e il valore di realizzazione, nel rispetto del principio di prudenza.

Inoltre nel caso in cui alcune componenti di cespiti avessero una vita utile di durata inferiore al macchinario stesso considerato nel suo complesso, l'ammortamento di tali elementi accessori viene calcolato separatamente a meno che la cosa non sia fisicamente praticabile. (OIC16).

Sambonet Paderno Industrie S.p.A., essendo un'impresa commerciale, e che quindi che produce dei beni tangibili, presenta in corrispondenza di questa voce un valore abbastanza alto.

Colpisce subito la prima riga riguardante le immobilizzazioni materiali presente in nota integrativa, questa recita:

“Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione, aumentato delle rivalutazioni monetarie effettuate in conformità alle leggi emanate in materia.”

Quindi, troviamo sicuramente il criterio di valutazione, seguito dalle rivalutazioni ammesse per leggi speciali; una particolarità rara da trovare in un bilancio.

Le leggi investono non solo i cespiti appartenenti a questa voce, ma anche le seguenti, e sono riepilogate in una tabella, che vado a riportare qui sotto:

Descrizione	Costo	Rivalutazioni	Rivalutazioni	Rivalutazioni	Rivalutazioni	Immobilizzi
Immobilizzi	Storico	ex L.72/83	prec.incorp.	ex L.342/00	ex L.350/03	Lordi
	31.12.15		'88 e '90	ex L.448/01	ex L.266/05	rivalutati
Impianti Generici	6.828.525					6.828.525
Impianti Specifici e Macchinari	8.955.799	62.680	100.348	1.479.133	230.050	10.828.008
Forni	10.700					10.700
Impianti Ecologici	437.953					437.953
Totale Impianti e Macchinari	16.232.977	62.680	100.348	1.479.133	230.050	18.105.186
Attrezzatura Varia e Minuta	625.411	436	42.608	233.880	102.991	1.005.325
Stampi	1.089.730	4.751	911.546	2.511.920	2.230.504	6.748.452
Totale Attrezz. Ind.li e Comm. li	1.715.141	5.188	954.154	2.745.800	2.333.495	7.753.778
Mobili e Macchine Ord. Ufficio	439.389					439.389
Macchine Ufficio Elettroniche	1.385.594					1.385.594
Attrezzatura Palestra	37.850					37.850
Arredi	409.726					409.726
Autoveicoli da Trasporto	1.150.335				4.600	1.154.935
Autovetture	695.126					695.126
Totale Altri beni	4.118.021				4.600	4.122.621
TOTALE	22.066.139	67.867	1.054.502	4.224.932	2.568.145	29.981.585

Le altre informazioni che fornisce la nota integrativa della società riguardano il metodo dell'ammortamento, in questo caso è stato scelto un metodo sistematico e costante, utilizzando aliquote calcolate sulla base della vita tecnico economica stimata dei cespiti.

Si specifica inoltre che i costi per le migliorie, sono imputati a stato patrimoniale, come incremento del valore dei beni nel momento in cui producano reali effetti positivi sulla produttività e sul valore futuro.

Come per le immobilizzazioni immateriali sopra trattate, è poi presente una tabella dettagliata che riporta le valutazioni iniziali con tutte le varie variazioni sino ad arrivare al valore effettivamente esposto in bilancio.

Anche questa tabella affronta tutti i tipi presenti di immobilizzazioni materiali, ed a differenza di quanto operato sopra, decido di riportarla in questa tesi per la sua completezza e chiarezza, e quindi per fornire un esempio di come una nota integrativa dovrebbe essere, dal momento che io stessa, durante il mio periodo di tirocinio presso uno studio di commercialisti, mi rendo ogni giorno più conto di come nella prassi le note integrative dei bilanci vengano di fatto trascurate.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	16.095.756	1.669.618	3.868.310	-	21.633.684
Rivalutazioni	1.872.210	6.038.636	4.600	-	7.915.446
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(16.474.657)	(7.600.349)	(2.999.869)	-	(27.074.875)
Valore di bilancio	1.493.309	107.905	873.041	-	2.474.255
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	289.769	49.024	542.280	152.500	1.033.573
Riclassifiche (del valore di bilancio)	-	-	-	-	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	(3.095)	0	(29.908)	-	(33.003)
Ammortamento dell'esercizio	(415.297)	(61.046)	(365.603)	-	(841.946)
Totale variazioni	(128.623)	(12.022)	146.769	152.500	158.624
Valore di fine esercizio					
Costo	18.105.185	7.753.777	4.122.621	152.500	30.134.083
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(16.740.499)	(7.657.894)	(3.102.812)	-	(27.501.205)
Valore di bilancio	1.364.686	95.883	1.019.809	152.500	2.632.878

Figura 7: “Movimenti delle immobilizzazioni materiali di Sambonet Paderno Industrie S.p.a.”,
Fonte: Bilancio di esercizio al 31/12/2015, approvato il 29/04/2016.

Attrezzature industriali e commerciali

Terzo conto delle immobilizzazioni materiali, esso comprende esclusivamente due categorie di beni:

- Attrezzature: costituita da strumenti usati annualmente che servono per lo svolgimento di un'attività oppure per far funzionare un bene più complesso, un esempio possono essere gli attrezzi da laboratorio o l'attrezzatura commerciale.
- Attrezzatura varia: questi attrezzi sono legati al processo produttivo o commerciale dell'impresa, ovvero completano le capacità funzionali di impianti e macchinari.

L'unica curiosità su questa voce, la fornisce il decreto 139/2015, il quale ha eliminato il punto 12 dell'articolo 2426:

“le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e completamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempre che non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.”

Questa è una deroga riguardante i criteri di valutazione di carattere specifico, la quale però è poco significativa dal momento che fra i postulati di bilancio è stata introdotta la possibilità per le società di derogare ai criteri di valutazione limitatamente alle voci il cui importo sia di fatto irrilevante.

Altri beni

Le categorie comprese in questa voce sono:

- I mobili;
- Le macchine d'ufficio;
- Gli automezzi;
- Gli imballaggi da riutilizzare;
- I beni gratuitamente devolvibili;

Di fatto, essendo questa una categoria residuale, è possibile che molte voci che non trovano una loro collocazione possono essere iscritte in questa sezione; nella nota integrativa del bilancio di Sambonet Paderno Industrie S.p.A. trovo fra gli altri beni attrezzature da palestra e autoveicoli da trasporto.

Questo è indice del fatto che anche leggendo attentamente una nota integrativa ben redatta, è possibile scoprire molto delle varie iniziative adottate da un'impresa.

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Troviamo in questa voce le immobilizzazioni materiali ancora in corso di realizzazione e gli anticipi erogati ai fornitori per l'acquisto dei vari cespiti, i quali saranno iscritti alla voce B.II. dello stato patrimoniale: "Immobilizzazioni materiali", mentre il conto in questione trova posto alla voce B.II.5 dello stato patrimoniale.

Interessante notare che nel caso in cui il bilancio fosse predisposto in forma abbreviata, questi conti sarebbero esposti cumulativamente tra le immobilizzazioni materiali.

Il metodo di valutazione di queste voci è quello rigorosamente del costo storico, e non si prevede alcun ammortamento fino a quando l'immobilizzazione non sia stata ultimata oppure completamente acquistata.

Infatti mi ricordo che una delle condizioni per iscrivere un bene in stato patrimoniale è poter beneficiare dell'ammortamento ed averne il completo possesso e controllo; un'altra condizione è che il cespite in questione porti benefici economici futuri all'impresa.

Anche se le immobilizzazioni in corso di realizzazione e gli acconti non rappresentano beni finiti, essi per essere iscritti all'attivo dello stato patrimoniale devono comunque avere prospettive di utilizzazione economica; perché in caso contrario si dovrebbero imputare a conto economico.

Nella nota integrativa, è necessario fornire riguardo queste poste, le informazioni richieste dall'articolo 2427, in parte già citate sopra: i criteri applicati nella valutazione, i movimenti della voce, l'entità ed i motivi di eventuali riduzioni di valore, e secondo l'articolo 2423-ter comma 5, bisogna trattare anche l'eventuale incompatibilità della voce dell'esercizio precedente che non sia confrontabile con quella dell'esercizio di riferimento.

3.2.) Le immobilizzazioni materiali secondo i principi contabili internazionali

Il principio contabile internazionale che disciplina le immobilizzazioni immateriali è lo IAS16: “immobili, impianti e macchinari”, redatto nel marzo del 1982, ed entrato in vigore il 1 gennaio 1983.

Il testo dello IAS16, è stato revisionato diverse volte, nel dicembre del 1993, e poi ancora nel dicembre 2003, recepito poi dal Reg. (CE) del 29 dicembre 2004, numero 2238/ 2004.

Anche questo principio internazionale analizzato, stabilisce subito che esso serve per contabilizzare immobili, impianti e macchinari, a meno che questi non siano già disciplinati da un altro principio. Infatti questo non si applica alle attività biologiche, ai diritti minerari o di sfruttamento di risorse naturali in genere, ed anche agli investimenti immobiliari, disciplinati dallo IAS40, e che invece rientrano nel principio contabile italiano.

Ecco la definizione che lo IAS16 dà degli elementi appartenenti a questa voce:

“Gli immobili, impianti e macchinari sono beni posseduti dall’impresa per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni e servizi, per affittarli ad altri o per scopi amministrativi e che ci si attende siano utilizzati per più di un esercizio.”²¹

Come sempre i principi internazionali stabiliscono condizioni e regole ben precise per poter capitalizzare un bene nello stato patrimoniale, nello specifico le immobilizzazioni materiali possono essere capitalizzate se:

- 1) È estremamente probabile che l’impresa godrà dei benefici economici futuri prodotti dal bene;
- 2) Il costo²² del cespite è facile da determinare attendibilmente;

Nel momento in cui un cespite è costituito da più componenti con vita utile differente, i metodi di ammortamento da poter utilizzate per le varie parti saranno diversi, anche al fine di considerare i diversi oneri di sostituzione che si sosterranno durante la vita utile del bene.

Nonostante queste restrizioni, viene precisato che è possibile che alcuni impianti non incrementino direttamente i benefici economici futuri dell’impresa, ma, li incrementino indirettamente perché consentono alla società di realizzare profitti, per esempio garantendo determinate situazioni di sicurezza o di controllo ambientale.

Questi impianti sono quindi comunque capitalizzabili.

²¹ Pwc, 04/2015, “Principi Contabili Internazionali”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

²² “il costo è l’importo monetario (o equivalente), o il fair value di altri corrispettivi dati per acquisire un bene al momento dell’acquisto o della costruzione del bene stesso.” – definizione IAS16, tradotta da: Pwc, 04/2015, “Principi Contabili Internazionali”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

La rilevazione iniziale:

Le immobilizzazioni materiali, vengono iscritte in bilancio nella prima voce delle attività non correnti, e inizialmente vengono rilevate al costo.

Secondo il principio contabile internazionale, il costo è pari al prezzo a cui viene acquistato il bene sul mercato, sommato ai dazi di importazione e a varie tasse di acquisto non recuperabili; sono da aggiungere anche i costi stimati di smantellamento e di rimozione del bene, nonché quelli di bonifica del luogo ad essi deputato, oltre a tutti i costi che si devono sostenere per mettere in funzione il cespite ed utilizzarlo per raggiungere lo scopo deciso dall'impresa.

Riguardo i costi di smantellamento, bonifica e rimozione, essi possono essere computati nel costo iniziale se sono rispettate le condizioni richieste per l'iscrizione delle passività potenziali (IAS37), ed in aggiunta il principio contabile numero 16, specifica che la stima iniziale di questi costi di smantellamento e bonifica, deve essere uguale all'obbligazione che si origina per l'entità quando l'elemento viene acquistato o come conseguenza del suo utilizzo durante un particolare periodo per fini diversi dalla produzione delle scorte di magazzino durante quel periodo.

È possibile inserire tali costi sia inizialmente sia successivamente, ed indipendentemente dal momento di iscrizione, vengono ammortizzati in base alla residua vita utile.

In bilancio risulterà un aumento del valore del bene dovuto a questi costi, un fondo rischi in contropartita.

Nel caso dei terreni, questi costi vengono ammortizzati sulla base della durata dei benefici ottenibili sostenendo tali costi.

In ogni caso la stima iniziale di questi oneri, comprende la somma che si renderà necessaria per estinguere il debito riguardante lo smantellamento della bonifica alla scadenza, attualizzato utilizzando un tasso di interesse appropriato.

Per quanto riguarda i terreni che comprendono un fabbricato, essi come anche previsto dai principi contabili nazionali devono essere contabilmente separati. Se il prezzo del terreno dovesse includere costi di smantellamento, rimozione e ripristino, la parte che riguarda il terreno, sarebbe ammortizzata per il periodo che consente di ottenere benefici derivanti dal sostenimento di tali costi, specie nei casi in cui il terreno abbia una vita utile limitata.²³

Alcuni dei costi da computare nel prezzo iniziale direttamente collegati al valore del cespite, vengono elencati dallo IAS16, e sono:

- 1) I costi sostenuti per portare il cespite nel luogo a lui deputato, e nelle condizioni necessarie perché operi in modo profittevole;
- 2) Le spese sostenute poi per il miglioramento del bene, per la sostituzione di una sua parte o la manutenzione di un suo elemento.

Il principio contabile poi, precisa anche quali costi non è possibile capitalizzare, agendo quindi anche con una prospettiva negativa:

- 1) Non si possono capitalizzare i costi sostenuti per aprire una nuova infrastruttura;
- 2) Le spese che si sostengono per introdurre nel mercato un nuovo prodotto o un nuovo servizio;
- 3) Gli oneri che occorrono per trasferire un business su un nuovo mercato;
- 4) I costi amministrativi e le spese generali;

L'esclusione deriva dal fatto che questi oneri non sono direttamente collegabili al bene, né si rendono necessari per collocare il bene nella sua destinazione.

All'importo così determinato bisogna sottrarre gli sconti commerciali, e sommare gli oneri finanziari presenti in caso di acquisto rateizzato.

Se il bene non viene acquistato sul mercato, ma viene costruito internamente, il costo da prendere a riferimento è lo stesso di un bene acquistato, quindi sarà pari a tutti i costi di produzione dei beni destinati alla vendita, al netto di eventuali profitti interni.

Sono anche da escludere eventuali sprechi di materiale o i costi del lavoro.

²³ Come si evince da questa tesi, le valutazioni possibili successive a quella iniziale concesse dai principi contabili internazionali, sono quella del costo e quella della rideterminazione del valore; allora nel primo caso, se avvengono cambiamenti nella stima effettuata riguardo queste passività, la variazione deve essere rilevata ad incremento o a riduzione del costo dell'attività nell'esercizio, se invece si utilizza il secondo metodo di valutazione ed avviene un cambiamento nella stima effettuata, si opererà una diversa rideterminazione del valore.

Come sancisce l'IFRIC 1 *"cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari"*, le eventuali variazioni della stima di questi costi rilevano a stato patrimoniale solo nel momento in cui l'attività a cui si riferiscono è presente in attivo, se questa ha completato la sua vita utile, tutte le variazioni di stima di costi di smantellamento e bonifica, saranno rilevati nel conto economico dell'anno a cui si riferiscono. – Pwc, 04/2015, "Principi Contabili Internazionali", Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

Se un cespite, piuttosto che un immobile, sono stati ottenuti in seguito ad una permuta, il costo si riferisce al valore di mercato (o fair value) del bene ricevuto, al netto di quanto pagato o ricevuto a titolo di conguaglio.

Secondo lo IAS 16, non è però possibile utilizzare questo metodo in due casi:

- Nel caso in cui la permuta non abbia sostanza commerciale;
- Nel caso in cui né il fair value dell'attività ricevuta, né quello del bene ceduto in cambio, si possono valutare in modo attendibile.

In questi due casi non si utilizzerà il fair value, ma il costo del bene ricevuto, sarà pari al valore contabile del bene ceduto.

È possibile includere nel costo totale anche quello di revisioni e manutenzioni cicliche effettuate sui beni materiali, normalmente da imputare a conto economico, se sono soddisfatte determinate condizioni:

- Il bene è stato contabilizzato ed inizialmente il costo delle revisioni e delle manutenzioni è stato identificato separatamente ed ammortizzato per la quota che rappresentava il consumo nella parte sostituita e ripristinata dalla successiva revisione manutenzione;
- Se è probabile che l'impresa beneficerà economicamente in futuro di queste revisioni e manutenzioni;
- Se il costo di queste operazioni può essere stimato in modo attendibile;

In questi casi la spesa può essere capitalizzata, ma andrà espressa separatamente dal costo del bene.

Ultimo caso particolare affrontato dallo IAS 16, nonché dall'IFRIC 18 maggiormente nello specifico, tratta di quegli immobili impianti e macchinari che vengono trasferiti ad una società dai propri clienti, i quali adottano questa soluzione per poter sfruttare i vantaggi forniti dalla società come per esempio i servizi energetici a miglior costo.

In questo caso è possibile scrivere il bene tra le attività se sono state rispettate le condizioni previste dallo IAS16, ed in particolare la condizione relativa al controllo del bene.

Se le condizioni sussistono il cespite andrà valutato al costo.

Durante la vita utile di un cespite, si possono rendere necessarie delle spese aggiuntive: le cosiddette "*spese incrementative*"; ebbene lo IAS16, sancisce che questi costi devono essere imputati a conto economico, non essendo assolutamente possibile capitalizzare nel costo di un bene già iscritto nelle immobilizzazioni materiali una manutenzione ordinaria.

Proseguendo l'analisi dei criteri di valutazione, dopo la rilevazione iniziale è possibile adottare due strade:

- 1) Si può scegliere il modello del costo: in questo caso anche negli anni successivi i cespiti verranno valutati al costo al netto degli ammortamenti e di eventuali svalutazioni effettuate nonché ripristini di valore;

- 2) Alternativamente è possibile utilizzare il modello, della rideterminazione del valore: in questo caso almeno ogni anno, il cespite viene rivalutato al fine di iscriverlo in bilancio ad un valore pari, o comunque molto simile, al suo valore di mercato o fair value, naturalmente esponendo la posta sempre al netto degli ammortamenti accumulati sino alla data di rivalutazione ed al netto anche di eventuali perdite di valore.

Le rivalutazioni andranno effettuate con una certa regolarità, con cadenza almeno annuale, in modo che il valore iscritto in bilancio rispecchi il più possibile il corrispettivo al quale le attività verrebbero scambiate in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.

Nel caso in cui però il valore dei beni non fosse soggetto ad un'alta volatilità dal punto di vista del valore, non è necessario operare una rivalutazione ogni anno bensì è sufficiente ogni tre o cinque anni.

Nel caso in cui in seguito ad una rivalutazione, risultasse un valore differente rispetto a quello del costo, questa differenza viene imputata in una particolare riserva del patrimonio netto chiamata "altre componenti del conto economico complessivo".

Se poi il valore che emerge dalla rivalutazione è un valore più alto, questo verrà imputato al patrimonio netto come riserva di rivalutazione.

Se di fatto, la rivalutazione fa emergere che il valore corrente è inferiore al valore contabile, la differenza, che ha fondamentalmente natura svalutativa, verrà imputata alla riserva di rivalutazione fino a concorrenza delle precedenti rivalutazioni al netto degli ammortamenti, e per la parte eccedente al conto economico.

Nei principi contabili internazionali, tuttavia è possibile anche fare il procedimento inverso; in altre parole è possibile rivalutare un bene che precedentemente era stato svalutato.

In questo caso il maggior valore segue il procedimento contrario, ovvero verrà imputato al conto economico fino a concorrenza delle svalutazioni precedenti, e per la parte eccedente alla riserva di rivalutazione stato patrimoniale.²⁴

²⁴ La riduzione di valore di un bene, è affrontata nello specifico dallo IAS36: "*riduzione di valore delle attività*". Secondo questo principio contabile quando il valore recuperabile di un'attività è più basso del valore contabile iscritto in bilancio, è necessario procedere ad una svalutazione per perdita di valore.

Per sapere se un cespite ha effettivamente perso di valore bisogna prendere in considerazione alcuni indicatori: è necessario considerare le fonti informative esterne e le fonti informative interne.

Le prime si riferiscono alle condizioni del mercato, quindi ad una riduzione di valore di mercato dovuta però non al semplice trascorrere del tempo, ma ad eventi inaspettati: come cambiamenti nella tecnologia, nella domanda dei consumatori, nell'ambiente economico o nella legislazione.

Ciò che può variare può anche essere il tasso di interesse o un indicatore che misura la redditività degli investimenti, così che l'intero calcolo basato sulla vita utile e sul valore residuo deve essere rieseguito.

Il secondo aspetto da considerare, quello di natura interna, riguarda l'obsolescenza tecnica, o il fatto che l'attività si sia danneggiata, o ancora il fatto che si siano verificati cambiamenti inaspettati nell'impresa senza che siano modificate le condizioni di utilizzo del bene.

Lo stesso principio contabile, precisa che quando si suppone che sia avvenuta una perdita di valore di un'attività, questa potrebbe derivare dal fatto che la vita utile calcolata, il piano di ammortamento, o il valore residuo, necessitano di un controllo.

È quindi necessario operare prima queste verifiche senza procedere immediatamente ad una svalutazione.

Per verificare se esistono i presupposti, e quindi per fare un confronto fra valore contabile e valore recuperabile, si utilizza il cosiddetto "impairment test".

Sempre secondo il principio contabile internazionale numero 16, la riserva di rivalutazione può essere trasferita a quella degli utili portati a nuovo se, il cespite viene dismesso o ceduto.

Questo trasferimento non passa dal conto economico.

Se il cespite viene trasferito solo parzialmente, verrà iscritto alla voce utili portati a nuovo solo parzialmente.

Secondo L'articolo 6, D.LGS. N. 38/2005, questa riserva può essere utilizzata per coprire le perdite di esercizio solo se prima sono state utilizzate le riserve di utili disponibili nella riserva legale.

La riserva legale è una riserva obbligatoria, la quale infatti deve essere poi reintegrata attraverso l'accantonamento degli utili degli esercizi successivi.

Come noto, in Italia questo non è assolutamente possibile: dopo aver effettuato una rivalutazione concessa comunque solo da leggi speciali, questa può essere diminuita solo in presenza di perdite permanenti di valore che verranno imputati a conto economico.

Se la condizione che ha dettato la svalutazione, viene meno, è possibile effettuare un ripristino ma solo fino a concorrenza dell'importo iscritto in conto economico.

In effetti appare evidente come i principi contabili italiani ammettano meno sbalzi di valore, però, a parere di chi scrive, questa limitazione segue una ratio abbastanza convincente: infatti un bene che abbia perso valore a seguito del tempo, è difficile che riacquisti il valore perduto o parte di esso, a meno che non si tratti di un bene intangibile come per esempio può essere un'immobilizzazione finanziaria.

Nel caso in cui si decida di rivalutare un cespite, e quindi dettare questo metodo, tutta la classe di immobili, impianti e macchinari alla quale questa voce appartiene, deve subire la stessa rivalutazione.

Nello stesso momento, siccome il valore cambia, gli ammortamenti dovranno essere ricalcolati in proporzione alla variazione, oppure stornati dal nuovo valore lordo ricalcolato.

Questo modello della rideterminazione del valore, può essere utilizzato solo se il fair value sia attendibilmente misurabile, anche senza l'obbligo della valutazione di un perito professionale.

Vorrei adesso affrontare il tema dell'ammortamento secondo lo IAS16.

L'ammortamento di un cespite deve avvenire in modo sistematico, e deve essere calcolato lungo la vita utile del bene.

L'ammortamento parte quando il cespite è disponibile e pronto all'uso, ovvero quando il management stabilisce che si trova nel luogo idoneo per operare e alle giuste condizioni.

Non viene imposto un particolare criterio di ammortamento, l'importante è che questo rifletta il modo con il quale l'impresa fruisce dei benefici economici portati dal cespite.

Diversi sono i criteri di ammortamento accettati dallo IAS16, da quello a quote costanti, a quello a quote proporzionali, da quello ai valori residui²⁵, a quello a quantità prodotte²⁶; l'importante è che il metodo sia sistematico, che come detto sopra, sia scelto avendo riguardo dei benefici economici futuri, e che venga applicato in ogni esercizio per una questione di continuità e chiarezza e comparabilità degli anni precedenti, a meno che i benefici economici futuri subiscano delle variazioni.

Lo IAS16 stabilisce che almeno ogni sei mesi il criterio di ammortamento venga rivisto, e, nel caso in cui questo cambi, ai sensi dei principi contabili internazionali, esso viene identificato come un cambiamento di stima; infatti la quota di ammortamento dell'esercizio corrente e degli esercizi futuri deve essere modificata.

Secondo lo IAS 8, una variazione di stima non costituisce un componente di reddito straordinario ma un cambiamento di politica contabile, la quale deriverebbe da una decisione dell'organo amministrativo finalizzata a modificare i principi di gruppo o correggere errori di precedenti bilanci da contabilizzare nel conto economico tra le componenti straordinarie.

Naturalmente la quota di ammortamento calcolata ogni anno deve essere contabilizzata a conto economico, andando a ridurre il valore del bene, per rispecchiare il consumo di questo svolto dalla società.

Se il valore del bene risulta superiore a quello contabile, l'ammortamento verrà calcolato ugualmente.

Come abbiamo visto per le immobilizzazioni immateriali, l'ammortamento cessa nel momento in cui il bene viene classificato come destinato alla vendita, oppure quando viene eliminato dallo stato patrimoniale.²⁷

Di conseguenza se un bene non viene utilizzato dall'impresa ma non rispecchia queste due condizioni, viene ammortizzato comunque.

La chiave per calcolare l'ammortamento e per deciderne la durata e quindi l'importo, è sicuramente la vita utile; durante la sua vita, un cespite subisce gli effetti dell'usura fisica e dell'obsolescenza tecnica, fattori che ovviamente comportano una riduzione di produttività e quindi di benefici economici futuri.

Per questo riuscire a valutare la vita utile è un aspetto molto importante e bisognerebbe considerare i seguenti aspetti:

²⁵ Questo metodo di ammortamento viene anche detto ammortamento decrescente: ovvero la quota di ammortamento viene calcolata sul valore netto contabile del cespite, invece che sul costo storico.

²⁶ Il metodo quantità prodotte si basa sull'utilizzo atteso o sulla produzione ottenuta del bene.

²⁷ IFRS 5: "Attività Non Correnti Possedute Per La Vendita E Attività Operative Cessate".

1. L'uso che l'impresa prevede di fare del cespite in questione: esso viene determinato considerando la capacità del bene e la sua produzione fisica;
2. La velocità di deterioramento fisico, il quale sicuramente dipende dall'utilizzo che ne viene fatto, e dalla manutenzione che si prevede di effettuare;
3. La rapidità dell'obsolescenza tecnica, quindi quanto frequentemente avvengono cambiamenti nella tecnologia, miglioramenti nella produzione e nella domanda del mercato; naturalmente questo non dipenderà solamente dal cespite in questione o dalla sua qualità, ma anche dal settore di riferimento.
In questo caso stiamo parlando di un settore che opera nell'ambito dei casalinghi, in particolare di pentole e posate e beni per la cucina: direi che il grado di obsolescenza è medio, perché non siamo né in presenza di un settore ad altissima tecnologia, né però in presenza di un settore dove la ricerca e nuove tecnologie sono del tutto assenti o comunque poco rilevanti.
4. Da considerare poi l'eventuale esistenza di vincoli sia nell'utilizzo del bene sia proprio legali.

Naturalmente per i principi contabili internazionali la vita utile di un bene e la sua vita economica sono due concetti completamente diversi, se un bene può continuare a funzionare e a produrre per un certo numero di anni, non è detto che ciò che produce abbia un effettivo valore di mercato e riesca a produrre valore aggiunto per l'impresa.

Ogni anno, la vita utile di un immobile di un impianto o di un macchinario viene rivista, ed in caso la stima differisca notevolmente da quella fatta inizialmente, deve essere modificata. La modifica della vita utile può dipendere dal fatto che al bene siano state apportate delle migliorie oppure da cambiamenti avvenuti nel mercato, per esempio l'avvento di una nuova tecnologia.

Il valore da ammortizzare, e quindi quello da prendere a riferimento per il calcolo dell'ammortamento, deve essere al netto del valore residuo del bene stesso.²⁸

Tale valore residuo deve essere stimato al momento dell'acquisto e valutato alla chiusura di ogni bilancio.

Nel caso in cui il valore residuo di un'attività cambi, senza risultare però un cambiamento che rifletta una perdita di valore del bene, questo cambiamento viene contabilizzato attraverso l'aggiustamento dei futuri ammortamenti, senza che esso però incida su quelli già calcolati nei periodi precedenti.

Il valore residuo viene stimato tenendo in considerazione il valore recuperabile sul mercato, calcolato ovviamente alla data in cui si fa la stima, per beni con caratteristiche simili che sono stati ceduti anche loro al termine della loro vita utile e che hanno operato in condizioni simili a quelle in cui si prospetta di utilizzare il cespite.

Quando un'immobilizzazione materiale viene ceduta, o quando non genera più futuri benefici economici, questa deve essere stornata dallo stato patrimoniale.

²⁸ "valore residuo: secondo lo IAS16, è la stima dell'ammontare che l'impresa otterrebbe in quel momento dalla cessione di un'attività dopo aver dedotto i costi di cessione, in condizioni di vita utile simile a quelle che si attende al termine della sua vita utile" - Pwc, 04/2015, "Principi Contabili Internazionali", Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

Le eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla vendita o dallo smobilizzo del cespite, che si generano a seguito della differenza fra il corrispettivo ricevuto e il valore contabile del bene, devono essere contabilizzate nel conto economico.

Per quanto riguarda i terreni, secondo lo IASB, hanno vita utile indefinita, e quindi non devono essere ammortizzati; i fabbricati invece che insistono su tali beni, vengono normalmente ammortizzati.

Terreni ed edifici, sono quindi trattati separatamente anche se vengono acquistati insieme; se il valore di un terreno aumenta, la vita utile del fabbricato costruito su di esso non subisce modifiche.

In Italia i principi contabili non differiscono tanto dallo IAS16, perché prevedono lo scorporo del valore del fabbricato da quello del terreno.

Bialetti industrie S.p.A., mostra la voce delle immobilizzazioni materiali con un' importo sicuramente cospicuo data la natura del settore, ma non particolarmente significativo rispetto ad altre voci, e si nota che rispetto al 2014, c'è stato un calo delle immobilizzazioni materiali di quasi 2 milioni.

In nota integrativa, vengono fornite diverse specifiche:

- Per prima cosa naturalmente viene affrontato il metodo di valutazione, in questo caso avviene al costo, con la specifica di cosa include la spesa calcolata, restando però in termini vaghi, senza scendere nel dettaglio di quello che riguarda la società.
Interessante la citazione del criterio del “component approach”, ovvero il principio per il quale ogni componente di un cespite può essere valutata autonomamente, con una propria vita utile.
- Seguono poi le informazioni sull'ammortamento, il criterio utilizzato è quello a quote costanti, ed è fornita una tabella nella quale per ogni ogni immobilizzazione materiale si esplicita la vita utile calcolata.
- Si cita poi il discorso del leasing finanziario, specificando che qualora per le immobilizzazioni materiali possedute con contratti di leasing, vengono trasferiti alla società rischi e benefici tipici della priorità di un bene, questi vengono considerati di proprietà della società, contabilizzati al minor valore fra il valore corrente e quello attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing più il valore dell'azione di acquisto.
Ovviamente come si prevede sempre nel mezzo del leasing finanziario, la contropartita è nel passivo dello stato patrimoniale tra i debiti finanziari.
Il metodo di ammortamento resta lo stesso a meno che la vita utile sia superiore alla durata del contratto di leasing, in questo caso la durata dell'ammortamento coinciderà con tale periodo

Si fornisce poi una tabella con tutte le categorie di immobilizzazioni materiali, suddivise in:

- Terreni e fabbricati;
- Impianti e macchinari;
- Attrezzature industriali e commerciali;
- Altri beni;
- Immobilizzazioni in corso e acconti;

Come si nota, al pari delle immobilizzazioni immateriali, in nota integrativa le categorie di immobilizzazioni materiali sono le stesse previste dal codice civile, e nella tabella viene specificato non solo il valore lordo ed il valore netto con l'evidenza di ammortamenti e svalutazioni, ma anche le variazioni intervenute tra il bilancio 2014 il bilancio 2015 in seguito ad investimenti, cessioni, riclassifiche.

3.3) Considerazioni Conclusive

La classe delle immobilizzazioni materiali è sicuramente quella che vanta il maggior numero di analogie tra i principi contabili nazionali ed internazionali; ed inoltre la classe meno sottoposta a politiche di rinnovamento, forse per la sua natura stabile e per il fatto che concerne beni con caratteristiche poco variabili nel tempo.

Analogamente a quanto detto per le immobilizzazioni immateriali, l'esposizione in bilancio non differisce esageratamente qualora si consideri la nota integrativa; infatti sebbene la normativa internazionale preveda un'esposizione complessiva delle voci di bilancio, le classi presenti nelle note sono prettamente le stesse, nonostante la normativa nazionale scenda talvolta più nel dettaglio considerando elementi ignorati dai colleghi europei, quali per esempio la categoria degli immobili civili, piuttosto che dei beni acquisiti a titolo gratuito.

Molto simili sono le condizioni di iscrizione, basate non tanto sulla natura materiale dei beni, ma sulla loro destinazione.

Tali asset devono garantire all'impresa futuri benefici economici, e devono essere acquisiti dall'impresa con l'intento di tenerli per un periodo sostanzioso.

Interessante evidenziare il momento di rilevazione, per entrambe le normative corrispondente all'ottenimento del controllo del bene, oppure al trasferimento dei rischi collegati al bene in questione, aspetto curioso dal momento che per esempio il leasing rilevato con il metodo finanziario non è accettato dalla prassi nazionale.

Restando in tema di rilevazione iniziale, il metodo valutativo previsto da entrambi gli istituti è quello del costo, inclusivo di vari oneri ad esso collegati, che restano sostanzialmente gli stessi per i due tipi di bilanci.

L'analogia forse più sorprendente è quella che vede comparire nella normativa nazionale il concetto di "vita utile", una "vita utile" che nel caso dei terreni può essere considerata addirittura indefinita, una "vita utile" considerata per il calcolo dell'ammortamento da entrambe le discipline e che viene applicata anche nel classificare i diversi elementi di un bene che può essere composto da parti con vita utile differente e quindi sottoposte ad un ammortamento differente.

È necessario però precisare che l'interpretazione data a questo concetto dall'Italia è diversa rispetto a quella pensata dai principi contabili internazionali; infatti la normativa nazionale tende a confondere e ad omologare la vita utile con la vita economica, due periodi effettivamente diversi che gli IAS separano nettamente.

Si scrive in questa tesi che la rivalutazione di un asset per il bilancio italiano, è ammessa solo da leggi speciali, mentre per gli IAS si tratta di prassi largamente accettata e concessa; ma la cosa interessante sta proprio nella contropartita, prevista da entrambe le normative come riserva del patrimonio netto, una riserva con nomi differenti ma che in ogni caso evita il transito della variazione di valore dal conto economico.

Certo il tema della rivalutazione è molto forte quando si parla di metodi di valutazione accettati post rilevazione iniziale; se infatti la normativa italiana continua ad accettare solo il metodo del costo pur con le varie svalutazioni e rivalutazioni consentite, i principi contabili internazionali unitamente al costo propongono il metodo della rideterminazione del valore.

Ogni anno il valore dei cespiti viene ricalcolato secondo il fair value, o valore equo, prezzo che naturalmente deve poter essere misurato con attendibilità, corretto da svalutazioni piuttosto che

rivalutazioni annuali.

Non c'è una grande regolamentazione di queste oscillazioni di valore, che possono andare in un senso, come nella direzione opposta: infatti è ammesso dai principi contabili internazionali rivalutare un bene a seguito di una svalutazione.

Quest'ultima pratica è assolutamente vietata dalla normativa italiana, che limita moltissimo le variazioni di valore in favore del principio cardine per il nostro bilancio: quello della prudenza.

Chi scrive questa tesi ribadisce che considerando la natura stabile e poco aleatoria di questi beni, sia sostanzialmente corretto che una volta svalutati non possano riacquistare il valore originario, perché questa eventualità è estremamente poco probabile.

Una piccola traccia, seppur lieve, di fair value, la troviamo anche nei principi contabili nazionali, che precisano che il valore a cui sono iscritte le immobilizzazioni materiali non può essere superiore al valore recuperabile, definito come il maggiore tra il valore d'uso e quello di mercato.

CAPITOLO 4: LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Terza voce di bilancio che analizzerò in questa tesi è quella delle immobilizzazioni finanziarie.

Sia nel bilancio redatto secondo i principi italiani, sia nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali, le immobilizzazioni finanziarie seguono quelle materiali e immateriali, e concludono così l'attivo fisso (in termini finanziari), l'attivo immobilizzato o semplicemente le immobilizzazioni (in termini civilistici).

Questa voce, descrive la categoria di bilancio in assoluto più varia e complicata, trattata da un ventaglio molto ampio di fonti normative, e difficilmente racchiudibile in un insieme chiuso.

Si tratta dell'elemento di bilancio più soggetto a modifiche e variazioni, è probabile che nel momento stesso in cui io scrivo questa tesi, decine di proposte riguardo gli strumenti finanziari vengano scritte e presentate; questo è dovuto alla natura intangibile, variabile, e difficile da classificare degli elementi finanziari.

Tentando di costruire dei gruppi da analizzare, si può affermare che le immobilizzazioni finanziarie siano costituite da quattro grandi categorie:

- Le partecipazioni in altre imprese;
- I crediti di natura finanziaria;
- Gli strumenti finanziari; una grande categoria affrontata principalmente dai principi contabili internazionali, seppur a mio avviso in modo abbastanza confuso e difficile da catalogare;
- Partecipazioni proprie;

Volendo quindi affrontare questo argomento in modo esaustivo, sarebbe bene dedicargli un'intera tesi; ma non è questo l'obiettivo del mio lavoro, che si propone invece di dare spazio anche ad altri elementi dello stato patrimoniale.

Prima di cominciare quindi l'analisi di questa voce, cerco di racchiudere le informazioni in un elenco preciso di fonti normative, elenco che pur essendo sicuramente incompleto può fornire l'idea dell'immensità del materiale presente per questa categoria.

Partiamo dal codice civile, nel quale troviamo l'articolo 2359, 2426, 2427, 2427 bis;

Proseguiamo con i principi contabili nazionali, gli OIC 17, 21, 15, 3, 20, 21; e poi naturalmente i principi contabili internazionali: parlerò di IAS 24, 27, 28, 32, 39, IFRS 7, 9, e 12.

Quest'elenco racchiude i principi e gli articoli che verranno analizzati al fine di fare un discorso coerente ed integrato, difficile da ottenere quando si parla degli elementi finanziari.

4.1.) Le immobilizzazioni finanziarie secondo i principi contabili nazionali

Nel bilancio civilistico al 31/12/2015, le immobilizzazioni finanziarie si dividono in quattro categorie:

- 1) Partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
- 2) Crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie;
- 3) Altri titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie;
- 4) Azioni proprie iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;

Le partecipazioni:

Si definiscono partecipazioni gli investimenti che una società esegue nel capitale di altre imprese, e questi possono essere rappresentati da titoli azionari per le società il cui capitale è costituito da azioni, oppure semplicemente da quote societarie; naturalmente se le partecipazioni sono in imprese non italiane, si avranno titoli assimilabili alle azioni o alle quote di Srl, come quelle che troveremo nel bilancio di Sambonet Paderno Industrie S.p.A.

Il criterio per iscrivere una partecipazione nell'attivo dello stato patrimoniale, lo fornisce l'articolo 2424 bis, il quale afferma che:

“ gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni”.

Quindi qui il criterio sembra essere di tipo temporale e di tipo quantitativo, infatti vanno destinate all'attivo fisso quelle partecipazioni che costituiscono un investimento durevole ma che non sono in misura inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, o ad un decimo se la società in questione ha azioni quotate in mercati regolamentati.²⁹

La classificazione spetta agli amministratori, e come ricordato nella nota 26, è oggetto di controlli dall'amministrazione finanziaria per contrastare quegli acquisti di partecipazioni finalizzate solamente trattenere vantaggi fiscali.

²⁹ La decisione di iscrivere una partecipazione nell'attivo fisso dello stato patrimoniale, non è una scelta esente da controlli; infatti può essere sindacata dall'amministrazione finanziaria. Questo perché l'articolo 87 del TUIR, prevede un'esenzione del 95% per le plusvalenze realizzate sulle partecipazioni se queste rispettano determinate caratteristiche: per prima cosa le partecipazioni devono essere iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio in cui si posseggono; devono essere possedute almeno da un anno; non devono essere in società residenti in uno stato diverso da quelli a fiscalità privilegiata, devono riferirsi ad una società che esercita attività commerciale o industriale. Questa esenzione prende il nome di “Participation Exemption”.

Le partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie

Le Partecipazioni finanziarie, si dividevano a loro volta in quattro categorie:

- a) Partecipazioni in imprese controllate;
- b) Partecipazioni in imprese collegate;
- c) Partecipazioni in imprese controllanti;
- d) Altre partecipazioni;

Con il d.lgs 139/2015, le categorie hanno subito una modifica, e saranno:

- a) Partecipazioni in imprese controllate;
- b) Partecipazioni in imprese collegate;
- c) Partecipazioni in imprese controllanti;
- d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- d-bis) altre imprese;

L'articolo 2359 del codice civile dà una buona definizione di società controllate e collegate:

” Sono considerate società controllate³⁰:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante³¹ nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.”

³⁰ Il controllo secondo l'appendice A dell'OIC 21, si divide in tre categorie: il controllo legale dato appunto dalla maggioranza dei diritti di voto, il controllo di fatto dato dall'influenza dominante dovuta al possesso di un numero di partecipazioni significativo, il controllo contrattuale dovuto non al fatto di possedere una partecipazione azionaria importante, ma ai vincoli contrattuali che intercorrono tra due società.

³¹ Rientra nella definizione di influenza dominante la possibilità di nominare la maggioranza degli amministratori per assicurarsi così il controllo sulla gestione (OIC 21).

Oltre alla questione dei voti di cui parla il codice civile, l'OIC 21, apporta delle integrazioni; infatti classifica come influenza notevole anche la facoltà di nominare uno o più amministratori; ma dal momento che questo non sempre accade si considera influenza notevole anche quando una società può esercitare un peso per il quale gli altri soci non possono essere indifferenti, per esempio la partecipazione a formulare le direttive per la gestione, la nomina del personale di livello dirigenziale, piuttosto che il fornire una consulenza sui processi produttivi.

L'articolo 2424 del codice civile descrive invece la voce altre imprese come una posta residuale nella quale si scrivono le partecipazioni che non sono qualificabili come appartenenti a società controllate o collegate.

In ogni caso anche se la società verso le proprietarie di quelle partecipazioni non esercita un'influenza dominante né notevole, le partecipazioni devono costituire un investimento duraturo che può essere giustificato o per ottenere vantaggi economici come dividendi, o per il mantenimento di rapporti contrattuali favorevoli come per esempio determinate condizioni di fornitura o collaborazioni aziendali.

Quando si parla di contabilizzazione e valutazione, non è importante fare una distinzione per categorie, perché le regole sono univoche per tutti i tipi di partecipazioni sociali.

Una partecipazione si iscrive quindi in bilancio quando viene effettuato un acquisto da altri azionisti o da sottoscrizione di capitale, acquisto che può avvenire quando una società si costituisce, oppure successivamente per un aumento di capitale.

Inizialmente la partecipazione va iscritta al costo di acquisto, attribuendo a ciascuna partecipazione il costo sostenuto; nel caso in cui venisse acquistato un portafoglio di partecipazioni in date diverse a prezzi diversi, il riferimento generale da tenere in considerazione è quello del costo specifico. Deve includere gli oneri accessori imputabili direttamente al bene, escludendo gli interessi passivi.

Se la società partecipata procede ad un aumento di capitale sociale a pagamento, la società che in questo caso si trova ad essere la partecipante, deve procedere ai conferimenti per le azioni o le quote sottoscritte, e l'OIC 21, precisa che, il costo a cui è iscritta la partecipazione, deve essere aumentato per la somma spesa per la sottoscrizione delle nuove azioni.

Se le azioni acquistate racchiudono anche un diritto di opzione, questo è considerato un valore aggiunto, in quanto può essere utilizzato o venduto, per questo deve essere rilevato a bilancio il costo d'acquisto.

Naturalmente, nel caso in cui l'aumento di capitale sia a titolo gratuito, e quindi effettuato tramite imputazione delle riserve a capitale da parte della partecipata, la partecipante non aumenterà il valore delle sue partecipazioni, ma si troverà semplicemente ad avere in bilancio un numero maggiore di azioni per lo stesso valore, un valore nominale maggiore per lo stesso numero di azioni o nel caso di quote di Srl, una quota di partecipazione superiore dello stesso valore.

Nonostante l'importo iscritto in bilancio non subisca modifiche, l'OIC 21, dispone che in nota integrativa si forniscono le informazioni riguardanti l'aumento gratuito di capitale e quindi si dica delle azioni o quote assegnate e come sono state rappresentate in bilancio.

Quando una partecipazione viene ceduta, questo comporta un utile o una perdita: questo importo è dato dalla differenza tra il prezzo di vendita e il valore contabile a cui la partecipazione è iscritta.³²

Realizzare una partecipazione, ovvero venderla sul mercato, è un evento straordinario rispetto alla

³² Le spese sostenute per la cessione si rilevano nel conto economico senza che impattino sull'importo derivante dalla vendita.

gestione economica dell'azienda e quindi l'utile o la perdita che ne derivano, fino al bilancio 2015, andrebbero inseriti tra proventi degli oneri straordinari; ma dal prossimo anno dove figureranno questi importi?³³

Le partecipazioni in altre imprese o imprese collegate e controllate, comportano l'ottenimento di dividendi, che vengono rilevati quando sorge il diritto alla riscossione da parte della partecipante.

Il dividendo è propriamente un indicatore finanziario, dopo la sua distribuzione, è importante verificare che il valore della partecipazione non sia diminuito, e che quindi non si renda necessaria una rilevazione di una perdita di valore.

Se il bilancio della controllata viene approvato prima di quello della controllante, quest'ultima può rilevare anticipatamente all'esercizio di maturazione i dividendi.

Successivamente per quanto riguarda la valutazione di fine esercizio, è possibile utilizzare due metodi differenti:

L'articolo 2426, sancisce che:

- “Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie sono valutate con il criterio del costo eventualmente diminuito per effetto di perdite durevoli di valore;
- Solamente per le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte nelle immobilizzazioni è applicabile il metodo del patrimonio netto in alternativa al criterio del costo rettificato.”³⁴

In ogni caso ci sono delle situazioni nelle quali il criterio del patrimonio netto non è utilizzabile:

- Un primo caso è quando vi sono elementi che condizionano la partecipazione;
- Oppure nel caso in cui ci siano vincoli la cui influenza è di natura politica che limitano il controllo o l'influenza significativa della gestione;
- Altre situazioni che limitano il controllo diretto e indiretto come per esempio una procedura concorsuale, quale il fallimento, la liquidazione, ecc.

Quando si utilizza il criterio del costo, questo va mantenuto anche nei bilanci successivi, eccetto il caso in cui non si verifichi una perdita durevole di valore, per la quale occorre procedere alla svalutazione del valore della partecipazione.³⁵

Per operare una svalutazione, occorre prima di tutto individuare la ragione duratura della perdita di valore, svolgendo una vera e propria analisi delle condizioni economiche e finanziarie della società partecipata per accertarsi che le perdite di valore subite siano solo conseguenza di un evento

³³ Se le partecipazioni sono invece iscritte nell'attivo circolante, quando vengono vendute, l'utile o la perdita che ne deriva viene iscritta rispettivamente nelle voci di conto economico: proventi da partecipazioni e interessi ed altri oneri finanziari.

³⁴ Quagli A., 01/2016, “Bilancio E Principi Contabili”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

³⁵ Art. 2426, co. 1

momentaneo,³⁶ e determinare il nuovo valore della partecipazione ovvero di quanto questo sia inferiore al costo.

Naturalmente I principi contabili nazionali insieme al codice civile richiedono di procedere alla valutazione con obiettività per salvaguardare il principio di prudenza già citato diverse volte in questa tesi.

Per determinare il nuovo valore, è necessario confrontare il valore presente in bilancio con il valore recuperabile stimato considerando i futuri benefici economici che si prevedono dalla partecipazione.

La perdita di valore per essere rilevata deve essere considerata durevole, nella definizione il principio contabile nazionale numero 21 sancisce che una perdita è durevole quando:

*“non si prevede che le ragioni che l’hanno causata possano essere rimosse in un breve arco temporale, cioè un periodo così breve da permettere di formulare previsioni attendibili basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili.”*³⁷

Sarebbe sufficiente che la partecipata avesse predisposto programmi per recuperare le condizioni economico finanziarie per far sì che la perdita di valore sia considerata solo momentanea; tuttavia i piani della partecipata devono essere concreti, possibili da realizzare, sia tecnicamente, che economicamente, che finanziariamente, e devono essere conclusi in breve termine.

Tali programmi di recupero, devono risultare da deliberazioni degli organi societari, devono essere analitici, e devono esplicitare i tempi entro cui si riuscirà a recuperare l’equilibrio finanziario atteso.

L’OIC 21, indica che se la partecipata procede a ridurre il capitale per perdite, questo dovrebbe costituire un indizio del fatto che la partecipazione potrebbe avere riscontrato una perdita durevole di valore, ma la deduzione non avviene in automatico.

In bilancio, il valore della partecipazione viene ridotto, e se la società partecipante deve coprire la perdita conseguita dalla partecipata, procederà ad accantonare al passivo una quota per poter far fronte a tale perdita.

L’importo della riduzione del valore viene invece iscritto in conto economico nella voce svalutazioni di partecipazioni.

Sempre secondo il principio contabile esposto sopra, se nel tempo le ragioni che hanno determinato una perdita di valore vengono meno, si procede al ripristino del valore fino però a concorrenza del costo originario.

Il ripristino di valore può avvenire in modo totale, quindi ripristinando il valore originario, o in maniera parziale raggiungendo un ammontare intermedio.

³⁶ Sintomi di crisi duratura e strutturale di una società al fine di procedere ad una svalutazione possono essere perdite operative derivanti da un ciclo del circolante eccessivamente oneroso, una sovrabbondanza di costi fissi gravata dall’obsolescenza tecnologica degli impianti, una situazione finanziaria eccessivamente negativa, che porta la leva finanziaria a fornire perdite invece che proventi.

Altri fattori possono essere di carattere esterno, per esempio una crisi del settore in cui opera l’impresa, piuttosto che leggi e regolamentazioni che incidono negativamente sul bilancio di tutte le imprese dello stesso settore.

³⁷ Quagli A., 01/2016, “Bilancio E Principi Contabili”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

Per la prima volta nel codice civile e nei principi contabili nazionali è ammesso il ripristino di valore, esattamente come lo propongono i principi contabili internazionali, senza essere soggetto a leggi speciali autorizzative.

Questo è certamente dovuto al fatto che un elemento finanziario che sia una partecipazione o uno strumento finanziario, ha un valore estremamente variabile, estremamente aleatorio, è l'esempio più eclatante di intangibilità, e quindi il ripristino di valore non poteva che essere concesso dal legislatore.

Il metodo del patrimonio netto, viene proposto anche dai principi contabili internazionali, e si sostanzia nel valutare la partecipazione per un importo pari a una frazione del patrimonio netto iscritto nel ultimo bilancio depositato delle imprese partecipate, al netto dei dividendi ed avendo operato le rettifiche richieste per la redazione del bilancio consolidato.

Questo metodo è sicuramente preferibile, in quanto esprime la "cointeressanza" per il risultato d'esercizio della controllata e per il suo risultato patrimoniale.

Si ritiene dunque che questo metodo fornisca una rappresentazione maggiormente veritiera e corretta; restando tuttavia una facoltà dell'impresa che redige bilancio.

Il presente criterio di valutazione può essere applicato sia alle partecipazioni possedute in via diretta, sia in via indiretta.

In questo modo, il costo che era stato iscritto inizialmente in bilancio si modifica nei periodi successivi, tenendo conto delle quote di pertinenza degli utili, di perdite di valore, e di altre variazioni del patrimonio netto della partecipata; si tratta di una modifica costante, sino ad arrivare al valore alla fine dell'esercizio, che resta fotografato al fine di rappresentare il bilancio, rispettando la chiusura di un periodo fittizio, chiusura che però al fine del valore è irrilevante, in quanto questo continua a subire modifiche fino alla cessione della partecipazione.

Secondo il principio contabile Nazionale numero 17, la prima iscrizione delle partecipazioni deve avvenire naturalmente al costo di acquisto includendo gli oneri accessori esattamente come descritto sopra; ma decidendo fin da subito di utilizzare il metodo del patrimonio netto è necessario confrontare il costo d'iscrizione con il valore del patrimonio netto della società nella quale si tengono le partecipazioni.

Quando si fa questo calcolo, sarebbe bene utilizzare il valore di patrimonio netto della partecipata calcolato alla data nella quale la partecipazione viene acquisita, in modo tale che ci sia corrispondenza temporale fra il momento in cui si determina il costo della partecipazione e quello in cui si prende il valore di patrimonio netto.³⁸

Questo non sempre è possibile, allora l'articolo 2426 del codice civile, accetta anche di utilizzare il valore di patrimonio netto dell'ultimo bilancio depositato.

Naturalmente, la differenza calcolata può avere un valore positivo o negativo: nel caso in cui la differenza sia positiva, significa che la mia partecipazione iscritta nel bilancio ha un valore superiore a quello della corrispondente parte di patrimonio netto della società cui si riferisce.

Questo maggior valore può essere dovuto alla presenza di un avviamento o a maggiori valori dell'attivo della società appunto partecipata.

³⁸ il d.lgs 139/2015, introduce una novità: infatti precisa che la data di riferimento per calcolare il patrimonio netto è quella della data di acquisizione o quella risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata.

La data di acquisizione è sicuramente più corretta considerando la variabilità, perché interessa il valore di un elemento finanziario.

Questa differenza positiva, può essere iscritta nell'attivo della partecipante e devono essere spiegate le ragioni nella nota integrativa.

L'importo deve essere poi ammortizzato secondo quanto dispone l'articolo 2426.

Nel caso in cui la differenza positiva in questione non sia dovuta ad una delle due cause esposte sopra, ma non abbia una reale spiegazione, è necessario procedere immediatamente ad una svalutazione, imputando questa differenza a conto economico nella sezione dedicata agli oneri straordinari.

Avrei dovuto utilizzare il tempo passato, perché come già ribadito più volte questa sezione non sarà più presente per i bilanci a partire dal 1 gennaio 2016, e quindi sarà necessario trovare una nuova collocazione, piuttosto che semplicemente iscrivere la perdita nei conti d'ordine o darne spiegazione nella nota integrativa.

Nel caso in cui invece, la differenza calcolata fosse negativa, questo indicherebbe che ho pagato la partecipazione nell'impresa meno di quanto in effetti vale, infatti il valore che io ho iscritto in bilancio, è inferiore alla corrispondente parte di patrimonio netto della società partecipata.

La ragione di questa differenza negativa, potrebbe essere semplicemente quella di aver concluso un buon affare; in questo caso la partecipazione viene scritta al suo maggior valore, e quindi al valore della corrispondente parte del patrimonio netto, ottenendo come contropartita una "riserva per plusvalore di partecipazioni acquisite", pubblicata tra le altre riserve. Questo ammontare sarà indisponibile.

Potrebbe esserci un altro motivo per il quale il costo della partecipazione sia inferiore al suo valore determinato nel patrimonio netto della partecipata; infatti la differenza negativa potrebbe essere dovuta a risultati economici sfavorevoli previsti, e quindi si imputa la differenza in un fondo per rischi e oneri futuri, iscrivendo comunque la partecipazione al valore del costo sostenuto.

Del fondo si mantiene memoria nei documenti extracontabili, andandolo ad utilizzare negli esercizi successivi per rettificare i risultati della partecipata secondo la stessa logica come previsto dal principio contabile nazionale numero 17.

Tutto questo avviene all'inizio dell'esercizio quando si sceglie il metodo del patrimonio netto; alla fine dell'esercizio invece, le partecipazioni verranno valutate nuovamente considerando le variazioni intercorse nel patrimonio netto della partecipata causate dal suo risultato economico d'esercizio e da altre eventuali variazioni riguardanti il patrimonio della partecipata.

Esattamente come prima, bisogna stabilire quale bilancio, e quindi a quale data, della partecipata utilizzare per fare queste valutazioni.

Sicuramente la soluzione preferita dai principi contabili è quella di utilizzare il bilancio approvato che si riferisce alla stessa data del bilancio della partecipante; ma questo non è sicuramente facile da realizzare: la partecipata potrebbe utilizzare un periodo di esercizio differente rispetto quello della partecipante, essendo l'esercizio un periodo di tempo artificiale, o molto più semplicemente la partecipata potrebbe approvare il bilancio successivamente alla partecipante.

Per quest'ultimo motivo il principio contabile 17, ritiene accettabile utilizzare il progetto di bilancio redatto dall'organo amministrativo nel caso in cui il bilancio effettivo non sia stato ancora approvato.

Se invece si verificasse la prima situazione, allora gli amministratori della società partecipante devono richiedere alla partecipata la redazione di un bilancio straordinario che abbia una data di chiusura coincidente con quello della partecipante, tutte le valutazioni riguardanti il metodo del

patrimonio netto dovranno essere fatte utilizzando quel bilancio straordinario.

Sarebbe accettabile utilizzare un bilancio che si chiude in una diversa data, se si verificassero congiuntamente le seguenti condizioni:

- La differenza temporale non supera i tre mesi;
- La differenza tra i due bilanci è mantenuta costante nel tempo;
- Questa diversità di date deve venire indicata nella nota integrativa della partecipante;
- Devono evincersi gli effetti di eventi significativi che si verificano fra le due date, e che questi siano evidenziati nella nota integrativa della partecipante.

Una volta quindi che si conosce il risultato d'esercizio della partecipata, è necessario applicare a questo diverse rettifiche:

1. La prima osservazione riguarda l'utilizzazione di principi contabili differenti fra le due società, successivamente mostrerò la struttura del gruppo di cui fa parte Sambonet Paderno Industrie spa, si noterà come questa rediga il bilancio utilizzando i principi contabili nazionali essendo logicamente una società residente in Italia, ma come questa possieda partecipazioni in società estere e che quindi redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali.
A ritroso naturalmente troviamo la capogruppo: Arcturus spa, la quale utilizza i principi contabili internazionali dal momento che redigere il bilancio consolidato formato da società che utilizzano principi contabili nazionali e società estere;
2. Le rettifiche riguardano poi eventi significativi che si possono essere verificati tra le due date di chiusura dell'esercizio, tra quello della collegata e quello della partecipata se queste naturalmente non coincidono;
3. Nel caso in cui si tratti poi di un gruppo oppure nel caso in cui avvengano operazioni intra societarie, gli utili e le perdite derivanti da queste operazioni devono essere eliminati dal calcolo dell'utile, la partecipante rileva nel suo bilancio l'utile o una perdita solo per la quota a lei spettante;
4. È necessario poi rettificare il valore dell'utile per considerare gli effetti che derivano da quell'imputazione iniziale delle differenze fra il valore del costo, quindi valore contabile, e il valore che tiene conto del diverso prezzo di acquisizione;
5. Ultimo punto da considerare sono le rettifiche che derivano dalla percentuale di capitale della partecipata posseduto dalla partecipante.

A questo punto, l'utile rettificato causa una modifica del valore della partecipazione iscritta in bilancio, ovviamente nel bilancio della partecipante, in modo tale che il suo valore sia pari esattamente, o comunque il più vicino possibile, alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata.

Quindi se la partecipata ha registrato un utile, il valore della partecipazione subirà un aumento, viceversa se la partecipata registra una perdita.

Interessante verificare dove si trova la contropartita di questa variazione di valore; se infatti l'articolo 2426, comma uno, stabilisce che questo importo, questa differenza positiva, debba essere inserita in una riserva non distribuibile del patrimonio netto al fine di evitare che si distribuiscano utili non ancora realizzati, il nuovo documento OIC 17, stabilisce che per i bilanci che partono dal 1 gennaio 2015 questa variazione sia imputata in ogni caso a conto economico e che la riserva proposta dal codice civile venga costituita solo in un secondo momento.

Quindi l'utile della partecipata si rileva in conto economico alla voce: rivalutazioni di partecipazioni, l'eventuale perdita invece si rileva a conto economico alla voce: valutazione di partecipazioni.

Naturalmente la società partecipata realizza un utile di cui si è parlato sino ad ora che aumenta il valore del suo patrimonio netto e quindi delle partecipazioni della partecipante, però allo stesso tempo questo utile viene distribuito sotto forma di dividendi, dei quali godrebbe la società partecipante in qualità di azionista.

Non è assolutamente corretto rilevare due volte questo importo, e quindi la distribuzione di dividendi porta ad una riduzione del valore della partecipazione nella società partecipata.

Il valore della partecipazione potrebbe addirittura diventare negativo per effetto di perdite, in questo caso la partecipazione si azzerà. La parte eccedente all'azzeramento che non può chiaramente comparire all'attivo dello stato patrimoniale con segno negativo, andrà contabilizzata in un fondo per rischi ed oneri solo qualora la partecipante abbia obblighi legali o contrattuali al sostenimento della partecipata.

La regola della svalutazione citata per il metodo del costo, è valida anche per il metodo del patrimonio netto in presenza di perdite durevoli di valore; in particolare questo si verifica quando la svalutazione sia causata da fattori che non hanno origine solamente del risultato negativo della partecipata.

Una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto, esattamente come una valutata al costo può essere ceduta; la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla vendita, è il risultato della differenza tra il prezzo di vendita e il valore della partecipazione esattamente come espresso sopra per il metodo del costo.

Questo importo si imputa al conto economico, senza comprendere oneri di transazione che verranno iscritti separatamente sempre in conto economico.

Ci sono tre casi in cui il metodo del patrimonio netto deve essere abbandonato in favore del metodo del costo:

- Quando la partecipante perde l'influenza notevole sulla partecipata;
- Quando la partecipazione non costituisce più un'immobilizzazione, e viene iscritta nell'attivo circolante, e destinata successivamente alla vendita;
- Quando la partecipazione è posseduta solo per trarre un vantaggio di natura finanziaria in forma sistematica.

Allora in caso di ritorno al metodo del costo, il valore da iscrivere in bilancio sarà quello del costo al netto di perdite durevoli di valore se la partecipazione resta tra le immobilizzazioni finanziarie, diversamente se la partecipazione viene iscritta nell'attivo circolante, il valore da iscrivere in

bilancio sarà il minore tra il costo ed il valore corrente di mercato.

È anche possibile che avvenga la fattispecie opposta, ovvero che si decida di passare dal metodo del costo al metodo del patrimonio netto.

In questo caso, se viene redatto il bilancio consolidato la partecipazione che viene iscritta ha il suo valore corrispondente risultante dal bilancio consolidato e negli esercizi successivi verrà poi valutato secondo il metodo del patrimonio netto.

Se invece non viene redatto il bilancio consolidato, si possono verificare due ipotesi:

1. La prima ipotesi è che la situazione patrimoniale extra contabile riferita alla data in cui si acquisita la partecipazione sia disponibile: in questo caso il metodo del patrimonio netto viene applicato retroattivamente considerando la data in cui la partecipazione è stata acquisita.

Naturalmente andando a cambiare il valore, può emergere una differenza fra il valore del costo utilizzato sino quel momento ed il valore del patrimonio netto calcolato retroattivamente.

Se questa differenza è positiva, si avrà una plusvalenza che causerà un aumento del valore della partecipazione in stato patrimoniale e un provento straordinario³⁹ successivamente accreditato a una riserva indisponibile per i motivi espressi sopra.

Se invece la differenza è negativa, si rileva una minusvalenza che ridurrà il valore della partecipazione andando a registrare una svalutazione nel conto economico.

2. La seconda ipotesi è che la situazione patrimoniale extra contabile non sia disponibile.

A questo punto la partecipante opera un confronto fra il valore contabile della partecipazione all'inizio dell'esercizio e il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto sempre all'inizio dell'esercizio, previo adattamento di tale ultimo valore alle rettifiche extracontabili previste.

Anche qui possiamo avere una differenza positiva o negativa: nel primo caso registreremo una plusvalenza che causerà un aumento del valore della partecipazione iscritta in stato patrimoniale e un provento nel conto economico, ancora da definire ma certamente non di natura ordinaria, da iscrivere poi successivamente nella più volte citata riserva di patrimonio netto.

Nel secondo caso, in seguito alla differenza negativa avremo una minusvalenza la quale può essere attribuita ai risultati negativi d'esercizio della partecipata, rendendo necessario quindi svalutare la partecipazione riducendone il valore ed iscrivendo la svalutazione nel conto economico.

³⁹ Da destinare nuovamente per i bilanci a partire dal 1 gennaio 2016 – D.lgs 139/2015.

Se però questo minor valore non è dovuto a una minusvalenza ma solo al passaggio da un metodo all'altro di valutazione, si opererà con una rettifica extra contabile al bilancio di apertura della partecipata.

E' ancora possibile il caso in cui si desideri trasferire le partecipazioni dall'attivo fisso a quello circolante e viceversa.

Se trasferisco le partecipazioni immobilizzate all'attivo circolante, per esempio a causa di un cambio di destinazione, il valore da cui partirò per il trasferimento è quello del costo rettificato in base alle perdite durevoli di valore, che verrà confrontato con il valore di presumibile realizzo.

Una volta determinato il minore fra i due valori, in ottemperanza del principio della prudenza procederò ad iscrivere la mia partecipazione all'attivo circolante.

Lo stesso minor valore fra il costo e il valore di presumibile realizzo verrà utilizzato per trasferire le partecipazioni dell'attivo circolante alle immobilizzazioni finanziarie.⁴⁰

Le partecipazioni acquistate in valuta estera, devono essere iscritte al tasso di cambio calcolato nel momento dell'acquisto, e quindi al cambio storico.

In particolare i principi contabili nazionali numero 26 e 27, prevedono che prima si traduca in euro il bilancio straniero e poi si applichino le regole di valutazione con il metodo di patrimonio netto.

L'articolo 2427 del codice civile, indica tutto quello che è necessario descrivere in nota integrativa riguardo le partecipazioni in società controllate o collegate.

Di seguito un breve elenco che vedrà poi conferma nella vera e propria nota integrativa di Sambonet Paderno Industrie S.p.a:

- “Criteri di valutazione;
- movimenti della voce;
- elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona;
- variazioni significative dei cambi valutari dopo la chiusura dell'esercizio;
- impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, relativi alle imprese controllate;
- ammontare dei proventi da partecipazione;
- composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”;
- operazioni realizzate con parti correlate;
- l'eventuale attività di direzione e coordinamento a cui si è soggetti”⁴¹

Crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie

Dedicherò meno spazio in questa tesi alle restanti tre voci delle immobilizzazioni finanziarie in quanto di più semplice comprensione e trattazione, meno rilevanti dal punto di vista della valutazione.

Sarà piuttosto di maggior interesse andare a vedere quali crediti effettivamente detiene tra le immobilizzazioni finanziarie Sambonet Paderno Industrie Spa.

⁴⁰ OIC 21: “Partecipazioni e azioni proprie”

⁴¹ Quagli A., 01/2016, “Bilancio E Principi Contabili”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

Il primo aspetto da trattare, ed a parere di chi scrive il più interessante, è che i crediti vengono iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie in base della loro natura.

Questo significa che se i crediti hanno natura commerciale devono essere iscritti nell'attivo circolante pur avendo una durata superiore ai 12 mesi, se invece i crediti hanno natura finanziaria, ovvero derivano da prestiti concessi, andranno iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.

La classificazione poi all'interno dell'attivo fisso dello stato patrimoniale, avviene in base, ancora una volta, alla natura dei creditori; quindi si troveranno:

- a) Crediti verso imprese controllate;
- b) Crediti verso imprese collegate;
- c) Crediti diversi in imprese controllanti;
- d) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- d-bis) Crediti verso altri;⁴²

Per quanto riguarda la valutazione dei crediti, la disciplina di questo aspetto ha subito una fortissima modifica con l'introduzione del nuovo decreto legislativo 139 del 2015.

Gli ultimi bilanci depositati, seguono la regola precedente la quale prevede che i crediti siano valutati al valore di presumibile realizzo.

Per determinare questo valore, è necessario operare una stima precisa riguardo la solvibilità del debitore.

I crediti espressi in valuta estera devono essere convertiti alla fine dell'esercizio al tasso di cambio a pronti, inserendo le varie differenze che si originano dalla conversione nel conto economico come utili o perdite su cambi.

Il nuovo decreto legislativo, prevede per i bilanci chiusi al 31/12/2016, che:

“I crediti e debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”.

Questa disposizione rappresenta una vera e propria novità per la legislazione nazionale; Infatti questo criterio è utilizzato dai principi contabili internazionali, proposto dalla direttiva europea 34/2014, che propone tale metodo come una facoltà per gli stati membri.

In Italia invece dal prossimo anno questa disposizione sarà obbligatoria, al fine ancora una volta di andare incontro ai principi contabili internazionali, soprattutto per quanto riguarda i metodi di valutazione.

La definizione che dà il nostro legislatore all'articolo 2426, comma due, del costo ammortizzato rinvia completamente a ciò che dettano i principi contabili internazionali, richiedendo che sia utilizzato il metodo del tasso effettivo di interesse.

⁴² Nuova classificazione a seguito dell'introduzione del d.lgs 139/2015.

Questo prevede che i crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie inizialmente siano contabilizzati e valutati all'importo concesso al debitore, e quindi per dirlo in altre parole, al costo.

Alla fine dell'esercizio, e successivamente per esercizi a venire, il valore di iscrizione crescerà fino ad essere pari al valore nominale alla data di rimborso calcolato utilizzando il tasso effettivo di interesse: cioè quel tasso che rende il valore attuale netto di un investimento finanziario pari a zero.

Questo metodo di valutazione verrà applicato per i nuovi crediti, e non per quelli già esistenti in bilancio, i quali rimarranno valutati con il metodo del presumibile realizzo come avveniva precedentemente.

Altri titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie

Ancora una volta, il codice civile fornisce una voce di carattere residuale; in questo caso però la dicitura altri titoli non si riferisce soltanto a qualcosa che non ha trovato collocazione nei conti precedenti, ma a titoli diversi dalle partecipazioni in altre imprese.

Questi altri titoli, possono avere natura obbligazionaria, oppure essere rappresentati da altri strumenti finanziari; sempre e comunque caratterizzati da una destinazione durevole.

Proprio l'intenzione di tenere i titoli durevolmente è la condizione sine qua non per iscrivere un "altro titolo" tra le immobilizzazioni finanziarie.

Gli strumenti finanziari di cui sopra, possono essere privati o pubblici, e quindi essere rappresentati da titoli di stato.

Quando questi titoli si contabilizzano la prima volta, è necessario rilevare il rateo interessi che è maturato dal pagamento dell'ultima cedola.

Alla fine dell'esercizio, bisogna poi contabilizzare il rateo sulla cedola interessi e la quota maturata del premio di sottoscrizione che va ad incremento del valore contabile del titolo.⁴³

A fine esercizio inoltre, bisogna considerare eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore, ed eventuali necessità di ripristino di valore.

Se i titoli vengono realizzati, questo genera un componente di reddito straordinario; ma non è vietato il considerare il reddito realizzato come ordinario, perché dipende dall'attività svolta dall'impresa.

I titoli acquistati in valuta estera, devono essere convertiti al tasso di cambio di chiusura.

Anche per queste poste, è possibile modificare la loro posizione all'interno dello stato patrimoniale, quindi farle transitare dalle immobilizzazioni all'attivo circolante e viceversa.

Quando però si decide di operare questo trasferimento, è necessario prestare molta attenzione ai criteri di valutazione assolutamente diversi fra le due aree di bilancio; infatti i titoli iscritti nell'attivo circolante, vengono sempre valutati al minor valore tra il costo di acquisto ed il valore di mercato, quindi se i crediti immobilizzati vengono svalutati solo in caso di perdita di valore utilizzando il valore di mercato come semplice riferimento per la valutazione, i titoli iscritti nell'attivo circolante devono essere continuamente svalutati in presenza di un valore di mercato più basso di quello del costo.

Secondo quanto detto sopra, quando si trasferisce un titolo immobilizzato alla sezione circolante, deve essere rilevato in base al costo al netto delle eventuali perdite di valore; al contrario un titolo che passa dall'attivo circolante alle immobilizzazioni finanziarie andrà valutato al minore fra costo e valore di mercato.⁴⁴

Naturalmente tutti i differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati, vanno chiaramente spiegati nella nota integrativa.

⁴³ Quagli A., 01/2016, "Bilancio E Principi Contabili", Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

⁴⁴ OIC 20: "Titoli E Partecipazioni";

A livello di classificazione in stato patrimoniale, troviamo l'unica voce: "altri titoli immobilizzati"; sicuramente più elementi di bilancio comportano più modificazioni e quindi più voci in conto economico.

Infatti troviamo diverse voci:

- Proventi da titoli immobilizzati che non costituiscono partecipazioni;
- Oneri finanziari;
- Utili e perdite su cambi;
- Rivalutazioni immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
- Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

Il nuovo decreto legislativo 139/ 2015, certamente non poteva evitare di innovare una voce di bilancio contenente elementi tanto soggetti a rinnovamenti ed innovazioni nel corso del tempo.

Sicuramente la prima variazione significativa riguarda il criterio di valutazione dei titoli immobilizzati: infatti si dice che le immobilizzazioni costituite da titoli verranno valutate con il criterio del costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso effettivo interesse.

Di questo metodo si è parlato sufficientemente in questa tesi, e non essendoci variazioni che riguardano questi elementi, passo ad affrontare la seconda novità, di gran lunga più significativa, senza dimenticare di dire però che questo criterio verrà applicato solo ai titoli immobilizzati che sorgeranno il primo gennaio 2016, mentre per quelli che si trovano già iscritti in bilancio, si continuerà ad utilizzare il criterio precedente.

La seconda grande novità, è che per la prima volta nel codice civile italiano appare il valore di mercato, il cosiddetto: "fair value".⁴⁵

Questo metodo riguarderà esclusivamente i derivati, sia attivi che passivi, i quali dovranno essere contabilizzati al valore di mercato.⁴⁶

I derivati, non sono tutti uguali, e a livello di valutazione e contabilizzazione queste differenze sono rilevanti.

⁴⁵ Riguardo il fair value, si è già detto sopra in questa tesi, ma il codice civile precisa la determinazione del fair value riferita espressamente agli strumenti finanziari.

Il fair value in questo caso si deve determinare facendo riferimento al valore di mercato degli strumenti finanziari che presentano un mercato attivo, in assenza di questa caratteristica, è possibile stimare il valore di mercato dello strumento finanziario comparandolo con quello degli strumenti analoghi, che invece presentano un chiaro rintracciabile mercato attivo.

Se questo confronto non è ancora possibile, il valore di mercato si valuta con tecniche di valutazione le quali però devono assicurare un'approssimazione ragionevole e plausibile del valore di mercato.

Nel caso in cui non sia possibile ottenere un risultato attendibile, il metodo del fair value, non è utilizzato.

⁴⁶ Questa nuova disposizione, è contenuta nell'articolo 2426, quale recepisce assolutamente il principio contabile internazionale IAS 39.

Infatti esistono derivati utilizzati per la copertura del rischio di variazione di tasso d'interesse finanziario atteso relativi ad un altro strumento finanziario, e poi tutti gli altri.

Nella prima categoria citata, si trovano contratti a termine in valuta e contratti swap, utilizzati per stipulare un derivato che ha tassi variabili e incassa tassi fissi, e che copre quindi il rischio dello strumento finanziario originario caratterizzato dall'aleatorietà dei tassi di interesse.

Il valore che il derivato di copertura assume in bilancio, può essere positivo se i flussi che remunera sono superiori ai flussi che l'azienda paga sullo strumento finanziario oggetto della copertura, negativo se i flussi che incassa sono inferiori ai flussi che guadagna l'azienda sullo strumento in questione.⁴⁷

La variazione di valore di un derivato, rispetto al valore che era stato scritto inizialmente, viene iscritta temporaneamente come riserva del patrimonio netto con segno positivo o negativo, a seconda dell'importo della variazione, e resterà in quella posizione fino a quando lo strumento finanziario che copre non viene realizzato, generando un flusso contrapposto a quello del derivato.⁴⁸

A questo punto, la riserva verrà girata al conto economico per l'importo realmente risultante dalla differenza fra il suo valore e quanto realizzato dallo strumento finanziario.

Tutti gli altri derivati, quindi per esempio quelli speculativi, vedono iscritte le variazioni del loro valore di mercato direttamente a conto economico, qualificate a seconda che siano negative o positive, come costo oppure provento finanziario, registrando in contropartita una passività o un'attività in stato patrimoniale.

Il decreto legislativo continua poi precisando altre questioni; in particolare che le regole appena citate, valgono anche per derivati incorporati in altri strumenti finanziari e che devono essere distinti dallo strumento finanziario principale.

Altra specifica fornita dal codice civile, è che gli utili derivanti dall'iscrizione al fair value degli strumenti derivati, non sono distribuibili; non è chiaro se questa disposizione riguardi soltanto i derivati di copertura o anche tutti gli altri.

Nel caso in cui al 1 gennaio 2016 un derivato sia tra le immobilizzazioni finanziarie, si rileverà una nuova attività a stato patrimoniale ed in contropartita un provento straordinario; il quale però come già detto molte volte, non può esistere dal momento in cui l'area straordinaria verrà eliminata. Il principio contabile numero 29 allora probabilmente introdurrà la regola d'iscrizione di questi proventi straordinari a riserva del netto.

⁴⁷ Lo IAS 32 stabilisce che bisogna dimostrare negli allegati al bilancio, attraverso una simulazione, che il derivato sia effettivamente in grado di coprire il rischio di un altro strumento finanziario, e dimostrare anche che il derivato in questione sia effettivamente un derivato di copertura.

⁴⁸ Il decreto legislativo 139/2015, precisa espressamente che: *“le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 E 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”*. – Quagli A., 01/2016, “Bilancio E Principi Contabili”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

Ovviamente se alla fine dell'esercizio un derivato che precedentemente aveva un valore attivo presenterà un valore negativo, questo dovrà essere spostato tra le passività, in particolare all'interno dei fondi.

In nota integrativa e nella relazione sulla gestione, è necessario inserire le seguenti informazioni:

- Criteri di valutazione;
- Informazioni sui cambi di destinazione;
- Informazioni sui movimenti delle immobilizzazioni;
- Informazioni sui rischi dovuti dei titoli immobilizzati e sulle politiche di fronteggiamento.⁴⁹

Azioni proprie scritte le immobilizzazioni finanziarie

Ho deciso di citare questa voce solo perché per i bilanci chiusi al 31/12/2015, e quindi quelli analizzati in questa tesi, questa è una voce che ancora era prevista dal codice civile.

Le azioni proprie, venivano acquistate per poter compiere un investimento, per sostenere il prezzo di mercato delle società quotate, per poterle poi annullare e quindi rendere meno diluito il capitale sociale della partecipazione azionaria.

C'erano dei limiti imposti dal codice civile all'acquisto delle azioni proprie: in termini di numero e prezzo, in termini di durata dell'autorizzazione durante la quale gli amministratori dovevano procedere all'acquisto, il limite riguardava le risorse per l'acquisto e quindi limiti riguardanti l'utilizzo degli utili precedentemente accantonati.

Naturalmente come ogni voce di bilancio prevedeva una contropartita; se infatti si aveva all'attivo dello stato patrimoniale la voce azioni proprie, il passivo dello stato patrimoniale si trovava una riserva per azioni proprie.

Il valore delle azioni proprie era soggetto a tutte le valutazioni quali sono soggette le altre immobilizzazioni: quindi parliamo di valutazione di fine esercizio, piuttosto che ripristini di valore.

Ovviamente la valutazione avveniva al valore di mercato, essendo le azioni strumento presente e scambiato nel mercato per eccellenza. Di questo fair value, bisognava dare spiegazione nella nota integrativa, insieme alle informazioni sulle azioni possedute, e sulle azioni proprie acquistate.

Tutto questo a partire dal prossimo anno è completamente inutile, infatti il decreto legislativo numero 139 del 2015 elimina di fatto la possibilità di scrivere a stato patrimoniale le azioni proprie sia che siano circolanti o immobilizzate.

Dal 1 gennaio 2016, quando una società procede all'acquisto di azioni proprie, registrerà una riduzione del patrimonio netto descritta come una riserva negativa: "riserva negativa per azioni in portafoglio".

Questa riserva con segno negativo, resta nel passivo stato patrimoniale fino a quando le azioni non

⁴⁹ Quagli A., 01/2016, "Bilancio E Principi Contabili", Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

vengono vendute, in caso di cessione, la riserva subisce un decremento relativo all'importo ceduto, e si registrerà un aumento di liquidità, liquidità che precedentemente aveva subito un calo in seguito all'acquisto.

Nel caso in cui la società possieda al 1 gennaio 2016 delle azioni proprie all'attivo dello stato patrimoniale, rileverà l'insorgere di una riserva negativa per azioni-portafoglio a fronte dell'eliminazione delle azioni proprie, procederà poi ad eliminare la riserva utilizzando gli utili portati a nuovo.

Quindi il risultato sarà un decremento del netto.

Desidero ora effettivamente andare a vedere che cosa c'è nel bilancio di Sambonet Paderno Industrie Spa, e nella sua nota integrativa che spiega le varie voci, unitamente alla relazione sulla gestione.

Per cominciare, siccome le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono facilmente riconducibili all'esistenza di un gruppo, credo sia opportuno visualizzare lo schema del gruppo di Sambonet Paderno Industrie Spa.

Di seguito lo schema del gruppo:

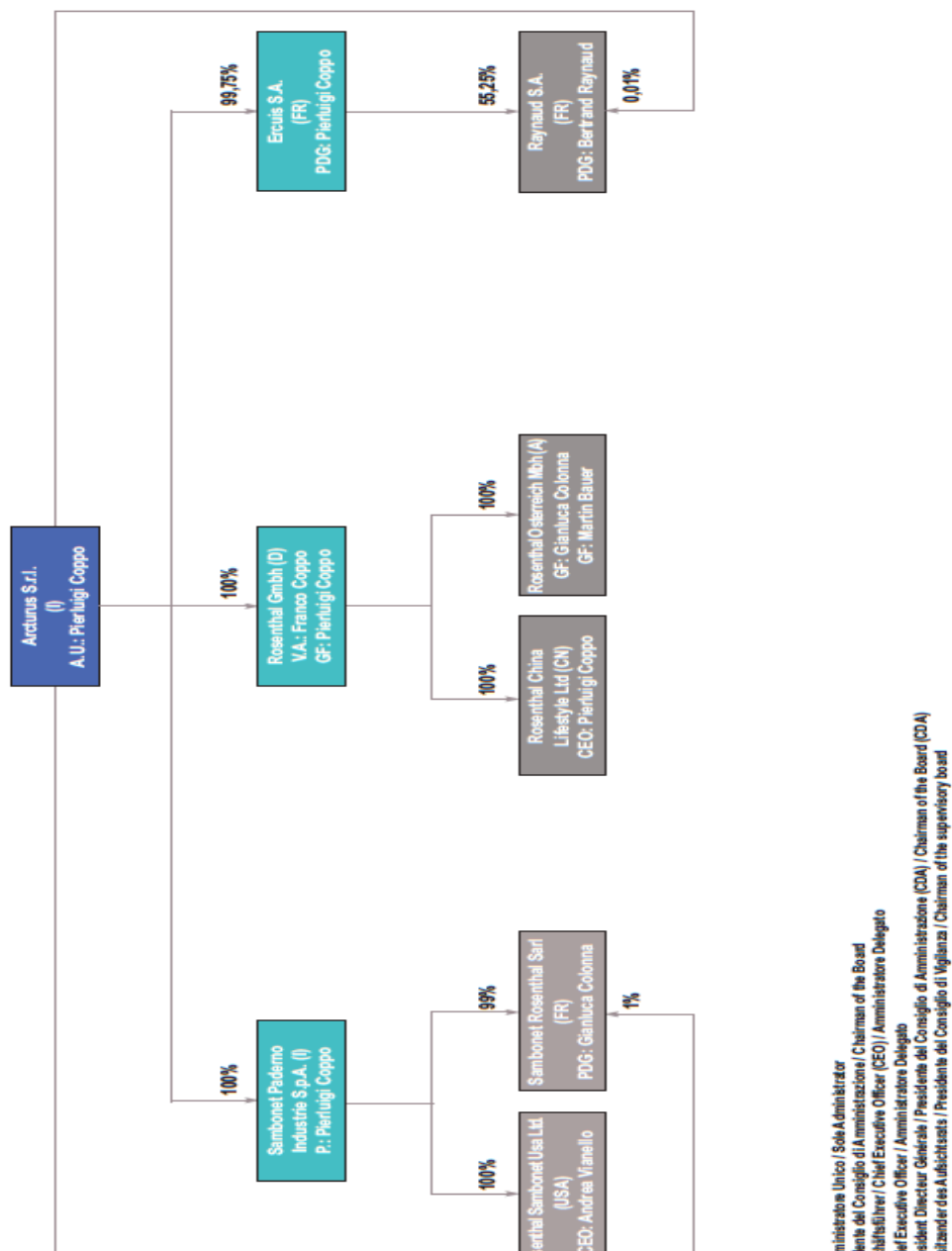


Figura 8: “Schema del Gruppo Arcturus S.r.l.”, Fonte: materiale fornito privatamente dalla società Sambonet Paderno Industrie S.p.a., 01/02/2016.

Quello che si nota subito, è che si tratta di un gruppo piuttosto ampio con società presenti nelle varie parti del mondo; troviamo società residenti in Francia, in Germania, in Cina, si nota che esiste una capogruppo, Arcturus S.r.l., anch'essa italiana, che però redige il bilancio consolidato utilizzando i principi contabili internazionali.

Riguardo la società oggetto di questa tesi, scelta appunto per il fatto che utilizzi i principi contabili nazionali, vedo che ha partecipazioni sia in Rosenthal Sambonet Usa Ltd, sia in Sambonet Rosenthal Sarl (francia).

Sono proprio queste due società, dopo un preambolo⁵⁰ riguardante le immobilizzazioni presenti in bilancio in generale, che ritroviamo nella nota integrativa, seguite dal valore della partecipazione:

ci sono partecipazioni verso Rosenthal Sambonet Usa Ltd per un valore di euro 187.337, e verso Sambonet Rosenthal sarl per un valore di 0,99 euro, sempre a partecipazione.

Queste informazioni vengono spiegate poi da una tabella che come al solito riporta il valore e le sue variazioni durante l'esercizio, delle partecipazioni in imprese controllate o in altre imprese:

	Partecipazioni in imprese controllate	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	437.337	500	437.837
Valore di bilancio	437.337	500	437.837
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	1	-	1
Decrementi per alienazioni	(250.000)	-	(250.000)
Totale variazioni	(249.999)	-	(249.999)
Valore di fine esercizio			
Costo	187.338	500	187.838
Valore di bilancio	187.338	500	187.838

Figura 9: “Partecipazioni possedute da Sambonet Paderno Industrie S.p.a., Fonte: Bilancio di esercizio al 31/12/2015, approvato il 29/04/2016.

⁵⁰ La prima cosa che si trova scritta nella nota integrativa di Sambonet Paderno Industrie S.p.a, è che *“le partecipazioni rappresentano gli investimenti effettuati da Sambonet Paderno Industrie Spa nel capitale di società terze, consistenti in partecipazioni in imprese controllate così come definito dall'articolo 2035 del codice civile.”*

Si dice poi che il valore approvato in bilancio viene determinato analizzando il prezzo di acquisto con il metodo del patrimonio netto.

Ulteriore specifica sui crediti, è esposto il loro valore nominale, e che secondo gli amministratori della società non ci sono motivi per svalutarli.

Dal momento che è evidente che viene utilizzato il metodo del patrimonio netto, di ciascuna delle società controllate, si riportano alcuni importanti informazioni, in particolare l'utile conseguito al 31/12/2015, ed il valore finale del patrimonio netto, valore che questo assume in seguito all'ultimo utile realizzato, ovvero quello del 2015.

Salta subito alla vista che la società francese, in seguito alla perdita del 2015, presenta un patrimonio netto negativo!

Vengono allora tranquillizzati gli stakeholders, dicendo che questa situazione non è da ritenersi durevole; ma la motivazione non sembra molto esaustiva:

“Non è da ritenersi durevole, alla luce delle azioni intraprese dal management societario ed in conformità a quanto previsto dalla normativa francese vigente.”

Si Precisa poi che i crediti immobilizzati sono verso le società del gruppo, ed in particolare:

I crediti immobilizzati sono i seguenti:

- verso la controllata Sambonet Rosenthal Sarl per €150.000
- verso le altre società del gruppo (controllate dalla Holding Capogruppo Arcturus S.r.l.) Rosenthal GmbH per € 8.000.000 e Ercuis S.a. per l'ammontare di €550.000.

Figura 9: “Crediti Immobilizzati di Sambonet Paderno Industrie S.p.a”, Fonte: Bilancio di esercizio al 31/12/2015, approvato il 29/04/2016.

Gli amministratori specificano poi meglio le condizioni a cui sono stati erogati finanziamenti, ed i motivi per cui sono stati concessi.

Desidero riportare la parte corrispondente della nota integrativa, sicuramente più dimostrativa e più esaustiva di qualunque spiegazione:

I crediti immobilizzati sono composti come in seguito esposto:

- Finanziamento a favore della controllata Sambonet Rosenthal Sarl pari a €150.000.

L'erogazione è avvenuta per supportare la crescita della controllata nel mercato francese, in attesa che si sviluppino le opportunità di espansione del business in Francia, anche sfruttando le sinergie con le aziende neo inserite nel gruppo, Ercuis Sa e la sua controllata Raynaud Sa.

Il finanziamento, erogato nei confronti di una società controllata e nell'interesse della Sambonet Paderno Industrie S.p.A., è infruttifero di interessi e scadrà in data 31/12/2016.

- Finanziamento a favore della consociata Rosenthal GmbH pari a €8.000.000.

Il finanziamento, che al 31/12/2014 era in essere per €8.500.000, essendo scaduto in tale data, è stato prorogato a partire dal 01/01/2015 sino al 31/12/2017.

L'erogazione, avvenuta per facilitare lo sviluppo delle notevoli sinergie esistenti tra le società sorelle, è stata rinegoziata alle attuali condizioni di mercato.

- Finanziamento a favore della consociata Ercuis S.a. pari a €550.000.

Nel corso dell'anno 2015 la controllante e Holding capogruppo Arcturus S.r.l., ha acquisito l'azienda francese Ercuis S.A., storica realtà produttiva di articoli per la tavola in argento ed acciaio.

L'esistenza di importanti affinità di prodotto e nei canali di vendita, oltre alla prospettiva di sviluppo delle reciproche aree commerciali, sono alla base del finanziamento erogato a condizioni di mercato da Sambonet Paderno Industrie S.p.A..

Figura 10: “Crediti Immobilizzati di Sambonet Paderno Industrie S.p.a – seconda parte”, Fonte: Bilancio di esercizio al 31/12/2015, approvato il 29/04/2016.

Nella relazione sulla gestione troviamo:

I rapporti con le imprese del gruppo:

I rapporti intercorsi nell'esercizio con le altre società del Gruppo sono evidenziati nella tabella seguente:

Descrizione	Ricavi 2015	Costi 2015
Rosenthal GmbH - Germania	1.802.805	6.934.324
Rosenthal Osterreich GmbH - Austria	35.651	-
Rosenthal Lifestyle - China	19.682	44.418
SA Ercuis - Francia	22.948	-
Totale	1.881.086	6.878.742

Figura 11: “Rapporti Con Le Imprese Del Gruppo”, Fonte: “Relazione Sulla Gestione”, 07/03/2016

ed anche i rapporti esistenti con le società controllanti:

I rapporti intercorsi nel 2015 tra la società e la controllante Arcturus S.r.l., sono costituiti principalmente da prestazioni di servizi e da canoni passivi di locazione immobiliare come segue:

Descrizione	Ricavi 2015	Costi 2015
Arcturus S.r.l.	67.710	2.410.221

Figura 12: “Rapporti Tra Controllata E Controllanti”, Fonte: “Relazione Sulla Gestione”, 07/03/2016

La parte riguardante i rischi, a differenza di Bialetti Industrie Spa, per cui affronterò l'argomento in seguito, è veramente esigua.

Del resto si deve sempre pensare che nonostante ogni bilancio sia pubblico, e sia infatti estraibile dalla Camera Di Commercio, come anche io ho fatto per questa società, il bilancio di una società non quotata, non è fatto per essere valutato dal pubblico, ma solamente dalla Camera di Commercio e non dai pochi interessati.

In questa sezione relativa ai rischi troviamo gli strumenti finanziari, infatti si dice che la società ha stipulato contratti di acquisto a termine, con scadenza entro il 31/12/2015 ai fini di proteggersi dei rischi di cambio relativi alla moneta degli Stati Uniti.

Si parla di rischio di valore delle rimanenze, per il quale la società ha stanziato un fondo di svalutazione del magazzino.

Sicuramente questo è un tipo di rischio tipico delle società che producono oggetti, che possono andare incontro all'obsolescenza delle merci di magazzino.

Si parla poi di rischio sui crediti, controllato da una procedura interna di gestione del rischio, specificando però che il rischio di insolvenza è limitato, anche grazie alla valutazione dei possibili creditori. E' evidente che non si tratta di rischi che riguardano i crediti immobilizzati, visto che sono concessi prevalentemente alle società del gruppo.

4.2) Le immobilizzazioni finanziarie secondo i principi contabili internazionali

Cambiamo azienda, cambiamo mondo; procederò ora ad analizzare il bilancio di Bialetti Industrie Spa, redatto ovviamente in modo conforme ai principi contabili internazionali.

Come già detto sopra, si tratta di una normativa estremamente vasta, ed estremamente complessa, la quale inizialmente sembra semplice osservando il bilancio che si ha a disposizione.

Rispetto alle immobilizzazioni finanziarie, troviamo nel bilancio di Bialetti tre voci:

- Partecipazioni in società controllate;
- Crediti per imposte differite attive;
- Crediti ed altre attività non correnti;

Ovviamente le categorie di possibili immobilizzazioni finanziarie non si esauriscono in queste tre voci, sono molte di più ed inoltre, la parte relativa ai crediti immobilizzati viene trattata all'interno della macro area degli strumenti finanziari.

Allora, cercherò di dividere tutti i principi e le informazioni disponibili in due grandi aree:

- L'area che riguarda le partecipazioni in società controllate e collegate, e
- L'area che riguarda gli strumenti finanziari.

Partecipazioni in società controllate e collegate

Le partecipazioni in società controllate, sono disciplinate dal principio contabile internazionale numero 27, uscito nel dicembre del 2003, e soggetto poi come sempre a molte rivisitazioni.

Lo IAS 27, è intitolato: “Bilancio Separato”⁵¹, per cui si intende il bilancio che non è consolidato; è proprio questo che si legge nella “Relazione Finanziaria Annuale del 2015” di Bialetti, un enorme documento che contiene oltre a moltissime informazioni, anche il bilancio consolidato ed il bilancio separato, ovvero quello che riguarda solo Bialetti Industrie Spa, facente parte anch’essa, come la sua gemella non quotata analizzata sopra, di un gruppo.

Gruppo Bialetti Bilancio Consolidato e Separato al 31 dicembre 2015

Figura 13: “Intestazione Bilancio Bialetti Industrie S.p.a”, Fonte: “Relazione Finanziaria Annuale 2015”, 24/03/2016

Ecco rappresentata come immagine la dicitura che compare sul documento di Bialetti.

Lo IAS 27, quindi si applica solo alle partecipazioni nelle società controllate, alle partecipazioni in joint venture, ed alle partecipazioni in società collegate, meglio poi trattate nel principio contabile internazionale numero 28, facente parte del bilancio separato di una società che è obbligata a presentarlo oppure che lo presenta per scelta.

Si noti subito dalla prima espressione, come la disciplina delle società controllate e collegate sia molto legata al bilancio consolidato, rendendo effettivamente il bilancio separato come qualcosa di particolare, quasi come un’eccezione da trattare; io mi limito qui ad osservare la contabilizzazione nel bilancio separato perché i bilanci consolidati non sono oggetto di questa tesi.

Lo IAS 27, è molto conciso riguardo la modalità di trattazione delle partecipazioni in società controllate, specifica solo che quando si redige il bilancio separato, esse vanno valutate secondo due metodi:

- 1) Al costo;
- 2) Come stabilito dallo IAS 39, che tratterò in seguito.

Specifica poi che per ogni categoria di partecipazioni, va applicato lo stesso criterio, riprendendo un concetto già espresso per gli altri tipi di immobilizzazioni.

Se una controllata produce dei dividendi, questi vanno nel prospetto dell’utile o perdita dell’esercizio.

Nel Bilancio Separato non può essere utilizzato il metodo del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni in società controllate.

⁵¹ Lo IAS 27, fornisce una definizione del bilancio separato: “È Il bilancio presentato da una controllante (ossia un investitore che possiede il controllo di una controllante), o da un investitore che controlla congiuntamente o esercita un’influenza notevole su una partecipata, nel quale le partecipazioni sono contabilizzate ovvero in conformità allo IAS39 (che sarà sostituito dall’IFRS 9) al costo. – Pwc, 04/2015, “Principi Contabili Internazionali”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

Se una società controllante decide di redigere il bilancio separato al posto del bilancio consolidato, nelle note al bilancio, deve indicare:

- che si è deciso di non presentare il bilancio consolidato;
- il luogo principale in cui si svolgono gli affari della società che redige il bilancio consolidato;
- un elenco di tutte le partecipazioni rilevanti che si possiedono nelle controllate e nelle collegate, di cui si descrive la ragione sociale, il luogo principale di conduzione degli affari, e la propria quota di partecipazione;
- la descrizione del metodo adottato per la contabilizzazione delle partecipazioni;

Le partecipazioni in società collegate, sono meglio spiegate dal principio contabile che segue quello appena descritto, lo IAS 28, uscito nel dicembre 2003 e che poi ha subito moltissime variazioni fino al maggio 2011 quando lo IASB pubblica l'ultima versione omologata con il regolamento 1254/2012.

La definizione che viene data di una società collegata dal principio contabile in questione, è quella di una società nella quale la società che investe può esercitare un'influenza notevole, influenza che è resa notevole dal fatto che anche senza avere il controllo societario, a livello di partecipazioni, la partecipante possa influenzare le politiche finanziarie e di gestione della società partecipata.

Il controllo può essere unilaterale oppure congiunto, quindi condiviso, e parlando di numeri, l'influenza in una società si considera significativa quando la partecipante possiede in via diretta o indiretta una quota maggiore o uguale al 20% dei diritti di voto.

Nel caso in cui un altro azionista possieda la maggioranza dei diritti di voto, non significa che la partecipante non detenga un'influenza significativa, inoltre, una società può possedere meno del 20% dei diritti di voto ed avere comunque sulla partecipante un'influenza notevole, influenza che in ogni caso deve essere però dimostrata.

Indicatori di influenza possono essere le seguenti condizioni:

- la società partecipata è rappresentata nel consiglio di amministrazione;
- partecipa alle decisioni riguardanti le strategie aziendali, comprese quelle sulla distribuzione dei dividendi;
- ci sono rilevanti operazioni economiche, per esempio contrattuali, tra la partecipante e la partecipata, e fra queste si può includere anche lo scambio di dipendenti a livello di personale dirigenziale;
- la partecipante e la partecipata si scambiano importanti informazioni di natura tecnica;

Nella valutazione dell'influenza, è necessario considerare anche i diritti di voto potenziale, ovvero quelli che si riferiscono alle obbligazioni convertibili.

L'influenza significativa può essere anche persa, o a causa della perdita di partecipazione nella società controllata, oppure a causa di accordi contrattuali fra le due entità od interventi da parte dell'autorità pubblica.

La società partecipante quando contabilizza le partecipazioni in società collegate utilizza il metodo del patrimonio netto, quindi le rileva inizialmente al costo per poi identificarne il valore in base alla quota di pertinenza della partecipante del patrimonio netto della partecipata.

Come già detto per i principi contabili nazionali, il valore calcolato utilizzando il metodo del patrimonio netto deve prendere a riferimento il bilancio più recente della società collegata possibilmente chiuso alla stessa data di quello della società controllante; si sa che questo spesso non è possibile, allora è possibile utilizzare una data diversa purché la differenza temporale sia inferiore a tre mesi.

Naturalmente date diverse comportano delle rettifiche che considerano le operazioni avvenute fra le due società nel periodo che intercorre tra la chiusura dell'esercizio della prima e quello di chiusura della seconda.

Il bilancio della società collegata potrebbe utilizzare principi contabili diversi, in questo caso il suo bilancio prima di utilizzare il metodo del patrimonio netto da parte della controllante deve essere rettificato, e se questo non fosse possibile, la cosa va indicata nelle note al bilancio.

Il principio contabile n. 28 in una delle sue ultime versioni, indica che se una partecipazione in società collegata si trasforma in una partecipazione in Joint Venture, e viceversa, si continua ad applicare il metodo del patrimonio netto senza rideterminare il valore.

Lo IAS 28, impone di cessare l'utilizzo del metodo del patrimonio netto quando la partecipante perde l'influenza notevole sulla collegata, e nel caso in cui però mantenga la partecipazione, questa va contabilizzata applicando il metodo proposto dal principio contabile internazionale numero 39, di cui si tratterà in seguito.⁵²

Quindi da quel momento verrà utilizzato il metodo proposto dallo IAS 39, per la valutazione iniziale di un'attività finanziaria.

Il metodo in questione è quello del fair value, calcolato alla data in cui avviene il cambio di valutazione, o in altri termini alla data in cui la partecipante perde il controllo sulla collegata.

Naturalmente adottando un altro metodo di valutazione, sorgerà una differenza fra il valore equo e il valore della partecipazione iscritto contabilmente alla data in cui il metodo di valutazione varia.

Questa differenza andrà rilevata nel prospetto dell'utile o perdita d'esercizio.

Quando il metodo del patrimonio netto viene abbandonato, la società partecipante deve operare le scritture contabili relative agli importi che aveva rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, come se stesse cedendo o dismettendo le partecipazioni, e quindi traslare le voci iscritte nel patrimonio netto al conto economico, e precisamente portarle all'utile o perdita di esercizio.

È possibile che la partecipazione si riduca, ma che la partecipante continui a detenere un'influenza dominante, e quindi che si continui ad usare il metodo del patrimonio netto.

In questo caso la società in questione deve riportare nell'utile o perdita di esercizio la parte di utile

⁵² Come ribadito sopra, è possibile perdere l'influenza su una società anche senza variare la quota di partecipazione.

o perdita relativa a questa riduzione della partecipazione che aveva precedentemente rilevato nelle componenti del conto economico complessivo.

Naturalmente invece se l'intento della partecipante è quello di cedere o dismettere le partecipazioni, queste vanno classificate nello stato patrimoniale alla sezione dell'attivo circolante e valutate al minore tra il valore di mercato e il valore contabile, al netto dei costi che si prevede si sosterranno per la dismissione.⁵³

Come tutte le immobilizzazioni, anche quelle finanziarie possono perdere di valore, e quindi nel caso questo succeda la società partecipante deve rilevare l'esistenza della perdita di valore operando una svalutazione, e precisamente confrontando il valore contabile a cui è iscritta, con il suo valore recuperabile.

Valore recuperabile che viene calcolato considerando l'importo più alto fra il valore d'uso⁵⁴ e il valore di mercato al netto dei costi di vendita.

Questo avviene specialmente quando si passa dall'utilizzare il metodo del patrimonio netto, al metodo proposto dallo IAS 39 per la valutazione degli strumenti finanziari.

Lo IAS 28, fornisce indicazioni riguardo l'impairment test da effettuare sulla partecipazione in una società collegata, la quale va considerata come un'unica attività che include l'avviamento. Questo non viene sottoposto a verifica separata ma fa parte del valore complessivo della partecipazione.

È quasi superfluo aggiungere che qualora la perdita di valore cessi di esistere, la società provvederà a ripristinare il valore della sua partecipazione conformemente a quanto disposto dal principio contabile internazionale numero 36.

Ovviamente come previsto dai principi contabili nazionali, anche i principi contabili internazionali richiedono moltissime informazioni riguardo le partecipazioni in società collegate e controllate da fornire delle note al bilancio; queste informazioni sono così importanti, che vengono trattate da un alto numero di principi contabili.

Sicuramente lo IAS 28, fornisce un elenco di tutto quello che va indicato nelle note riguardo le partecipazioni in società collegate; ne cito alcune brevemente nell'attesa di verificare successivamente cosa ha riportato nelle sue note in bilancio la società Bialelli Industrie S.p.a.

Sulle quote o azioni in società collegate va indicato:

“

- *Il fair value delle partecipazioni in società collegate per le quali sono pubblicate le quotazioni;*
- *I dati contabili essenziali delle collegate, inclusi gli ammontare aggregati di attività, passività, ricavi e utile o perdita;*
- *Le ragioni per cui pur essendo la quota inferiore al 20% dei diritti di voto effettivi o potenziali si è concluso che esiste un'influenza significativa;*
- *Le ragioni per cui pur essendo direttamente o indirettamente il 20% o più dei diritti di voto effettivi o potenziali si è concluso che non sia un'influenza significativa;*

⁵³ IFRS 5: "Attività Non Correnti Possedute Per La Vendita E Attività Operative Cessate"

⁵⁴ Il valore d'uso di un investimento, è determinato considerando vari fattori: si considerano per esempio i flussi finanziari futuri che si stima verranno generati dalla collegata, oppure ancora il valore attuale dei flussi finanziari che si suppone verranno generati dai dividendi che la partecipata corrisponderà alla partecipante.

- *La data del bilancio di una collegata, quando tale bilancio è utilizzato per applicare il metodo del patrimonio netto, ed è diversa oppure riguarda un esercizio di durata diversa da quello dell'investitore e le ragioni del loro utilizzo;*
- *La natura e l'estensione di qualsiasi severa limitazione della capacità della collegata di trasferire fondi all'investitore in forma di dividendi o rimborso di prestiti;*
- *La quota di perdite di una collegata dell'esercizio e cumulativa, non contabilizzata, se l'investitore ha cessato la contabilizzazione della sua quota di perdite nella collegata;*
- *Il fatto che una collegata non è valutata con il metodo del patrimonio netto;*
- *I dati contabili essenziali delle collegate non valutate con il metodo del patrimonio netto, inclusi di ammontare aggregato di attività, passività, ricavi e utile perdita.*⁵⁵

Proseguendo con le informazioni da fornire in bilancio, il principio contabile internazionale numero 24 indica tutte le informazioni che bisogna fornire in presenza di parti correlate. Questo principio si applica sia al bilancio consolidato, sia anche al bilancio separato.

Lo IAS 24, richiede per prima cosa di illustrare la relazione che esiste tra la controllante e le eventuali controllate, anche se non sono sorte operazioni tra queste, e tutte le varie informazioni di carattere descrittivo.

Questo viene richiesto per far sì che coloro che utilizzano il bilancio, quindi i cosiddetti stakeholders, possano essere edotti relativamente ai rapporti che esistono fra una società e le sue parti correlate.

Un'informazione di carattere molto specifico e particolare che lo IAS 24 richiede, riguarda le retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche, sviscerate in tutte le loro componenti.

Nel caso in cui invece ci fossero state operazioni tra le due società, bisognerà indicare informazioni riguardo quanto è avvenuto, e precisamente: a quanto ammonta l'operazione, sia da un punto di vista meramente finanziario, sia includendo i vari impegni che sono stati oggetto di transazione, le condizioni della transazione, e tutti i vari termini contrattuali, quindi le scadenze e le garanzie date o ricevute.

Informazioni così specifiche in Italia sono richieste solo per le società quotate.

Le informazioni relative alle partecipazioni in altre società, vengono disciplinate anche dal più recente IFRS 12, pubblicato nel settembre 2014 e che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2016. L'IFRS 12: "informativa sulle partecipazioni in altre entità", deve essere applicato da tutte le società che hanno una partecipazione in società controllate, sia in via unica che congiunta, e società collegate; questo con lo scopo di far sì che gli utilizzatori del bilancio possano rendersi conto dei rischi derivanti dal possesso di queste partecipazioni e degli effetti che esse operano sulla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della società.

È necessario secondo questo principio indicare il metodo di valutazione adottato per le partecipazioni, ovviamente separando le informazioni relative alle partecipazioni in società controllate e collegate, le stime a supporto delle valutazioni, e in quale modo si esercita il controllo. Naturalmente poi bisogna indicare tutti i cambiamenti apportati alle valutazioni sopra menzionate ed anche tutti cambiamenti apportati alle stime, ed ai calcoli effettuati.

Per le partecipazioni in società controllate, è necessario indicare:

⁵⁵ Pwc, 04/2015, "Principi Contabili Internazionali", Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

1. Se esistano delle restrizioni di tipo legale, contrattuale o normativo per l'accesso alle attività ed al loro utilizzo, e la possibilità di estinguere le passività del gruppo;
2. I rischi che comportano gli investimenti nelle controllate e le variazioni del rischio che ci si attende;
3. Che conseguenze ci sarebbero dalla perdita di una parte delle partecipazioni senza la perdita però del controllo;
4. Che conseguenze ci sarebbero per la perdita del controllo nella società controllata;

Per ogni società collegata e per ogni accordo di controllo congiunto, è necessario fornire altresì molte informazioni che descrivano le società nella quale si esercita influenza dominante, per rendere noto tutto quello che occorre sapere agli utilizzatori del bilancio per poter valutare queste società.

Riguardo alle informazioni richieste ci sono poi dei casi particolari che vanno sviscerati e dispiegati nella nota integrativa: per esempio il motivo per cui una società non eserciti un controllo su un'altra società, e quindi non l'abbia iscritta fra le partecipazioni in società controllate nonostante possieda più della metà dei diritti di voto su questa società; ancora perché una società eserciti un controllo su un'altra entità nonostante possieda meno della metà dei diritti di voto su di essa, e così via per tutti i casi particolari.

Strumenti Finanziari

La categoria degli strumenti finanziari, contiene un insieme davvero ampio di elementi di bilancio, contenuti non solo nella sezione delle immobilizzazioni finanziarie, ma anche in altre sezioni.

Desidero iniziare l'analisi partendo dallo IAS 32, il principio contabile internazionale uscito in via definitiva nel giugno del 1995, ed è in vigore dal 1 gennaio 1996.

Ha subito nel tempo moltissime evoluzioni, fino ad arrivare ad oggi, momento nel quale sta per essere approvato l'IFRS 9, un nuovo principio contabile che innoverà la disciplina riguardante gli strumenti finanziari.

Questo principio stabilisce, come è accaduto fino ad ora parlando di principi contabili internazionali, quali elementi non sono disciplinati dal principio, stabilendo che invece tutti gli altri strumenti finanziari rientrino nella legislazione di questo principio.

Quelli che non vi rientrano sono:

“

- *Partecipazioni in controllate;*
- *Partecipazioni in collegate;*
- *Partecipazioni in Joint Venture;*
- *Obbligazioni dei datori di lavoro e dei fondi pensione per tutti i tipi di prestazioni da eseguire dopo la cessazione dei rapporti di lavoro;*
- *Obbligazioni dei datori di lavoro per piani di stock option e per l'azionariato dei dipendenti eccetto che per alcuni specifici aspetti disciplinati dallo IAS32;*
- *Obbligazioni derivanti da contratti di assicurazione;*
- *Attività fisiche, quindi tangibili come possono essere rimanenze di magazzino, o le immobilizzazioni materiali ed immateriali;*
- *I risconti attivi, i risconti passivi, le obbligazioni per la garanzia dei prodotti;*
- *Debiti tributari, ho comunque tutte quelle attività e passività che non hanno natura contrattuale;”⁵⁶*

⁵⁶ Pwc, 04/2015, “Principi Contabili Internazionali”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

Lo IAS 32, dà una definizione di strumento finanziario:

“uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria⁵⁷ (financial asset) per un’entità e a una passività finanziaria⁵⁸ (financial liability) uno strumento rappresentativo di capitale^{59,60} (equity instruments) per un’altra entità”.

Come si nota subito da questa prima definizione, gli strumenti finanziari sono un contenitore che include voci di natura estremamente diversa: ci sono attività finanziarie, passività finanziarie, strumenti di patrimonio netto.

Questo perché, uno strumento finanziario posseduto da una società, ed iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie, si troverà nel passivo dell’ente che l’ha emesso, tra le passività finanziarie oppure fra gli elementi del suo patrimonio netto.

Oggetto di questa tesi sarà solo la prima categoria sopra elencata, in quanto interesse di questa trattazione sono le immobilizzazioni che si trovano all’attivo dello stato patrimoniale.

Lo IAS 32, oltre a fornire una serie di definizioni, dà l’indicazione riguardo la presentazione in bilancio degli strumenti finanziari; e specifica che il criterio da considerare per classificare uno strumento finanziario è quello della sostanza, e non della forma giuridica.

Se l’emittente dello strumento, non ha obbligo di corrispondere una somma in denaro, piuttosto che altre attività finanziarie alla società che possiede lo strumento, allora l’ente che ha emesso lo strumento finanziario dovrà classificare quest’ultimo all’interno del patrimonio netto.

Se invece l’emittente dello strumento finanziario si trova a fronteggiare questi oneri, allora classificherà l’elemento finanziario tra le passività finanziarie.

⁵⁷ Attività finanziaria: *“È qualsiasi attività rappresentativa di denaro o disponibilità liquide, un diritto contrattuale di ricevere denaro o altre attività finanziarie da un’altra impresa, un diritto contrattuale di scambiare strumenti finanziari con un’altra impresa a condizioni potenzialmente favorevoli, patrimonio netto di un’altra impresa”* – IAS 32 - Pwc, 04/2015, “Principi Contabili Internazionali”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

⁵⁸ Passività finanziaria: *“è qualsiasi passività a cui corrisponde un obbligo contrattuale di: consegnare denaro o un’altra attività finanziaria ad un’altra impresa, scambiare strumenti finanziari con un’altra impresa a condizioni potenzialmente sfavorevoli”* – IAS 32 - Pwc, 04/2015, “Principi Contabili Internazionali”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

⁵⁹ Strumento di partecipazione al patrimonio netto: *“è qualsiasi contratto che conferisce una cointeressenza residua nelle attività di un’impresa dopo aver dedotto tutte le passività. Generalmente si tratta di azioni, quote o diritti di acquistare o sottoscrivere azioni o quote di società.”* – IAS 32 - Pwc, 04/2015, “Principi Contabili Internazionali”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

⁶⁰ Strumenti rappresentativi di capitale: *“sono in sostanza delle passività finanziarie, pertanto la loro classificazione dovrà basarsi sulla sostanza dell’accordo piuttosto che sulla forma giuridica.”* IAS 32 - Pwc, 04/2015, “Principi Contabili Internazionali”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

Entro ora nel cuore degli strumenti finanziari, passando alla trattazione del principio contabile internazionale numero 39, il quale principalmente si occupa di descrivere la rilevazione e la valutazione di queste poste di bilancio.

Uscito per la prima volta in via definitiva nel dicembre 1998 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2001, come tutti i principi affini a questo argomento ha subito notevoli modificazioni, ed ha anche a sua volta causato modificazioni nei regolamenti dell'Unione Europea e nei regolamenti dei singoli stati; nel 2004 infatti la comunità europea ha recepito lo IAS 39 con il regolamento numero 2086.

Questo principio è comunque destinato ad evolversi con l'approvazione dell'IFRS 9, che rinnoverà la normativa riguardante proprio degli strumenti finanziari.

Anche lo IAS 39, come i suoi predecessori, indica per prima cosa gli elementi del bilancio al quale si applica; e lo fa come al solito utilizzando il metodo di sottrazione, quindi elencando tutto quello a cui non si applica.

Desidero descrivere l'ambito di applicazione del principio, invece che con il solito elenco, con una tabella fornita dal materiale didattico del corso di: "principi contabili internazionali" tenuto dal Prof. Fortuna.

Ambito di applicazione dello IAS 39: schema di sintesi		
Sono FINANCIAL INSTRUMENTS		
• Investimenti in controllate • Investimenti in collegate • Investimenti in <i>joint ventures</i> • <i>Leasing</i> • Attività e passività verso dipendenti	• Cassa • Finanziamenti attivi e passivi • Investimenti in azioni • Investimenti in titoli di debito • Crediti verso clienti • Debiti verso fornitori • Strumenti derivati • Garanzie finanziarie • Contratti di assicurazione che trattano rischi finanziari • Azioni classificate come debito	• Azioni della società • Garanzie non finanziarie • <i>Weather derivatives</i> • <i>Own use commodity</i> • Contratti di assicurazione che trattano rischi NON finanziari
Disciplinati da altri IAS	Disciplinati dallo IAS 39	Esclusi dall'ambito di applicazione dello IAS 39

Figura 14: "Ambito di Applicazione dello IAS 39: Schema Di Sintesi", Fonte: Slide tratta dal materiale didattico del corso di "Principi Contabili Internazionali", 2015/2016.

Una volta definito l'ambito di applicazione, lo IAS 39, definisce le regole relative alla contabilizzazione di queste poste; ovvero quando sorge il diritto per una azienda a contabilizzare, e quindi iscrivere in bilancio uno strumento finanziario.

Il criterio da considerare è che l'impresa deve diventare una parte del rapporto contrattuale con un'altra impresa, e che tale contratto abbia per oggetto lo strumento finanziario in questione.

Il momento in cui un'impresa diventa parte di un contratto, varia a seconda dell'oggetto dello scambio; tenendo però presente che il criterio generale è quello della data di contrattazione.

La data di contrattazione è il momento nel quale un determinato contratto viene stipulato, momento diverso dalla data di negoziazione, che si riferisce al momento dell'impegno ad effettuare un acquisto ed una vendita dall'altra parte; ed ancora un momento diverso dalla data di regolamento, momento in cui l'oggetto del contratto viene effettivamente consegnato.

Nonostante esista un criterio generale, è importante sottolineare che questo va adattato poi alle singole fattispecie, quindi per esempio:

- Crediti e debiti: questi vengono contabilizzati quando per un'impresa sorge il diritto di ricevere una certa somma, e per l'altra impresa, sorge l'obbligo di pagare la stessa somma.
- Attività da acquisire e passività da sostenere: quando un'impresa ha assunto un impegno ad acquistare beni o servizi, queste non vengono contabilizzate fino a che una delle due parti non ha adempiuto.
- Contratti a termine: si tratta di un impegno ad acquistare o vendere uno strumento finanziario ad un prezzo deciso precedentemente e ad una data posteriore.
Tale impegno deve essere contabilizzato quando l'impresa diventa parte del contratto, contratto che ha un valore netto pari a zero dal momento in cui il valore del diritto e quello dell'obbligazione sono identici, trattandosi di uno strumento di copertura⁶¹, quindi stipulato al fine di coprirsi dal rischio di un'obbligazione derivante dall'emissione di un altro strumento finanziario.
Il valore netto del contratto a termine va comunque contabilizzato.
- Le azioni: sono contabilizzate nel momento in cui le parti sottoscrivono il contratto.
- Le operazioni pianificate per il futuro: queste non vengono contabilizzate come strumenti finanziari, in quanto l'impresa non è parte di un contratto, lo sarà probabilmente in futuro.
- Le attività acquisite tramite negoziazione in un mercato regolamentato: queste sono contabilizzate alla data in cui vengono negoziate, oppure la data in cui vengono pagate.
Il metodo che si decide di adottare dovrà essere adottato per tutte le attività finanziarie possedute dall'impresa.

Riguardo la contabilizzazione, la Banca d'Italia regola solo le banche e gli intermediari finanziari, e prescrive che le operazioni siano contabilizzate alla data di valuta del regolamento.

⁶¹ Uno strumento di copertura derivato o un'attività finanziaria genera dei flussi di cassa attesi con la finalità di compensare le variazioni del valore di un altro elemento coperto. Secondo questo principio contabile, uno strumento di copertura può essere diverso da un derivato solo se compensa il rischio di variazione dei tassi di cambio sulla valuta straniera.

Infatti uno dei più utilizzati strumenti non derivati di copertura, sono i finanziamenti all'esportazione. Un elemento coperto è uno strumento finanziario che genera valori variabili e quindi sottopone l'impresa ad un rischio finanziario.

Un derivato può essere che interno di un contratto di garanzia finanziaria: Si tratta di un contratto nel quale l'emittente eroga dei finanziamenti stabiliti alla stipula del contratto per risarcire l'assicurato di eventuale perdita subita per vari motivi, per esempio inadempienza del debitore, piuttosto che la mancata entrata da parte di uno strumento di debito.

Ebbene, derivato deve essere contabilizzato separatamente rispetto al contratto del quale fa parte se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: le sue caratteristiche economiche ed il suo rischio non sono strettamente correlati a quelli del contratto generale, uno strumento finanziario con le stesse caratteristiche del derivato oggetto di analisi rientra nella definizione di strumento finanziario derivato, strumento finanziario derivato non viene valutato al fair value e le variazioni di valore non sono imputate al conto economico.

Quando si verificano quindi congiuntamente le tre condizioni sopra esplicitate, i derivati si definiscono connessi, se anche una sola condizione non si verifica, i derivati sono correlati.

Però, il codice civile e i principi contabili nazionali, non regolamentano questo aspetto per tutte le altre imprese italiane.

Ad un certo punto, l'impresa esce dal contratto, quindi perde il controllo di determinati diritti contrattuali, o perché il contratto si è verificato, e quindi l'impresa incassa quello che avrebbe dovuto incassare, o perché i diritti scadono o ancora può accadere che l'impresa ceda i diritti derivanti dal contratto; in questo caso l'attività finanziaria deve essere stornata dallo stato patrimoniale.

E' anche possibile che l'impresa perda il controllo solo su una parte del contratto, allora è possibile stornare una parte dell'attività finanziaria; ma solo se riguarda precisi flussi di cassa, e chiaramente identificabili e quantificabili.

Nella sostanza sono tre gli aspetti da considerare per cancellare un'attività finanziaria:

1. Il diritto a ricevere flussi positivi sull'immobilizzazione trasferita cessa;
2. I rischi⁶² ed i benefici connessi allo strumento finanziario vengono trasferiti;
3. L'assenza di un coinvolgimento continuato, ovvero l'esposizione della società alle variazioni del valore e quindi degli stessi flussi generati dall'attività;

Relativamente al secondo punto sopra esposto, si dice che il trasferimento dei rischi e dei benefici deve essere ovviamente verificato attraverso un'analisi qualitativa ed un'analisi quantitativa.

L'analisi qualitativa si sostanzia nella verifica delle clausole contrattuali, quella quantitativa invece, fa un confronto tra l'esposizione, e quindi il rischio a cui è sottoposta la società cedente prima di trasferire l'immobilizzazione finanziaria e dopo il suo trasferimento.⁶³

Ancora poi, per poter trasferire i rischi e benefici, e più generalmente il controllo su un'immobilizzazione finanziaria, è necessario avere la possibilità di vendere la stessa ad una terza parte senza limiti alla cessione.

Tale vendita, oltre a non dover essere ostacolata, è possibile solo se l'attività finanziaria possiede un mercato attivo.⁶⁴

Molto interessante lo schema proposto dal materiale didattico del corso di "Principi Contabili Internazionali" per valutare se sia possibile o se sia d'obbligo cancellare dal bilancio un'immobilizzazione finanziaria:

⁶² I rischi da tenere in considerazione, e che quindi si troveranno poi nella relazione sulla gestione, sono: il rischio di credito, il rischio di tasso di interesse, il rischio di tasso di cambio, il rischio di ritardato pagamento, il rischio di rimborso anticipato dell'attività finanziaria, il beneficio legato all'incasso degli interessi del capitale, il beneficio connesso alla possibilità di utilizzare l'attività finanziaria in operazioni di garanzia. – Fortuna F, Materiale Didattico, Corso: "Principi Contabili Internazionali", anno 2015/2016 – LUISS GUIDO CARLI

⁶³ Fortuna F, Materiale Didattico, Corso: "Principi Contabili Internazionali" – anno 2015/2016 – LUISS GUIDO CARLI

⁶⁴ Fortuna F, Materiale Didattico, Corso: "Principi Contabili Internazionali" – anno 2015/2016 – LUISS GUIDO CARLI

Sintesi del processo che porta alla cancellazione di un'attività finanziaria

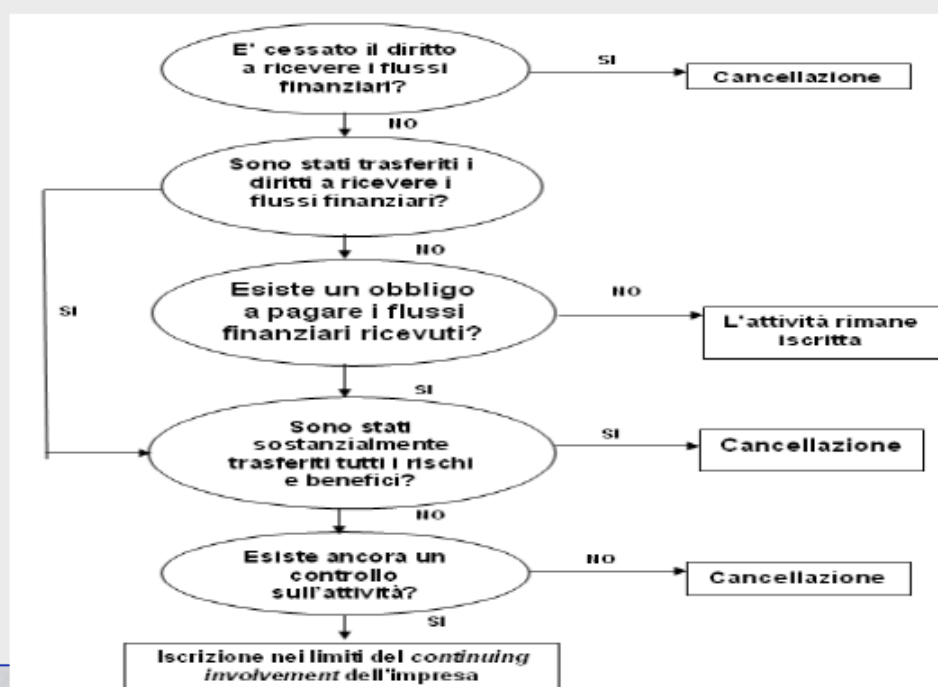


Figura 15: “ Sintesi Del Processo Che Porta Alla Cancellazione Di Un’attività Finanziaria”, Fonte: Slide tratta dal materiale didattico del corso di “Principi Contabili Internazionali”, 2015/2016.

Ovviamente nel momento in cui un’azienda decide di stornare lo strumento finanziario dallo stato patrimoniale, sorgerà una differenza fra valore contabile dello strumento e valore ricevuto dalla contratto: questo importo va scritto nel conto economico e precisamente nel risultato di periodo.

Procedo ora con l’illustrare le regole di valutazione.

Un’immobilizzazione finanziaria, o più in generale uno strumento finanziario, sia esso un’attività o una passività, la prima volta viene contabilizzata al costo.

Il costo equivale semplicemente a quanto la società ha pagato per acquistare quella determinata immobilizzazione, equivale quindi al valore equo, o valore di mercato, o fair value, calcolato al momento dell’acquisto.

La spesa iniziale deve comprendere i costi accessori, quali le spese per l’intermediazione, per le consulenze, per le spese notarili, imposte, bolli, e redazione dei prospetti.

Se la spesa d’acquisto non è disponibile, in quanto non è avvenuto un acquisto sul mercato, il costo iniziale dell’asset si determina operando una stima; stima che può essere per esempio il risultato del calcolo del valore attuale ottenuto attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato.

Se questo calcolo ancora non è possibile, questa voce deve essere iscritta a conto economico in qualità di costo o ricavo.

Le valutazioni successive di un’attività finanziaria, devono avvenire al valore equo, fair value, senza considerare in sottrazione le spese che si sosterranno al momento della vendita.

Questo metodo però non si applica nelle seguenti tre categorie di strumenti finanziari:

1. Crediti posseduti senza scopo di negoziazione;
2. Investimenti detenuti fino alla scadenza⁶⁵;
3. Attività finanziarie che non sono quotate in un mercato attivo, il cui valore di mercato non può essere determinato in modo certo o comunque attendibile;

Secondo il principio contabile numero 39 che si sta analizzando, il valore equo è il metodo migliore per valutare gli strumenti finanziari, e si suppone che per la maggior parte di questi, possa essere determinato in modo piuttosto attendibile.

Riguardo i tre casi espressi sopra, le attività finanziarie che hanno una scadenza fissa, devono essere valutate al costo ammortizzato⁶⁶ con il metodo del tasso di interesse effettivo.

Invece quelle attività finanziarie che rientrano nelle tre categorie, ma che non hanno una scadenza dovrebbero essere valutate semplicemente al costo.

In entrambi i casi va considerata la perdita di valore; una rettifica che non riguarda gli strumenti valutati al fair value, perché questi sono continuamente soggetti al test di impairment, ed il loro valore riflette quello di mercato al momento della valutazione.

La perdita di valore è il risultato della differenza fra il valore che si trova nel bilancio contabile⁶⁷, ed il valore attuale risultante dalla somma dei flussi futuri attesi da quell'attività, attualizzati al tasso interno di rendimento.

Se si ha a che fare con un credito a breve termine, non si attualizzano i suoi flussi finanziari attesi.

La perdita così calcolata, va iscritta nell'utile o perdita d'esercizio.

L'eventuale rettifica di valore in aumento che si rendesse necessaria successivamente può essere eseguita o in via diretta o attraverso la correzione del fondo svalutazione; tale rettifica va iscritta in conto economico, ed ovviamente il valore che l'immobilizzazione finanziaria va a raggiungere non può superare quello che aveva prima di effettuare la svalutazione.

Un asset finanziario, può avere una scadenza fissa, ma può non essere iscritto da parte della società tra le immobilizzazioni conservate fino alla scadenza; questo avviene se si verifica che l'impresa desidera conservare quell'attività finanziaria solo per un certo periodo ancora non identificato, oppure se l'impresa ha stabilito di vendere l'attività finanziaria a seguito di variazioni del suo rendimento o del suo rischio⁶⁸, oppure ancora nel caso in cui l'emittente

⁶⁵ Investimenti detenuti fino alla scadenza: "sono attività finanziarie che comportano pagamenti fissi o determinabili e con una scadenza prefissata che un'impresa ha l'intenzione e la capacità di detenere fino alla scadenza. Questa definizione non si applica a finanziamenti e crediti, alle attività disponibili per la vendita e a quelle al fair value rilevate al conto economico" – definizione data dallo IAS 39, riportata da: Pwc, 04/2015, "Principi Contabili Internazionali", Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

⁶⁶ Costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria: "è l'ammontare al quale l'attività o passività finanziaria era stata valutata al momento della prima contabilizzazione meno le variazioni finanziarie in linea di capitale, più o meno l'ammortamento accumulato di qualsiasi differenza tra quell'ammontare iniziale ed il valore nominale alla scadenza calcolato con il metodo dell'interesse effettivo, e meno qualsiasi svalutazione per perdita di valore o dovuta al mancato incasso". - definizione data dallo IAS 39, riportata da: Pwc, 04/2015, "Principi Contabili Internazionali", Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

⁶⁷ Questo valore dovrebbe essere pari al valore recuperabile derivante da una stima diretta o iscritto in un fondo svalutazione.

⁶⁸ I derivati solitamente sono considerati attività finanziarie di negoziazione, eccetto gli strumenti di copertura, i quali seguono lo strumento coperto.

dell'immobilizzazione avesse la possibilità di rimborsare l'attività ad un prezzo decisamente inferiore al costo.

In aggiunta a questo, un'entità deve dimostrare di avere la capacità di possedere fino alla scadenza una determinata immobilizzazione finanziaria con una scadenza fissa.

La società deve avere sufficienti risorse per poter sostenere l'investimento fino alla scadenza, e non deve essere soggetta a restrizioni legali o di altro genere che rischierebbero di non far durare il possesso dell'Asset finanziario fino alla scadenza.

In ogni caso, un'attività non può essere considerata dall'impresa come detenuta fino alla scadenza se nello stesso esercizio e nei due esercizi precedenti, la società ha venduto prima della scadenza delle attività finanziarie che erano state valutate ed iscritte in bilancio come detenute fino alla scadenza.

Questa regola rappresenta l'unico caso di sanzione che troviamo in un principio contabile internazionale.⁶⁹

Se nel corso del tempo, la società decide di cambiare piani per una determinata immobilizzazione e di non detenerla più fino alla scadenza, deve modificare la sua valutazione ed adattarla al fair value. Stessa cosa se la scelta di utilizzare il costo ammortizzato deriva dal fatto che non è disponibile un valore di mercato; qualora questo si renda disponibile, deve essere rappresentato in bilancio.

Viceversa, il valore equo utilizzato per valutare uno strumento finanziario può essere abbandonato in favore del costo ammortizzato se la società cambia le sue intenzioni per il futuro, oppure se il valore di mercato diviene indisponibile (caso molto raro), oppure se sono trascorsi i due anni necessari per poter nuovamente classificare un'immobilizzazione finanziaria al costo ammortizzato dopo aver venduto un asset classificato come "detenuto fino alla scadenza" prima di tale termine.

Molto interessante ed esaustivo, ancora una volta, lo schema proposto dal materiale didattico del corso di principi contabili internazionali riguardo la classificazione dei crediti.

⁶⁹ Pwc, 04/2015, "Principi Contabili Internazionali", Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

Esempio di classificazione - CREDITI

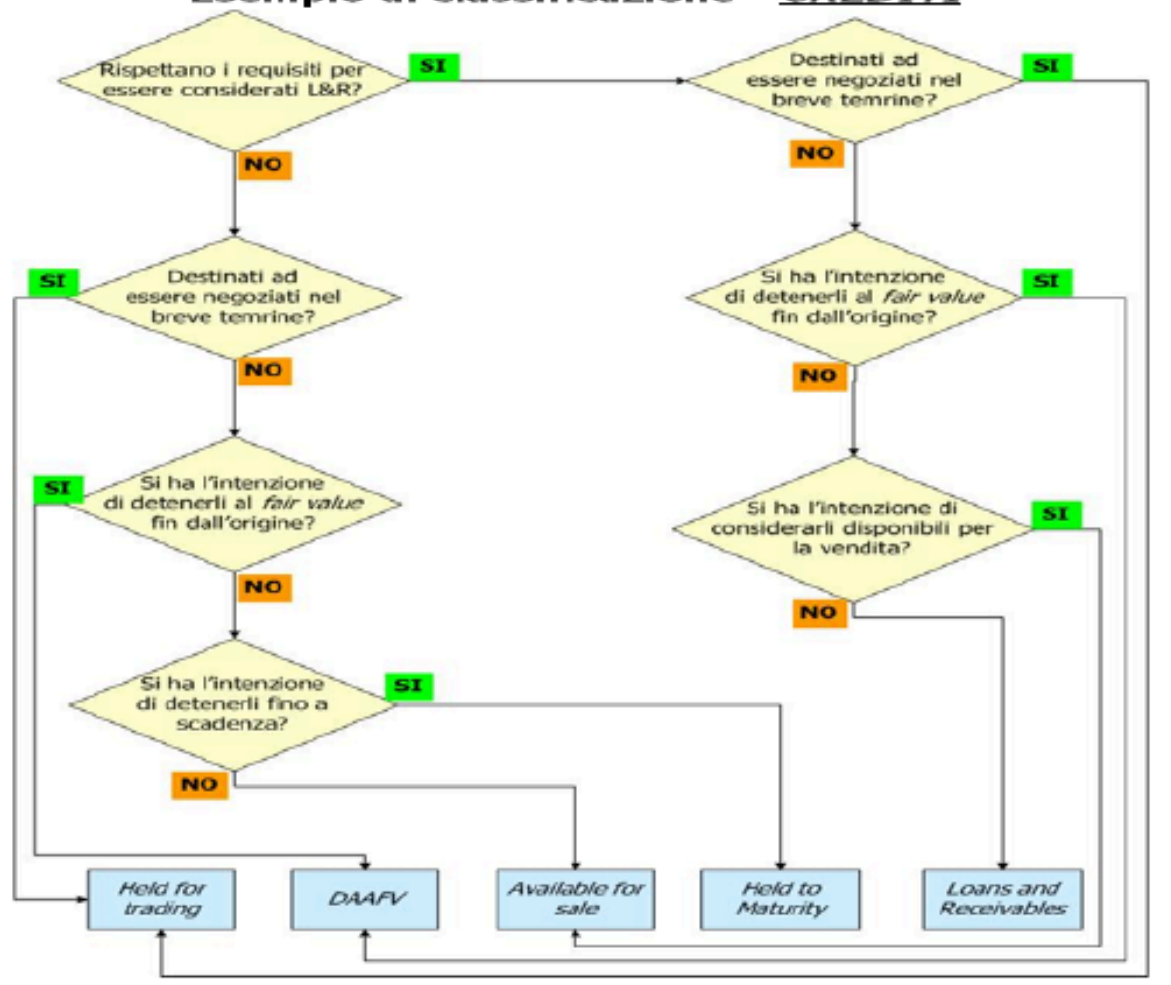


Figura 16: “Esempio Di Classificazione – Crediti”, Fonte: Slide tratta dal materiale didattico del corso di “Principi Contabili Internazionali”, 2015/2016.

Si è detto sopra che il fair value rappresenta il miglior metodo di valutazione per un'immobilizzazione finanziaria.

Solitamente è abbastanza semplice per questo tipo di attività determinare un valore di mercato affidabile; e sicuramente per poterlo determinare bisogna immaginare un'operazione commerciale eseguita da una società perfettamente attiva e funzionante, che non sia in una condizione di liquidazione o che necessiti di vendere forzosamente le attività che detiene nello stato patrimoniale. In tal caso il valore di mercato non sarebbe oggettivo, perché influenzato da necessità che non riguardano il libero scambio fra due parti ugualmente informate e consenzienti.

Inoltre può accadere che il valore di scambio di un determinato strumento finanziario, sia così variabile, che sia impossibile fissarlo in un dato momento.

Il fair value di uno strumento finanziario può essere valutato attendibilmente se:

1. È quotato in un mercato regolamentato;
2. È costituito da uno strumento di debito valutato da un'agenzia di rating indipendente rispetto alla società che lo ha emesso, e che presenta un flusso di cassa facilmente stimabile;
3. È uno strumento finanziario che ha un appropriato modello valutativo, i cui dati di input provengono da mercati attivi e quindi sono attendibili;

Come già detto precedentemente, il valore equo, oltre ad essere osservato sul mercato attivo, può essere dedotto anche attraverso stime e calcoli; esiste una gerarchia di affidabilità di fair value che vede al primo posto chiaramente i prezzi di mercato, al secondo le tecniche di valutazione che utilizzano dati osservati sul mercato, si pensi per esempio a un prezzo determinato osservando il valore di scambio di strumenti finanziari del tutto simili se non analoghi a quello scambiato; al terzo posto troviamo poi il fair value che utilizza come dati di input valori non presenti sul mercato, ma frutto di stime sui valori attesi.

Detto questo, il prezzo da considerare per valutare al fair value strumenti quotati su mercati attivi è il prezzo di scambio corrente più vantaggioso presente sul mercato al quale si ha accesso. Se non è disponibile il prezzo corrente, si utilizzerà come riferimento quello dell'operazione più recente.

Per gli elementi invece non quotati sui mercati attivi si utilizzano tecniche di valutazione che si riferiscono a valori di mercato per strumenti finanziari molto simili, oppure si fanno analisi basate sui flussi finanziari attesi attualizzati.

Le valutazioni devono tener conto di vari rischi che influenzano il valore futuro delle immobilizzazioni finanziarie, come il rischio di cambio, piuttosto che il rischio di volatilità, o ancora il rischio di insolvenza.

Gli strumenti finanziari attivi, ai fini della valutazione sono divisi dal principio contabile numero 39 in quattro categorie:

1. Attività destinate alla negoziazione;
2. Attività detenute fino alla scadenza;
3. Attività originate dall'impresa;
4. Attività disponibili per la vendita;

Di queste categorie si è già trattato sopra, si aggiunge solo che l'ultima categoria è di tipo residuale in quanto accoglie le attività che non hanno trovato collocazione nelle prime tre categorie.

Il fair value è il metodo di valutazione consigliato per tutte le categorie, e le variazioni di valore equo che ne derivano devono essere imputate a conto economico eccetto per casi particolari che riguardano le operazioni di copertura.

Lo ias 39 tuttavia, concede di contabilizzare le variazioni di fair value anche nel patrimonio netto, e spostare queste al conto economico solo in seguito alla vendita dell'attività finanziaria, cosa non

consentita chiaramente dai principi contabili nazionali.

Per le variazioni di valore, relative al fair value, si utilizza il test di impairment; il valore dell'asset deve essere ridotto se si verificano degli eventi che causino un evidente riduzione di valore.

Questo evento deve avere anche impatto sui flussi finanziari futuri attesi da parte dell'investimento; un esempio può essere la difficoltà finanziaria della società emittente, oppure la possibilità che quest'ultima incorra in una procedura concorsuale come il fallimento.

L'impatto poi deve poter essere stimato in maniera attendibile.

Lo IAS 39, non affronta il tema della classificazione in bilancio, affrontato invece dall'IFRS 7, ma si limita a sostenere che a differenza dei principi contabili italiani il criterio di classificazione non si basa sull'investimento a breve o a lungo termine ma tutte le categorie sono accorpate in un'unica voce di strumento finanziario.

L'IFRS 7, tratta principalmente delle informazioni integrative da fornire in bilancio, per far sì che coloro che si servono di questo documento, possano valutare quanto sono importanti e quanto pesano gli strumenti finanziari di una società rispetto al suo patrimonio, ed al suo risultato di periodo, ed i rischi ai quali la società va incontro detenendo detti strumenti, e come vengono gestiti.

Gli strumenti finanziari secondo l'IFRS 7, devono essere raggruppati in classi precise, in base alle loro caratteristiche e queste classi possono trovarsi o nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria oppure nelle note al bilancio.

Le categorie sono:

- Attività e passività finanziarie valutate al fair value rilevato nel prospetto di conto economico complessivo, indicando separatamente quelle iscritte così già al momento della rilevazione iniziale, e quelle classificate come possedute per la negoziazione;
- Attività finanziarie detenute fino alla scadenza;
- Crediti e prestiti;
- Attività finanziarie disponibili per la vendita;
- Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato;

L'insieme di informazioni da fornire secondo il principio contabile sono moltissime e riguardano un alto numero di casi; sicuramente importante descrivere il metodo di valutazione adottato per determinare il fair value e le sue variazioni, se queste siano dovute alla variazione del rischio di credito, e se queste non dovessero invece rappresentare il rischio correttamente, spiegarne le ragioni.

Se invece uno strumento finanziario è stato valutato al costo o al costo ammortizzato, andranno indicate le ragioni di tale scelta, e l'importo valutato con tale metodo.

Ancora, se un'attività finanziaria subisce una svalutazione dovuta ad una perdita su crediti che è stata contabilizzata in un fondo rischi, o tramite la riduzione diretta del valore dell'attività in stato patrimoniale, è necessario iscrivere nelle note al bilancio una riconciliazione dei cambiamenti del fondo rischi nell'esercizio, per ogni classe di attività.

Tutte le informazioni riguardanti ricavi, costi, utili o perdite legati agli strumenti finanziari, ed i metodi di valutazione legati alle politiche contabili adottate dalla società; importantissime per riuscire a comprendere appieno il bilancio.

Per gli strumenti di copertura invece, è necessario indicare il tipo di copertura⁷⁰, l'indicazione di quali strumenti finanziari siano stati adottati per coprire un altro elemento, il loro valore di mercato e la descrizione dei rischi che si sono coperti.

Importantissime sono poi le informazioni riguardanti i rischi, e la loro gestione.

Solitamente si tratta di rischi di credito, di liquidità e di mercato, e per essi si devono fornire informazioni qualitative, come per esempio l'esposizione della società al rischio, come viene gestito il rischio, con quali attività e quali sono le politiche aziendali per la gestione del rischio, che variazioni ci sono state relativamente all'esercizio precedente e perché.

Seguono le informazioni quantitative, composte da dati sintetici riguardanti l'esposizione al rischio della società, e le concentrazioni del rischio.

Una volta affrontati gli aspetti generali, per ognuno dei tre rischi sopra descritti, sono previste moltissime altre informazioni, scendendo molto nel dettaglio e fornendo anche documenti probativi, per esempio riguardo le garanzie ricevute.

Quello degli strumenti finanziari, come già ribadito precedentemente, è un campo soggetto a continua evoluzione, ed infatti a luglio 2014 è stato approvato da parte dello IASB, l'IFRS 9: “strumenti finanziari” il quale andrà poi a sostituire lo IAS 39.

L'IFRS 9 entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2018, solo dopo che verrà omologato dall'Unione Europea.

Nel nuovo principio viene ripreso il concetto di contabilizzazione di uno strumento finanziario al divenire, da parte dell'impresa, parte contrattuale, e sempre in merito alla classificazione delle attività finanziarie, si decide di abbandonare le regole complesse proposte dal principio contabile numero 39 e di considerare le caratteristiche dei flussi di cassa il modello di business.

Si cerca insomma con questo nuovo principio di semplificare la classificazione degli strumenti finanziari per agevolare la redazione del bilancio ed allineare le informazioni fornite in questo documento con le attività di gestione effettiva della società.

Ci saranno solo due categorie di strumenti finanziari, e saranno:

1. Strumenti finanziari al costo ammortizzato;
2. Strumenti finanziari al fair value con imputazione al conto economico;

Scomparirà quindi la categoria di attività finanziarie disponibili per la vendita e le categorie di strumenti finanziari “detenuti fino alla scadenza”, e debiti e crediti, verranno unificati.

⁷⁰ Secondo lo IAS 39: “*Strumenti Finanziari: Rilevazione e Valutazione*”, esistono tre tipi di copertura: copertura del valore equo, copertura di un flusso di cassa, copertura di un investimento netto in un'attività all'estero. – Pwc, 04/2015, “Principi Contabili Internazionali”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.

I criteri per valutare e classificare un'immobilizzazione finanziaria saranno solamente due: il primo è rappresentato dal modello di business utilizzato per gestire un asset finanziario; quindi se la società desidera possedere un'attività per guadagnare flussi di denaro, questa andrà valutata al costo ammortizzato.

Viceversa se l'obiettivo è anche quello di vendere poi l'attività finanziaria si classificherà la posta a conto economico valutandola al fair value.

Il secondo criterio saranno le caratteristiche dei flussi di cassa attesi dallo strumento finanziario attivo, se entrate saranno caratterizzate da flussi di cassa a date certe, l'attività finanziaria sarà valutata al costo ammortizzato; Viceversa al fair value.

Desidero ora vedere cosa ha riportato Bialelli Industrie S.p.a. Nel suo bilancio e nelle note.

Nello stato patrimoniale troviamo tre voci:

- Partecipazioni in società controllate;
- Crediti per imposte differite attive;
- Crediti ed altre attività non correnti;

Queste tre voci vengono spiegate poi nelle note al bilancio: note che si compongono di una parte generale che quasi riprende solo la normativa, ed una sezione particolare che descrive quanto effettivamente è stato inserito nei conti di bilancio.

La parte generale affronta in primis le attività finanziarie, le quali secondo il documento vengono iscritte al fair value e classificate nelle seguenti tre categorie:

- Titoli detenuti per la negoziazione;
- Crediti;
- Attività disponibili per la vendita;

Seguono i derivati anch'essi contabilizzati al fair value alla data di stipula del contratto, rilevando le variazioni del valore equo successive nel risultato operativo dell'esercizio qualora i suddetti derivati non fossero strumenti di copertura.

Si parla poi di partecipazioni in imprese controllate iscritte al costo rettificato in presenza di perdite di valore; e da ultimo troviamo il paragrafo sulla determinazione del fair value degli strumenti finanziari, il quale pare essere basato sul prezzo corrente di offerta.

Naturalmente sono molte le informazioni che vengono fornite oltre a quelle citate, ma esse riprendono semplicemente quella che è la normativa sopra esposta, al fine di informare gli utilizzatori del bilancio proprio su questo aspetto.

La parte generale, è corredata anche da un paragrafo sulla gestione dei rischi finanziari ai quali sono esposte le attività della società, includendo quindi anche le attività materiali ed immateriali; questi rischi, vengono identificati nel rischio di cambio, nel rischio di credito, nel rischio di liquidità, nel

rischio di tasso di interesse nel rischio di prezzo.

Al paragrafo 9 delle note al bilancio di Bialetti Industrie S.p.a., troviamo l'elenco delle partecipazioni in società controllate, essendo in presenza di un gruppo⁷¹, le movimentazioni del valore di queste poste, riportate nella tabella qui sotto, il tutto seguito dai dati fondamentali delle società controllate, per dare la possibilità ai lettori del bilancio di verificare che effettivamente il valore dato a queste immobilizzazioni rispecchi la situazione economica e finanziaria di queste società.

9. Partecipazioni in società controllate

	Al 31 dicembre 2015	Al 31 dicembre 2014
Bialetti Deutschland	8.463	8.463
Cem Bialetti	14.393.312	14.393.312
Bialetti Store	5.877.247	5.877.247
Bialetti Girmi France	142.972	142.972
Bialetti Stainless Steel	3.426.012	3.426.012
Bialetti Houseware Ningbo Shanghai	210.000	60.000
Partecipazioni controllate	24.058.005	23.848.005

Figura 17: “Partecipazioni In Società Controllate – Bialetti Industrie S.p.a”, Fonte: “Relazione Finanziaria Annuale 2015”, 24/03/2016

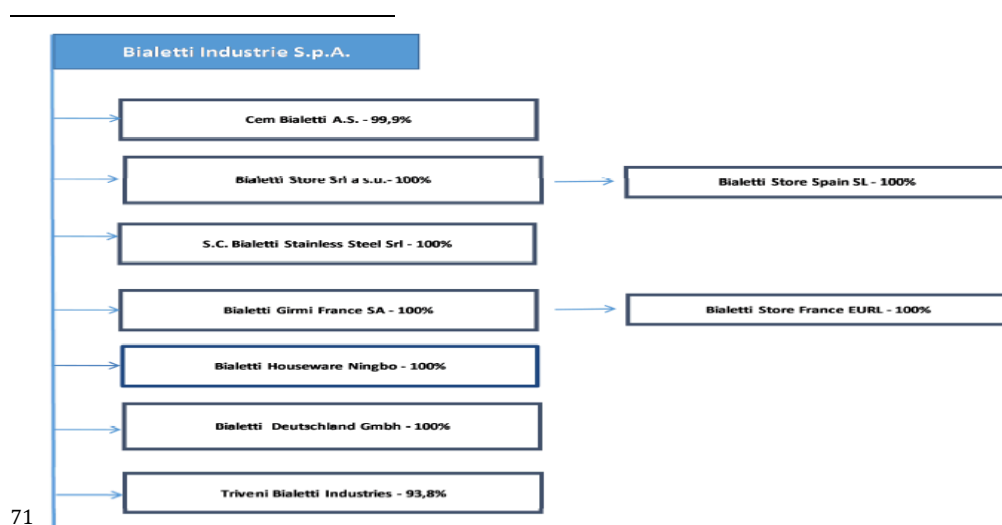


Figura 18: “Schema Del Gruppo Bialetti Industrie S.p.a”, Fonte: Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, 24/03/2016

Nei prospetti successivi è indicata la movimentazione delle partecipazioni in società controllate nell'esercizio 2015 e nell'esercizio 2014; in particolare si osserva che nel corso del 2015 è stato effettuato un aumento di capitale della società controllata di diritto cinese denominata Bialetti Houseware Ningbo per l'importo di Euro 150.000.

(in Euro)	Al 1 gennaio 2015	Incrementi/ (decrementi)	Svalutazioni	Al 31 dicembre 2015
Bialetti Deutschland	8.463	-	-	8.463
Cem Bialetti	14.393.312	-	-	14.393.312
Bialetti Store	5.877.247	-	-	5.877.247
Bialetti Girmi france	142.972	-	-	142.972
Bialetti Stainless steel	3.426.012	-	-	3.426.012
Bialetti Houseware Ningbo	60.000	150.000	-	210.000
Partecipazioni controllate	23.908.006	150.000	-	24.058.005

Figura 19: “Movimentazione delle Partecipazioni In Società Controllate – Bialetti Industrie S.p.a”,
Fonte: “Relazione Finanziaria Annuale 2015”, 24/03/2016

Segue un paragrafo riguardante le attività finanziarie disponibili per la vendita, nel quale si dice che non ce ne sono.

Qui concludo l'analisi delle immobilizzazioni finanziarie.

4.2.) Considerazioni conclusive

Come ho già esplicitato più volte, è davvero difficile razionalizzare questa categoria del bilancio ed ancora più contorto risulta il confronto fra la normativa nazionale ed internazionale.

La difficoltà deriva oltre che da un eccesso di fonti normative in continua evoluzione anche dalla differenza di espressione delle categorie da parte dei diversi principi contabili.

Se infatti in Italia si mantiene un certo ordine classificando in modo chiaro i vari elementi suddividendoli fra partecipazioni, crediti ed altri titoli, lo IASB fornisce tantissimi principi contabili dai quali a fatica si estrapola il gruppo delle partecipazioni e quello degli strumenti finanziari, categoria che include però tantissime tipologie di elementi, classificati non solo nelle immobilizzazioni, ma anche nell'attivo circolante, piuttosto che nel passivo dello stato patrimoniale.

Certamente l'aspetto più immediato da confrontare è quello della valutazione; valutazione che per tutte le categorie e per entrambe le normative, troviamo uguale al costo in sede di prima rilevazione; ma che poi si differenzia in base ai principi contabili ed al tipo di elemento valutato.

In Italia la seconda valutazione delle partecipazioni in società controllate o collegate, viene effettuata al costo, oppure con il metodo del patrimonio netto, criterio presente anche nei principi contabili internazionali.

Con questo metodo la partecipazione viene valutata in base alla frazione del patrimonio netto corrispondente delle imprese partecipate, esprimendo in questo modo la cointeressenza del valore della partecipazione per le due imprese coinvolte.

Naturalmente essendo l'Italia legata al metodo del costo, da sempre ipotizzato miglior indicatore per il rispetto del principio di prudenza, questo metodo di valutazione resta semplicemente una facoltà e non un obbligo.

Interessante però notare come per questa categoria, e quella delle immobilizzazioni finanziarie in genere, il legislatore nazionale permetta di effettuare ripristini di valore con l'unica limitazione di non superare mai il costo originario.

La ratio di questa concessione è evidente ed espressa in questa tesi, ma in ogni caso, ripristini e svalutazioni sono sempre soggette ad innumerevoli stime e subordinate a diverse condizioni per non abbandonare mai il principio di rappresentazione veritiera e corretta, nonché quello della prudenza.

Questo metodo, lo troviamo nei principi contabili internazionali, per le sole partecipazioni in società collegate, per le partecipazioni invece in società controllate troviamo il metodo del costo e naturalmente il metodo proposto dallo IAS 39, che altro non è che il fair value.

Il valore equo per gli IAS è il metodo principe per tutti gli strumenti finanziari in generale, ed è quello che sicuramente individua meglio degli elementi il cui valore varia così tanto nel tempo, non trovando, a parere di chi scrive, nel costo un riscontro che possa fornire un'informazione corretta.

Il decreto legislativo 139 del 2015 certamente sta portando diverse novità per la normativa nazionale, e sicuramente il settore dove interviene maggiormente è proprio quello delle immobilizzazioni finanziarie, avvertendo la necessità di uniformare la normativa con gli altri paesi anche in seguito ai gruppi societari sempre più globalizzati e che sentono sempre più l'esigenza di avere bilanci confrontabili e facili da redigere in ottica di gruppo.

Restando in tema di valutazione si può dire che in ambito di crediti immobilizzati e titoli finanziari, due siano le principali novità: la prima è la possibilità a partire dai bilanci redatti nel 2016 di valutare crediti e titoli al costo ammortizzato, abbandonando per i primi il metodo del presumibile realizzo, caratteristico dell'attivo circolante.

Seconda novità, è l'introduzione per i derivati del metodo del fair value, fino ad oggi mai visto in un bilancio italiano e presente solo nella nota integrativa.

Un ulteriore avvicinamento nei confronti dei principi contabili internazionali è stato quello di aver eliminato la possibilità di capitalizzare nell'attivo dello stato patrimoniale le azioni proprie, un bene che certamente riguarda il patrimonio netto e che nulla ha a che fare con una fonte di ricchezza, e nulla ha a che fare con un elemento che può garantire benefici economici futuri alla società.

D'altronde, la direzione è quella che ritroviamo nel criterio per l'iscrizione degli strumenti finanziari nell'attivo dello stato patrimoniale degli IAS: la sostanza.

È la sostanza che si cerca di perseguire e di rappresentare in bilancio, superando quella forma tanto cara all'ordinatissimo bilancio previsto inizialmente dal nostro codice civile, ma che non riesce a rappresentare la reale gestione di un'impresa.

CONCLUSIONI

Sono giunta alla fine di questa tesi, un lavoro che deve la sua origine al corso proposto dall'università LUISS Guido Carli: "Principi Contabili Internazionali" tenuto dal professor Fortuna nel 2016, il quale mi ha mostrato come il bilancio non fosse solo il frutto della tenuta di una buona contabilità, ma di come derivasse da stime, valutazioni, e perché no astuzie.

Credo che a questo punto della trattazione, sia opportuno "tirare le somme" ed identificare i pilastri concettuali su cui si basano i principi contabili nazionali ed internazionali.

Nel primo caso abbiamo sei pilastri concettuali:

- 1) Costo storico;
- 2) Prudenza;
- 3) Reddito realizzato;
- 4) Conservazione del capitale;
- 5) Creditori, Soci;
- 6) Composizione del bilancio;

Questi, si contrappongono con altrettanti concetti per quanto riguarda i principi contabili internazionali:

- 1) Fair Value;
- 2) Competenza;
- 3) Reddito maturato;
- 4) Performance;
- 5) Investitori;
- 6) Nuovi documenti del bilancio;⁷²

Si parte sicuramente dal criterio di valutazione: il costo storico tanto caro alla legislazione nazionale, ed il fair value utilizzatissimo dai principi contabili internazionali.

La spiegazione di questa differenza è certamente collegata con il secondo confronto, indice dei principi di redazione del bilancio, che vedono trionfante la prudenza in Italia, e la competenza nella comunità europea.

Spiegare l'origine e come si manifestano questi principi sarebbe ripetitivo, dal momento che troviamo questa informazione negli altri punti, notando quindi che tutte le differenze sono collegate l'una con l'altra al fine di mostrare un concetto organico.

Preferire infatti l'utilizzo del criterio per il reddito realizzato per l'iscrizione delle poste in bilancio è sintomo di seguire il principio di prudenza, al contrario iscrivere le voci in bilancio in base al reddito maturato, mostra di seguire il principio di competenza.

Seguono poi gli obiettivi, molto legati ai destinatari del bilancio; se infatti il bilancio italiano si riferisce ad un'ampia categoria di portatori di interesse, fra i quali creditori, soci, dipendenti ecc., certamente l'obiettivo del bilancio sarà quello della conservazione del capitale ovvero di mostrare ai

⁷² Fortuna F, Materiale Didattico, Corso: "Principi Contabili Internazionali" – anno 2015/2016 – LUISS GUIDO CARLI.

vari stakeholders di essere in grado di soddisfare tutti i vari interessi, che vanno dal pagare gli stipendi al rimborsare i crediti.

Dall'altro lato i destinatari del bilancio sono gli investitori, coloro che portano capitale all'impresa, come descritto dettagliatamente nel framework IASB, portando quindi l'obiettivo del bilancio a mostrare la capacità dell'impresa di generare una buona performance e remunerare così il capitale.

Troviamo infine una differenza nella composizione del bilancio e nei documenti che ne fanno parte.

Questa immagine dovrebbe però essere vista come una linea temporale per la legislazione italiana, una linea che presenta all'inizio le caratteristiche appena descritte, e le caratteristiche dei principi contabili internazionali alla fine.

E' infatti in atto un processo di avvicinamento verso i principi contabili internazionali; ritroviamo prova di questo tentativo di omologazione nel decreto legislativo 139 del 18 agosto 2015, pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale a seguito del recepimento della direttiva numero 34 del 2013 promossa dall'Unione Europea.

Il decreto entrerà in vigore a partire dai bilanci del 2016, ed opera integrando e modificando il codice civile per allineare le disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della direttiva ed altri provvedimenti legislativi già esistenti.

Oltre a questo apporta modifiche a provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della direttiva 2013/34/UE.⁷³

Tra le novità più rilevanti che riguardano appunto l'avvicinamento fra le due normative, e quindi gli elementi principali trattati nella tabella sovraesposta, sicuramente troviamo una modifica dei principi generali; modifica che vede comparire nell'articolo 2423 del codice civile il principio di rilevanza, e quindi la possibilità di derogare agli obblighi riguardanti la rilevazione, la valutazione e la presentazione in bilancio se questi non sono giustificati da effetti rilevanti per quanto concerne la rappresentazione veritiera e corretta.

L'articolo 2423-bis invece, riporta finalmente il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, una novità importante che certamente ci avvicina di molto ai principi contabili internazionali, nonostante sia opportuno considerare sempre la distinzione fra normativa e prassi.

Troviamo un avvicinamento anche per quanto riguarda all'ultimo punto della tabella, sostanziato nella comparsa del rendiconto finanziario, oggetto del nuovo articolo del codice civile 2425-ter.

Diverse modifiche sono state poi fatte agli schemi del bilancio ed alla nota integrativa; alcune sono state anche oggetto di questa tesi, come l'eliminazione delle azioni proprie nell'attivo dello stato patrimoniale, l'impossibilità di capitalizzare i costi di pubblicità e ricerca, o l'eliminazione della classe "E" dal conto economico.

Interessante però anche il fatto che siano state aggiunte diverse voci specifiche, come quelle dedicate ai crediti dai debiti verso imprese controllate o controllanti, quelle per i derivati attivi e passivi, e spostandoci nel conto economico troviamo specifiche voci per proventi e oneri derivanti da rapporti con imprese controllate o controllanti, e voci dedicate a oneri e proventi dei derivati.

⁷³ Materiale Didattico – Corso di “Principi Contabili Internazionali” – Luiss-2016, tenuto dal Professor Fortuna.

Non troveremo più conti d'ordine e aggi e disaggi di emissione; e verrà istituita nel patrimonio netto una nuova riserva dedicata alla copertura dei flussi finanziari le cui modalità di misurazione sono addirittura rinviate ai principi contabili internazionali.

Si è già parlato sopra, in questa tesi, dell'avvento del Fair Value, come criterio di valutazione per i derivati, contenuto nell'articolo 2426 del codice civile al nuovo comma due.

Sempre in tema di valutazione troviamo il metodo del costo ammortizzato, tipico dei principi contabili internazionali, per valutare crediti, debiti e partecipazioni, e novità sostanziali anche per quanto riguarda l'ammortamento, che sarà pari alla vita utile per l'avviamento e per i costi di sviluppo.

Queste sono solo alcune delle novità introdotte, ed altre se ne potrebbero citare considerando la fase di aggiornamento dei principi contabili nazionali, proposta ovviamente dall'organismo italiano di contabilità nel suo ruolo di: "Standard Setter"; ma penso che il breve elenco presentato possa essere sufficiente per indicare come ci si stia avvicinando ad una regolamentazione dei bilanci simile e con molti punti in comune fra il nostro paese ed i paesi dell'Unione Europea che seguono i principi contabili internazionali.

BIBLIOGRAFIA

- Quagli A., 01/2016, “Bilancio E Principi Contabili”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.
- Pwc, 04/2015, “Principi Contabili Internazionali”, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano.
- Fortuna F, Materiale Didattico, Corso: “Principi Contabili Internazionali” – anno 2015/2016 – LUISS GUIDO CARLI
- Codice Civile artt.: 2214 – 2220 e art: 2423 – 2435 bis
- Fondazione Luca Pacioli, studio n.2 del 27 maggio 2003, “Quadro Sistemático Per La Preparazione E Presentazione Del Bilancio”, Roma.
- Di Pietra A., “Framework E Standards Contabili Dello IASB: Alla Ricerca Di Un Difficile Sincretismo”.
- Salvini G., anno accademico 2011/2012, Tesi: “L’avviamento Nei Principi Contabili Nazionali”, Luiss Guido Carli, Roma
- Bonelli A. M., anno accademico 2012/2013, Tesi: “Il Trattamento Degli Accantonamenti E Delle Attività E Passività Potenziali Secondo Il Principio Contabile Internazionale 37 (IAS 37)”, Luiss Guido Carli, Roma
- Perniola E., anno accademico 2008/2009, Tesi: “Il Rendiconto Finanziario Nei Principi Contabili IAS/IFRS”, Luiss Guido Carli, Roma.
- Fondazione Accademia Romana Di Ragioneria Giorgio Giuliomaria, anno 2015, “Nota Operativa n. 5/2015, Oggetto: Le Immobilizzazioni Materiali: Definizione, Classificazione, E Scritture Contabili Alla Luce Dei Nuovi Principi Contabili”.
- Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139
- Parlamento e Consiglio dell’Unione Europea, 1978, Direttiva n. 660 del 1978.
- Decreto Legislativo 127/1991
- Decreto Legislativo 6/2003 - Riforma Del Diritto Societario
- Regolamento 1606/2000
- Decreto Legislativo 38/2005
- Decreto Legislativo 39/2010
- Organismo Italiano Di Contabilità, Ottobre 2008, “Testo Coordinato Dei Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) E Interpretazioni IFRIC Pubblicati Nella Gazzetta Ufficiale Dell’Unione Europea”.

- Postacchini P., Marzo 2015, “Codice Commentato dei Principi contabili internazionali IAS/IFRS” – Maggioli Editore, Santarcangelo Di Romagna.

DOCUMENTI DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

- “Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2015”, documento approvato dal Consiglio di Amministrazione al 24 marzo 2016.
- Visura Camerale – Fascicolo Storico al 29 luglio 2016
- Documento di Informazione Annuale aprile 2010 – luglio 2011, depositato presso la Consob in data 11 luglio 2011
- Convocazione Assemblea Ordinaria Degli Azionisti, 17 marzo 2016
- Verbale Di Assemblea Ordinaria Degli Azionisti 29/04/2016 per approvazione del Bilancio al 31/12/2015
- Relazione Degli Amministratori a seguito dell’Assemblea Ordinaria Degli Azionisti del 29 e 30 Aprile 2016.
- Relazione Del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti 7 aprile 2016, relativa all’approvazione del bilancio al 31/12/2015
- Relazione Sulla Remunerazione, 24 marzo 2016
- Relazione Sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 24 marzo 2016
- Statuto Sociale Aggiornato al 12 agosto 2015.
- Codice Etico Approvato dal CDA il 14 novembre 2014

DOCUMENTI DI SAMBONET PADERNO INDUSTRIE S.P.A.

- Bilancio e nota integrativa al 31/12/2015
- Relazione Sulla Gestione 07/03/2016
- Verbale di Assemblea 29 aprile 2016, per approvazione del bilancio 2015
- Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei Soci, 13 aprile 2016.
- Relazione della società di revisione indipendente del 12 aprile 2016, riguardo il bilancio 2015.

- Statuto
- Visura Camerale al 18/07/2016
- Bilancio di Sostenibilità 2015
- Codice Etico (2012)

SITOGRAFIA

- Sito dell'Organismo Italiano Di Contabilità: <http://www.fondazioneoic.eu/>
- Sito Sambonet Paderno Industrie S.p.a.: <http://corporate.sambonet.it/>
- Sito Bialetti Industrie S.p.a.: <http://www.bialettigroup.it/it/>

RIASSUNTO

Il bilancio deriva dalla contabilità generale, viene redatto secondo il metodo della partita doppia; ma non è di diretta derivazione contabile.

Questo perché fra le rilevazioni contabili ed il bilancio, c'è un processo di armonizzazione delle risultanze contabili che si devono conciliare con gli schemi previsti dalla normativa, e con le regole di valutazione alle quali sono soggette le poste di bilancio.

In Italia, la gerarchia delle fonti che riguardano il bilancio è costituita primariamente dalle leggi, le cosiddette regole civilistiche, contenute nel codice civile, che partono dall'articolo 2423 e terminano all'articolo 2435 bis.

Sfortunatamente, nonostante il nostro codice civile sia piuttosto esaustivo, le leggi non hanno la capacità di racchiudere tutte le possibili problematiche e casistiche che riguardano il bilancio.

Subito dopo le leggi abbiamo i regolamenti, emessi dalla comunità europea, perché a differenza delle direttive che provengono dallo stesso ente, costituiscono una regola vincolante.

Infine troviamo i principi contabili nazionali, emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità, che non hanno natura legislativa, ma rappresentano delle regole per la tenuta di una buona contabilità e che hanno lo scopo di rendere i bilanci comparabili e facilmente interpretabili.

L'armonizzazione contabile, è anche obiettivo di altri due enti: IASB e FASB, che emettono rispettivamente I principi contabili internazionali IAS/IFRS utilizzati nella comunità europea, ed oggetto di questa tesi, ed i principi contabili americani: gli US/GAAP.

C'è sicuramente in atto un processo di recepimento, di influenza, nell'ottica e con la necessità di creare un unico linguaggio per tutte le società del mondo, con l'obiettivo di comparare il più possibile i dati dei bilanci ed uniformare il più possibile le regole utilizzate per redigerli.

In questo nuovo contesto, viene emanato dalla comunità europea il regolamento numero 1606/2002, recepito in Italia con il decreto legislativo numero 38/2005, il quale prevede l'obbligo di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali per le società quotate, le banche ed intermediari finanziari, le assicurazioni, le società controllate, partecipate, nonché holding di gruppi societari IAS, e varie altre società.

Questo obbligo sussiste dal 2005 per le società che redigono il bilancio consolidato, dal 2006 per le società che redigono il bilancio individuale.

Ecco la ragione dell'importanza per noi italiani della conoscenza di questi principi stranieri, dei quali dobbiamo conoscere ragioni, obiettivi, regole che stanno alla loro base, fondamentali per redigere molti dei nostri bilanci, e che forse, in un'ottica di globalizzazione che investe anche l'informativa societaria, contabile e legislativa, tanto "stranieri" non sono.

In questa tesi, analizzerò due diversi bilanci a confronto:

- BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. – Bilancio al 31 Dicembre 2015
- SAMBONET PADERNO INDUSTRIE S.P.A. – Bilancio al 31 Dicembre 2015

Nella tesi originale è riportata la storia del Gruppo Bialetti Industrie S.p.a; qui basti dire che:

“Oggi il Gruppo è costituito da eccellenti brand quali Bialetti, Aeternum, Rondine e Cem. Dispone di circa 319 marchi, detiene 127 brevetti per l’invenzione, 11 modelli di utilità e 212 modelli ornamentali e disegni industriali. Dedica importanti risorse interne ed esterne alla ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, attraverso una struttura flessibile e ad una serie di consolidate collaborazioni con professionisti, istituti di design, università e centri di ricerca. E si distingue per le più avanzate tecniche di produzione e per la forte presenza commerciale in Italia e all’estero.”

Allego altresì la porzione analizzata del bilancio della società per una maggiore comprensione di quanto descriverò successivamente:

Gruppo Bialetti Bilancio Consolidato e Separato al 31 dicembre 2015

STATO PATRIMONIALE

(in Euro)	Note	Al 31 dicembre, 2015	Al 31 dicembre, 2014
RESTATED**			
ATTIVITÀ			
Attivo non corrente			
Immobilizzazioni materiali	7	6.542.777	8.029.075
Immobilizzazioni immateriali	8	7.491.666	7.822.451
Partecipazioni in società controllate	9	24.058.005	23.908.005
Crediti per imposte differite attive	10	5.453.135	5.250.718
Crediti ed altre attività non correnti	11	588.873	768.899
Totale attivo non corrente		44.134.456	45.779.148

Gemella di Bialetti è Sambonet Paderno Industrie S.p.a., un’azienda con una storia che parte da lontano e che si afferma sul mercato con prodotti simili a Bialetti.

Questa che segue è la porzione di bilancio al 31/12/2015 di Sambonet Paderno Industrie S.p.a. che ho analizzato:

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	71.916	64.180
7) altre	640.200	768.217
Totale immobilizzazioni immateriali	712.116	832.397
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	1.364.686	1.493.309
3) attrezzature industriali e commerciali	95.883	107.905
4) altri beni	1.019.809	873.041
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	152.500	-
Totale immobilizzazioni materiali	2.632.878	2.474.255
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	187.338	437.337
d) altre imprese	500	500
Totale partecipazioni	187.838	437.837
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	150.000	-
Totale crediti verso imprese controllate	150.000	-
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	8.500.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.550.000	-
Totale crediti verso altri	8.550.000	8.500.000
Totale crediti	8.700.000	8.500.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	8.887.838	8.937.837
Totale immobilizzazioni (B)	12.232.832	12.244.489

In questa tesi, provvederò ad analizzare la parte riguardante le immobilizzazioni, ed a verificare quali siano le differenze fra i due.

Differenze visibili, riguardanti gli schemi e la presentazione delle voci, e differenze invisibili, quelle che concernono la valutazione delle poste; esse si mostrano nei valori che il lettore può leggere ma non si riferiscono ad una mera somma algebrica, bensì ad un lungo, articolato, complesso e spesso aleatorio processo di valutazione di quei valori portati dalla contabilità generale.

L'ordine delle poste è diverso, e più che l'ordine, il criterio in cui sono suddivise: il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali propone una distinzione che parte dalle immobilizzazioni più tangibili, le immobilizzazioni materiali, per arrivare gradualmente alle meno tangibili, i crediti. I nostri principi non prevedono una classificazione di questo tipo, ma viene distinta solo la natura differente, che può essere immateriale, materiale o finanziaria.

I principi generali del bilancio sono contenuti, in Italia, nell'articolo 2323 del codice civile, e si sostanziano in due sottogruppi che sono le "clausole generali" contenute nell'articolo 2423 al secondo comma ed "i principi di redazione", contenuti nell'articolo 2423 bis.

Le clausole generali sono:

- Chiarezza;
- Rappresentazione veritiera e corretta;

La chiarezza si sostanzia nella semplicità di comprendere le informazioni dei dati contenuti in bilancio, e riguarda l'obbligo di rispettare gli schemi di bilancio previsti dal codice civile, il divieto di raggruppare le voci se questo dovesse comportare la perdita di chiarezza e significatività dell'informativa di bilancio, il divieto di compensi di partite, le quali devono essere esplicitamente separate per poter facilmente associare una voce alla sua manifestazione economica.

La rappresentazione veritiera e corretta invece trova la propria ratio nel far sì che il bilancio sia uno strumento contenente informazioni corrispondenti alla reale gestione dell'impresa e corrispondenti alla reale situazione economico finanziaria.

Informazioni quindi trasparenti ed in grado di fornire una corretta interpretazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Gli obiettivi del bilancio si possono sicuramente dedurre dalle clausole generali, clausole che portano all'ottenimento di un bilancio in grado di fornire informazioni decisamente corrette più che utili.

Le clausole generali trovano poi espressione nei principi di redazione; un elenco dei precetti da seguire per la redazione del bilancio, e di aspetti da considerare.

I principi di redazione sono:

- 1) Prudenza;
- 2) Continuazione dell'attività aziendale;
- 3) Prevalenza della sostanza sulla forma;
- 4) Competenza economica;
- 5) Separatezza nella valutazione;
- 6) Costanza nell'applicazione dei criteri di valutazione;

In ambito internazionale, tutto questo è definito dal Framework dell'International Accounting Standards Board (IASB), uscito nel 1989, con lo scopo di raggiungere una standardizzazione contabile internazionale e creare un insieme coerente di principi contabili.

Il documento riguarda gli aspetti più importanti per la definizione di bilancio e del suo processo di redazione, identifica i destinatari del bilancio ed i postulati ed assunti fondamentali a cui riferirsi.

Riguardo gli obiettivi perseguiti dal bilancio, il framework nella sua versione del 2001 cita testualmente:

”Nonostante le esigenze dei citati utilizzatori non possono essere tutte soddisfatte dal bilancio, vi sono alcune esigenze comuni a tutti. Poiché gli investitori sono i fornitori di capitale di rischio all'impresa, un bilancio che soddisfi le loro esigenze informative soddisferà anche la maggior parte delle esigenze di altri utilizzatori del bilancio”.

Il framework IASB, suddividere le caratteristiche del bilancio in due livelli, dei quali il primo contiene i postulati del bilancio, ed il secondo le caratteristiche qualitative dell'informazione di bilancio, articolate esse stesse in quattro caratteristiche fondamentali, due delle quali sviscerate con

aggettivi maggiormente dettagliati.

I postulati sono due:

- La competenza economica, per cui gli effetti dei fatti amministrativi e degli eventi che interessano un'azienda devono essere rilevati quando si verificano, riportati nei libri contabili ed inseriti nel bilancio degli esercizi a cui essi si riferiscono.
Quindi il reddito d'esercizio deve essere conseguenza del confronto tra i ricavi di competenza con i costi anch'essi di competenza.
Assolutamente escluso da parte del framework poter rilevare un evento contabile all'avvenimento della sua manifestazione finanziaria.
- La continuità aziendale: si assume, esattamente come prevede il nostro codice civile, che la società operi in una normale condizione di funzionamento e che tale situazione perduri anche nei periodi futuri.
Nel caso in cui quest'ipotesi venga meno, il bilancio verrebbe redatto utilizzando criteri differenti, nell'esposizione delle poste ma soprattutto nei metodi di valutazione.

Le caratteristiche qualitative fondamentali dell'informazione contabile, economica e finanziaria sono quattro, articolate come segue:

- 1) Comprensibilità;
- 2) Significatività, la quale si articola nella rilevanza: materiality;
- 3) Attendibilità, che viene raggiunta seguendo i cinque punti proposti nella sua sotto categoria, che sono: la rappresentazione fedele, la prevalenza della sostanza sulla forma, la prudenza, la neutralità, e la completezza.
- 4) Comparabilità;

Il bilancio Italiano, per quanto riguarda il contenuto e la forma, è disciplinato in primis del codice civile agli articoli 2424 e 2425, dove nel primo articolo si considera lo stato patrimoniale, mentre nel secondo il conto economico e, ad oggi, anche il rendiconto finanziario, il quale non dispone di un articolo proprio, in quanto introdotto del nuovo decreto legislativo 139 del 2015 che entrerà in vigore per i bilanci riclassificati a partire dal 1 gennaio 2016.

Il bilancio che dal prossimo anno si depositerà in Camera di Commercio, sarà composto da:

- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Rendiconto finanziario: non ancora presente nel bilancio al 31/12/2015 di Sambonet Paderno Industrie S.p.a.
- Nota integrativa;

Lo schema proposto dal legislatore per classificare lo stato patrimoniale, ha una struttura sintetica, composta da quattro classi di voci all'attivo, e cinque classi di voci al passivo, articolate però secondo uno schema decisamente rigido, ricco di sotto conti che difficilmente lasciano al redattore del prospetto possibilità di autovalutazione per quanto riguarda la classificazione.

Il conto economico, proposto dall'articolo 2425, vanta anch'esso un contenuto piuttosto rigido, ed una forma scalare utile per evidenziare i risultati economici intermedi e provenienti dalle diverse gestioni.

Anche per questo prospetto contabile, il legislatore propone delle macro classi di voci articolate in tantissime sottocategorie, per tentare il più possibile di fornire una destinazione a tutte le componenti positive e negative di reddito che sorgono durante la gestione della società.

Il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali è disciplinato da due documenti: il framework IASB, e lo IAS 1.

I documenti da presentare secondo il primo principio contabile internazionale sono:

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Prospetto delle variazioni di patrimonio netto
- Rendiconto finanziario
- Note al bilancio

Il tutto corredato da due documenti aggiuntivi che sono: la relazione degli amministratori ed i bilanci ambientali e sociali.

Lo IASB non fornisce uno schema rigido di stato patrimoniale, ma impone solamente che le poste di bilancio siano presentate distinguendo le attività correnti e non correnti, e le passività correnti e non correnti.

Il contenuto che viene proposto è un contenuto minimale che il bilancio deve contenere necessariamente; integrabile dal redattore del prospetto stesso, lasciandogli un'autonomia ed una discrezionalità molto elevata.

Un contenuto essenziale è previsto anche per il conto economico, il quale può essere classificato in base alla natura oppure alla destinazione dei componenti positivi o negativi di reddito che si verificano durante l'esercizio; la scelta come sempre sarà quella che fornirà un'informativa maggiormente attendibile e rilevante.

Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto, è un documento che non esiste in Italia, e contiene un'analisi abbastanza approfondita di tutte le componenti che compongono il patrimonio netto della società, e delle variazioni a cui sono soggette.

Sicuramente deve contenere l'utile dell'esercizio, deve indicare, in caso di correzione di errori nei precedenti bilanci, gli effetti portati da queste modifiche, e deve evincersi la riconciliazione tra importo iniziale e finale di tutte le componenti del patrimonio netto con una descrizione delle ragioni di queste variazioni.

La differenza maggiore fra i due bilanci non è qui rinvenibile nella differenza del numero dei prospetti obbligatori, nella differenza della forma e del contenuto dei documenti, nelle voci di bilancio utilizzate; ma è rappresentata dalla grande differenza di discrezionalità lasciata ai redattori del bilancio, che nel nostro paese devono seguire uno schema rigido e poco performante per la rappresentazione della reale gestione della società, mentre in ambito europeo è possibile attraverso

un bilancio più flessibile collegare maggiormente quelle che sono delle rilevazioni contabili strette all'interno di un periodo fittizio, a ciò che realmente accade durante la gestione da parte degli amministratori.

Nel nostro ordinamento, le immobilizzazioni immateriali vengono disciplinate in primis dal codice civile, art. 2424 e 2426, e dal principio contabile OIC 24.

Le categorie proposte dal legislatore e riportate dall'organismo italiano di contabilità, in accordo con il "principio di destinazione" che caratterizza lo schema di stato patrimoniale nazionale al 31/12/2015, periodo che concerne i bilanci qui esaminati, sono:

- 8) Costi di impianto e di ampliamento;
- 9) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- 10) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 11) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 12) Avviamento;
- 13) Immobilizzazioni in corso e acconti;
- 14) Altre;

Le prime due classi di immobilizzazioni sopra citate, sono costituite da "Oneri Pluriennali", ovvero costi che garantiscono un' utilità che si trascina in più esercizi e non si esaurisce nel momento in cui questi costi vengono sostenuti.

Però, la garanzia che essi producano benefici economici futuri è troppo debole ed è per questo che i principi contabili internazionali vietano la loro capitalizzazione; ed anche il nostro ordinamento prevede diversi accorgimenti.

La valutazione di questa voce di stato patrimoniale, o per meglio dire sotto-voce, avviene al costo, in linea con il principio di prudenza e con quello di rappresentazione veritiera e corretta.

Il costo può riferirsi a quello di acquisto, oppure a quello di produzione nel caso in cui l'immobilizzazione in questione sia prodotta internamente.

Le poste devono essere ammortizzate per un periodo non superiore a 5 anni, utilizzando un metodo a quote costanti, dal momento in cui ha inizio l'attività produttiva, e l'esposizione in bilancio avviene per un valore calcolato al netto dei fondi di ammortamento e delle eventuali svalutazioni.

Questa regola appena citata si riferisce quindi anche a tutte le valutazioni successive, non essendo possibile rivalutare alcuna voce, non vi è alcuna differenza fra il valore determinato al momento dell'iscrizione ed i valori successivi al primo negli anni seguenti.

I costi di ricerca e sviluppo fanno sempre parte della categoria degli oneri pluriennali, e quindi vale quanto è stato detto sopra.

I costi di ricerca e sviluppo si possono dividere in tre categorie:

- 1) RICERCA DI BASE: non capitalizzabile;

- 2) RICERCA APPLICATA: non sarà più capitalizzabile a partire dal 2016, per effetto del nuovo decreto legislativo 139/2015. Questa scelta è dovuta all'eccessiva difficoltà di dimostrare i benefici economici futuri di questi costi;
 - 3) SVILUPPO: fase nella quale le conoscenze derivanti dalla ricerca vengono applicate per la realizzazione di nuovi prodotti, servizi, o processi produttivi.
- Questi costi sono capitalizzabili a stato patrimoniale, se però rispettano alcune condizioni;

Molto interessante la regola proposta dal nuovo decreto 139/2015, riguardante l'ammortamento; infatti dal primo gennaio 2016, i costi di sviluppo potranno essere ammortizzati secondo la loro vita utile.

Si tratta di una decisione che segna nuovamente una svolta, si sceglie quindi di avvicinarsi all'interpretazione proposta dagli IFRS/IAS, i quali sicuramente non ammettono la capitalizzazione di oneri pluriennali, e che però, non concepiscono un periodo di ammortamento rigido per un qualcosa di intangibile, per un bene non materiale, per un valore positivo frutto di un'interpretazione umana.

Anche i costi di pubblicità sono oneri pluriennali; però essi per effetto del nuovo decreto appena citato non saranno più capitalizzabili a partire dal 2016.

Abbandono ora il mondo degli oneri pluriennali, ed entro in quello delle vere e proprie immobilizzazioni immateriali o "Immobilizzazioni immateriali in senso stretto", infatti diritti di brevetto, diritti di utilizzazione delle opere di ingegno, concessioni, licenze, marchi e via dicendo, sono separabili dal complesso aziendale, sono alienabili, ed hanno quindi un valore esterno, un valore di mercato.

Il valore di iscrizione di tale voce può essere: il costo di acquisto, che comprende il prezzo della transazione maggiorato degli oneri accessori, oppure, se si tratta di un bene generato internamente, il costo di produzione, ottenuto dalla capitalizzazione di tutti i costi sostenuti per realizzare il brevetto.

L'esposizione in bilancio deve avvenire come sempre al netto di ammortamenti e svalutazioni; però il periodo di ammortamento deve essere il minore tra la durata legale del brevetto ed il periodo durante il quale il brevetto apporta utilità all'impresa.

Come per tutte le immobilizzazioni immateriali trattate fino a questo momento, è possibile operare una svalutazione iscrivendo il valore in conto economico.

Naturalmente non verrà operato mai alcun ripristino di valore.

Un marchio è iscrivibile nell'attivo dello stato patrimoniale se rispetta i requisiti di novità, capacità distintiva, e liceità.

Proprio grazie a questa doppia provenienza il costo può essere quello di acquisto o quello di produzione sostenuto per la ricerca di un marchio apprezzabile.

Molto particolare è il calcolo del periodo d'ammortamento, dove a mio parere si raggiunge l'apice di perfezione per quanto riguarda la rappresentazione veritiera e corretta.

Funzione di un marchio è infatti quella di rappresentare non solo la società ma soprattutto i prodotti ed i servizi da questa forniti, ed è proprio il periodo di sopravvivenza di questi ultimi quello che fa riferimento per il calcolo dell'ammortamento.

Questo lasso di tempo però, per andare incontro all'altro principio fondamentale del bilancio: la

prudenza, non può superare quello di tutela legale stabilito in sede di registrazione del marchio.

L'avviamento è disciplinato in primis dal codice civile all'articolo 2426, p. to 6, e dall'OIC 24, mentre all'interno dei principi contabili internazionali, è affrontato dallo IAS 36, dal 38 e dall'IFRS 3, di cui parlerò in seguito.

L'avviamento costituisce una voce a sé stante, perché anche se rientra tra gli oneri pluriennali, è iscrivibile solo se è acquisito a titolo oneroso, e quindi può essere separato del complesso aziendale.

Il valore di iscrizione in bilancio corrisponde essenzialmente alla sua definizione, perché è uguale alla differenza fra il costo di acquisto dell'azienda, meno il valore corrente tutti gli elementi patrimoniali.

Troviamo anche per questa voce un'esposizione in bilancio al netto di ammortamenti e svalutazioni, due poste che in questo caso meritano un'attenzione particolare.

Fino al 31 dicembre 2015, il periodo di ammortamento era fissato in cinque anni prolungabile sino ad un periodo massimo di vent'anni; oggi, ed in particolare dal 1 gennaio 2016, il D.Lgs 139/2015, prevede che l'ammortamento venga calcolato sulla base della vita utile dell'avviamento, consentendo, qualora non fosse possibile stimare tale valore con certezza, un periodo fisso non superiore a 10 anni.

Le attività immateriali, nei principi contabili internazionali, sono disciplinate dal principio contabile internazionale numero 38, in vigore dal 1 luglio 1999.

Lo IAS 38, Stabilisce quattro condizioni fondamentali per la capitalizzazione di un'attività: autonoma identificabilità, benefici economici futuri, attendibilità, e controllo.

La regola generale prevista dal principio contabile per la valutazione, impone di iscrivere le immobilizzazioni al costo, valore che, nel caso in cui l'asset sia acquisito separatamente, è di facile determinazione: infatti esso include il prezzo di acquisto maggiorato di tutti quei costi sostenuti direttamente o indirettamente per l'acquisizione: per esempio imposte, dazi, spese legali e onorari professionali.

Il costo sarà al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

Molto più interessante è la valutazione che avviene successivamente a quella iniziale, e quindi negli anni successivi.

È possibile in questo frangente utilizzare due differenti trattamenti contabili:

- 3) Il modello del costo: l'attività immateriale viene espressa ancora una volta al costo iniziale meno l'ammortamento accumulato ed al netto anche di eventuali perdite di valore.
- 4) Il modello della rideterminazione del valore: secondo questo metodo il valore da utilizzare è quello del fair value dell'attività sempre al netto di ammortamenti e svalutazioni. Rideterminazione del valore significa proprio che il fair value viene rideterminato ogni anno ed è il valore quindi di mercato corrispondente alla data in cui avviene la rivalutazione. Questo metodo valutativo è utilizzabile solo previa esistenza di alcune condizioni: sicuramente è necessario che esista un mercato attivo per reperire il valore da utilizzare a riferimento.

Il calcolo dell'ammortamento dipende dalla vita utile dell'attività in questione; infatti i principi contabili internazionali distinguono le immobilizzazioni immateriali in attività a vita utile finita ed attività a vita utile indefinita.

Per queste ultime, non è previsto l'ammortamento, ma si utilizza il così detto "Test di Impairment", ovvero si verifica se l'attività abbia subito una riduzione durevole di valore operando un confronto fra il suo valore iscritto in bilancio ed il suo valore recuperabile.

Anche la prassi internazionale vieta la capitalizzazione dell'avviamento generato internamente, insieme a tutta la macro categoria degli oneri pluriennali che, per lo IAS 38, non sono mai capitalizzabili in quanto non ottemperano al requisito di generare futuri benefici economici.

Interessante sottolineare che per la prassi internazionale, quest'ultimo aspetto è l'elemento chiave per inserire una posta nell'attivo fisso dello stato patrimoniale, mentre elemento essenziale per i principi contabili nazionali è che il bene non esaurisca la propria utilità all'interno di un singolo esercizio; due concetti apparentemente identici ma sostanzialmente abbastanza differenti.

Ci sono fra i due bilanci analizzati in questo paragrafo molte similitudini anche grazie al nuovo decreto legislativo 139 del 2015; si nota come la totale avversione della normativa internazionale verso la capitalizzazione degli oneri pluriennali, con l'eccezione dei costi di sviluppo, abbia investito in parte la normativa nazionale con il divieto a partire dal 1 gennaio 2016 di capitalizzare i costi di pubblicità ed i costi di ricerca applicata.

Regina incontrastata delle differenze è quella della valutazione al costo contrariamente a quella del fair value.

Resta poi prerogativa dei soli principi contabili internazionali la "vita utile indefinita", un concetto che si sposa bene con le immobilizzazioni immateriali, ma non ancora accettato dalla normativa italiana.

Nel nostro ordinamento, le immobilizzazioni materiali sono disciplinate dal codice civile e nello specifico all'articolo 2426 e dall'OIC 16, divise in cinque categorie:

- Terreni e fabbricati;
- Impianti e macchinari;
- Attrezzature industriali e commerciali;
- Altri beni;
- Immobilizzazioni in corso e acconti;

è importante identificare cosa si intenda per immobilizzazioni materiali:

“si considerano immobilizzazioni materiali i beni durevolmente impiegati nell'attività di impresa. Affinché si possa parlare di immobilizzazioni è necessario che il bene abbiano utilità pluriennale tale da poter concorrere alla formazione del risultato economico di più esercizi.”

Il valore d'iscrizione in bilancio, è analogo per tutte le categorie comprese nelle immobilizzazioni materiali; ed è pari al valore originario.

Questo può essere pari al costo di acquisto nel caso di acquisizione all'esterno, o al costo di produzione nel caso di costruzione interna.

Il costo di acquisto nello specifico è pari al prezzo della fattura pagata al netto di sconti Iva, con l'aggiunta degli oneri accessori.

I metodi di valutazione affrontati in questa tesi per le immobilizzazioni materiali, sono gli unici accettati dai principi contabili nazionali; infatti l'OIC 16 non ammette la rivalutazione dei cespiti se non prevista da leggi speciali, e comunque tale rivalutazione non può mai superare il valore d'uso dell'immobilizzazione stessa.

Nel caso in cui una legge speciale consenta la rivalutazione di un'immobilizzazione, la sua iscrizione in bilancio sarà analoga a quella prevista dalla prassi internazionale, infatti la rivalutazione si colloca in un'apposita riserva del patrimonio netto, senza transitare dal conto economico.

Quanto detto fino a questo momento si riferisce al valore lordo delle immobilizzazioni materiali, le quali però vanno iscritte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento ed eventuali svalutazioni.

L'intero concetto di ammortamento si appoggia su quello di vita utile, perché è su questo periodo che le quote di ammortamento vengono calcolate; e se gli IAS, forniscono una chiara identificazione di questo arco temporale, in Italia la "vita utile" viene assimilata e confusa con la "vita economica".

Naturalmente il calcolo della vita utile, è comunque derivante da una stima, per questo l'OIC16, sancisce che il piano di ammortamento debba prevedere un riesame svolto con una certa costanza, al fine di verificare che non ci siano state delle stime riguardanti la possibilità di utilizzazione nel tempo.

Oggetto di aggiornamenti e modifiche può essere sia il periodo di ammortamento, sia il metodo di ammortamento, e quindi cambiamenti rispettivamente delle stime o dei criteri di valutazione.

Il principio contabile internazionale che disciplina le immobilizzazioni immateriali è lo IAS16: "immobili, impianti e macchinari", redatto nel marzo del 1982, ed entrato in vigore il 1 gennaio 1983.

Ecco la definizione che lo IAS16 dà degli elementi appartenenti a questa voce:

"Gli immobili, impianti e macchinari sono beni posseduti dall'impresa per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni e servizi, per affittarli ad altri o per scopi amministrativi e che ci si attende siano utilizzati per più di un esercizio."

Le immobilizzazioni materiali, vengono iscritte in bilancio nella prima voce delle attività non correnti, e inizialmente vengono rilevate al costo.

Alcuni dei costi da computare nel prezzo iniziale direttamente collegati al valore del cespite, vengono elencati dallo IAS16, e il principio contabile poi, precisa anche quali costi non è possibile capitalizzare, agendo quindi anche con una prospettiva negativa.

Proseguendo l'analisi dei criteri di valutazione, dopo la rilevazione iniziale è possibile adottare due strade:

Si può scegliere il modello del costo: in questo caso anche negli anni successivi i cespiti verranno valutati al costo al netto degli ammortamenti e di eventuali svalutazioni effettuate nonché ripristini di valore;

Alternativamente è possibile utilizzare il modello, della rideterminazione del valore: in questo caso almeno ogni anno, il cespite viene rivalutato al fine di iscriverlo in bilancio ad un valore pari, o comunque molto simile, al suo valore di mercato o fair value, naturalmente esponendo la posta sempre al netto degli ammortamenti accumulati sino alla data di rivalutazione ed al netto anche di eventuali perdite di valore.

Le rivalutazioni andranno effettuate con una certa regolarità, con cadenza almeno annuale, in modo che il valore iscritto in bilancio rispecchi il più possibile il corrispettivo al quale le attività verrebbero scambiate in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.

Nel caso in cui in seguito ad una rivalutazione, risultasse un valore differente rispetto a quello del costo, questa differenza viene imputata in una particolare riserva del patrimonio netto chiamata "altre componenti del conto economico complessivo".

Se poi il valore che emerge dalla rivalutazione è un valore più alto, questo verrà imputato al patrimonio netto come riserva di rivalutazione.

Se di fatto, la rivalutazione fa emergere che il valore corrente è inferiore al valore contabile, la differenza, che ha fondamentalmente natura svalutativa, verrà imputata alla riserva di rivalutazione fino a concorrenza delle precedenti rivalutazioni al netto degli ammortamenti, e per la parte eccedente al conto economico.

Nei principi contabili internazionali, tuttavia è possibile anche fare il procedimento inverso; in altre parole è possibile rivalutare un bene che precedentemente era stato svalutato.

In questo caso il maggior valore segue il procedimento contrario, ovvero verrà imputato al conto economico fino a concorrenza delle svalutazioni precedenti, e per la parte eccedente alla riserva di rivalutazione al patrimonio.

Come noto, in Italia questo non è assolutamente possibile: dopo aver effettuato una rivalutazione concessa comunque solo da leggi speciali, questa può essere diminuita solo in presenza di perdite permanenti di valore che verranno imputati al conto economico.

Se la condizione che ha dettato la svalutazione, viene meno, è possibile effettuare un ripristino ma solo fino a concorrenza dell'importo iscritto in conto economico.

In effetti appare evidente come i principi contabili italiani ammettano meno sbalzi di valore, però, a parere di chi scrive, questa limitazione segue una ratio abbastanza convincente: infatti un bene che abbia perso valore a seguito del tempo, è difficile che riacquisti il valore perduto o parte di esso, a meno che non si tratti di un bene intangibile come per esempio può essere un'immobilizzazione finanziaria.

L'ammortamento di un cespite deve avvenire in modo sistematico, e deve essere calcolato lungo la vita utile del bene.

Non viene imposto un particolare criterio di ammortamento, l'importante è che questo rifletta il modo con il quale l'impresa fruisce dei benefici economici portati dal cespite.

Per quanto riguarda i terreni, secondo lo IASB, hanno vita utile indefinita, e quindi non devono essere ammortizzati; i fabbricati invece che insistono su tali beni, vengono normalmente ammortizzati.

Terreni ed edifici, sono quindi trattati separatamente anche se vengono acquistati insieme; se il valore di un terreno aumenta, la vita utile del fabbricato costruito su di esso non subisce modifiche.

In Italia i principi contabili non differiscono tanto dallo IAS16, perché prevedono lo scorporo del valore del fabbricato da quello del terreno.

La classe delle immobilizzazioni materiali è sicuramente quella che vanta il maggior numero di analogie tra i principi contabili nazionali ed internazionali; ed inoltre la classe meno sottoposta a politiche di rinnovamento, forse per la sua natura stabile e per il fatto che concerne beni con caratteristiche poco variabili nel tempo.

Molto simili sono le condizioni di iscrizione, basate non tanto sulla natura materiale dei beni, ma sulla loro destinazione.

L'analogia forse più sorprendente è quella che vede comparire nella normativa nazionale il concetto di "vita utile", una "vita utile" che nel caso dei terreni può essere considerata addirittura indefinita, una "vita utile" considerata per il calcolo dell'ammortamento da entrambe le discipline e che viene applicata anche nel classificare i diversi elementi di un bene che può essere composto da parti con vita utile differente e quindi sottoposte ad un ammortamento differente.

È necessario però precisare che l'interpretazione data a questo concetto dall'Italia è diversa rispetto a quella pensata dai principi contabili internazionali; infatti la normativa nazionale tende a confondere e ad omologare la vita utile con la vita economica, due periodi effettivamente diversi che gli IAS separano nettamente.

Terza voce di bilancio che ho analizzato in questa tesi è quella delle immobilizzazioni finanziarie.

Tentando di costruire dei gruppi da analizzare, si può affermare che le immobilizzazioni finanziarie siano costituite da quattro grandi categorie:

- Le partecipazioni in altre imprese;
- I crediti di natura finanziaria;
- Gli strumenti finanziari; una grande categoria affrontata principalmente dai principi contabili internazionali, seppur a mio avviso in modo abbastanza confuso e difficile da catalogare;
- Partecipazioni proprie;

Il criterio per iscrivere una partecipazione nell'attivo dello stato patrimoniale, lo fornisce l'articolo 2424 bis, il quale afferma che:

“ gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni”.

Quindi qui il criterio sembra essere di tipo temporale e di tipo quantitativo, infatti vanno destinate all'attivo fisso quelle partecipazioni che costituiscono un investimento durevole.

Quando si parla di contabilizzazione e valutazione, non è importante fare una distinzione per categorie, perché le regole sono univoche per tutti i tipi di partecipazioni sociali.

Una partecipazione si iscrive quindi in bilancio quando viene effettuato un acquisto da altri azionisti o da sottoscrizione di capitale, acquisto che può avvenire quando una società si costituisce, oppure successivamente per un aumento di capitale.

Inizialmente la partecipazione va iscritta al costo di acquisto, attribuendo a ciascuna partecipazione il costo sostenuto; nel caso in cui venisse acquistato un portafoglio di partecipazioni in date diverse

a prezzi diversi, il riferimento generale da tenere in considerazione è quello del costo specifico. Deve includere gli oneri accessori imputabili direttamente al bene, escludendo gli interessi passivi.

Quando una partecipazione viene ceduta, questo comporta un utile o una perdita: questo importo è dato dalla differenza tra il prezzo di vendita e il valore contabile a cui la partecipazione è iscritta. Realizzare una partecipazione, ovvero venderla sul mercato, è un evento straordinario rispetto alla gestione economica dell'azienda e quindi l'utile o la perdita che ne derivano, fino al bilancio 2015, andrebbero inseriti tra proventi degli oneri straordinari; ma dal prossimo anno dove figureranno questi importi?

L'articolo 2426, sancisce che:

- “Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie sono valutate con il criterio del costo eventualmente diminuito per effetto di perdite durevoli di valore;
- Solamente per le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte nelle immobilizzazioni è applicabile il metodo del patrimonio netto in alternativa al criterio del costo rettificato.”

Per determinare il nuovo valore, è necessario confrontare il valore presente in bilancio con il valore recuperabile stimato considerando i futuri benefici economici che si prevedono dalla partecipazione.

La perdita di valore per essere rilevata deve essere considerata durevole.

Sempre secondo il principio contabile esposto sopra, se nel tempo le ragioni che hanno determinato una perdita di valore vengono meno, si procede al ripristino del valore fino però a concorrenza del costo originario.

Il ripristino di valore può avvenire in modo totale, quindi ripristinando il valore originario, o in maniera parziale raggiungendo un ammontare intermedio.

Per la prima volta nel codice civile e nei principi contabili nazionali è ammesso il ripristino di valore, esattamente come lo propongono i principi contabili internazionali, senza essere soggetto a leggi speciali autorizzative.

Il metodo del patrimonio netto, viene proposto anche dai principi contabili internazionali, e si sostanzia nel valutare la partecipazione per un importo pari a una frazione del patrimonio netto iscritto nel ultimo bilancio depositato delle imprese partecipate, al netto dei dividendi ed avendo operato le rettifiche richieste per la redazione del bilancio consolidato.

Questo metodo è sicuramente preferibile, in quanto esprime la “cointeressanza” per il risultato d'esercizio della controllata e per il suo risultato patrimoniale.

Si ritiene dunque che questo metodo fornisca una rappresentazione maggiormente veritiera e corretta; restando tuttavia una facoltà dell'impresa che redige bilancio.

I crediti vengono iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie in base della loro natura.

Questo significa che se i crediti hanno natura commerciale devono essere iscritti nell'attivo circolante pur avendo una durata superiore ai 12 mesi, se invece i crediti hanno natura finanziaria, ovvero derivano da prestiti concessi, andranno iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.

La classificazione poi all'interno dell'attivo fisso dello stato patrimoniale, avviene in base, ancora

una volta, alla natura dei creditori; quindi si troveranno: “crediti verso imprese controllate”, “crediti verso imprese collegate”, “crediti diversi in imprese controllanti”, “crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”, “crediti verso altri”.

La disciplina della valutazione di questa categoria, ha subito una fortissima modifica con l'introduzione del nuovo decreto legislativo 139 del 2015.

Il nuovo decreto legislativo, prevede per i bilanci chiusi al 31/12/2016, che:

“I crediti e debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”.

Questa disposizione rappresenta una vera e propria novità per la legislazione nazionale; Infatti il presente criterio è utilizzato dai principi contabili internazionali, introdotto dalla direttiva europea 34/2014, che propone tale metodo come una facoltà per gli stati membri.

La definizione che dà il nostro legislatore all'articolo 2426, comma due, del costo ammortizzato rinvia completamente a ciò che dettano i principi contabili internazionali, richiedendo che sia utilizzato il metodo del tasso effettivo di interesse.

Questo prevede che i crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie inizialmente siano contabilizzati e valutati all'importo concesso al debitore, e quindi per dirlo in altre parole, al costo.

Alla fine dell'esercizio, e successivamente per esercizi a venire, il valore di iscrizione crescerà fino ad essere pari al valore nominale alla data di rimborso calcolato utilizzando il tasso effettivo di interesse: cioè quel tasso che rende il valore attuale netto di un investimento finanziario pari a zero.

Il nuovo decreto legislativo 139/ 2015, certamente non poteva evitare di innovare una voce di bilancio contenente elementi tanto soggetti a rinnovamenti ed innovazioni nel corso del tempo, e la novità più significativa è che per la prima volta nel codice civile italiano appare il valore di mercato, il cosiddetto: “fair value”.

Questo metodo riguarderà esclusivamente i derivati, sia attivi che passivi, i quali dovranno essere contabilizzati al valore di mercato.

Passando ai principi contabili internazionali, cercherò di dividere tutti i principi e le informazioni disponibili in due grandi aree:

- L'area che riguarda le partecipazioni in società controllate e collegate, e
- L'area che riguarda gli strumenti finanziari.

Lo IAS 27, è molto conciso riguardo la modalità di trattazione delle partecipazioni in società controllate, specifica solo che quando si redige il bilancio separato, esse vanno valutate secondo due metodi:

- 3) Al costo;
- 4) Al fair value;

La società partecipante quando contabilizza le partecipazioni in società collegate utilizza il metodo del patrimonio netto, quindi le rileva inizialmente al costo per poi identificarne il valore in base alla quota di pertinenza della partecipante del patrimonio netto della partecipata.

Come tutte le immobilizzazioni, anche quelle finanziarie possono perdere di valore, e quindi nel caso questo succeda la società partecipante deve rilevare l'esistenza della perdita di valore operando una svalutazione, e precisamente confrontando il valore contabile a cui è iscritta, con il suo valore recuperabile.

Valore recuperabile che viene calcolato considerando l'importo più alto fra il valore d'uso e il valore di mercato al netto dei costi di vendita.

Questo avviene specialmente quando si passa dall'utilizzare il metodo del patrimonio netto, al metodo proposto dallo IAS 39 per la valutazione degli strumenti finanziari.

È quasi superfluo aggiungere che qualora la perdita di valore cessi di esistere, la società provvederà a ripristinare il valore della sua partecipazione conformemente a quanto disposto dal principio contabile internazionale numero 36.

La categoria degli strumenti finanziari, contiene un insieme davvero ampio di elementi di bilancio, presenti non solo nella sezione delle immobilizzazioni finanziarie, ma anche in altre sezioni.

Lo IAS 32, oltre a fornire una serie di definizioni, dà l'indicazione riguardo la presentazione in bilancio degli strumenti finanziari; e specifica che il criterio da considerare per classificare uno strumento finanziario è quello della sostanza, e non della forma giuridica e lo IAS 39 precisa che l'impresa deve diventare una parte del rapporto contrattuale con un'altra impresa, e che tale contratto abbia per oggetto lo strumento finanziario in questione.

In altre parole una parte contrattuale cede i rischi e i benefici legati ad una determinata attività finanziaria, e l'altra parte li assume.

Per poter trasferire i rischi e benefici, e più generalmente il controllo su un'immobilizzazione finanziaria, è necessario avere la possibilità di vendere la stessa ad una terza parte senza limiti alla cessione.

Un'immobilizzazione finanziaria, o più in generale uno strumento finanziario, sia esso un'attività o una passività, la prima volta viene contabilizzata al costo.

Le valutazioni successive di un'attività finanziaria, devono avvenire al valore equo, fair value, senza considerare in sottrazione le spese che si sosterranno al momento della vendita.

Questo metodo però non si applica nelle seguenti tre categorie di strumenti finanziari:

4. Crediti posseduti senza scopo di negoziazione;
5. Investimenti detenuti fino alla scadenza;
6. Attività finanziarie che non sono quotate in un mercato attivo, il cui valore di mercato non può essere determinato in modo certo o comunque attendibile;

Le attività finanziarie che hanno una scadenza fissa, devono essere valutate al costo ammortizzato con il metodo del tasso di interesse effettivo; invece quelle attività finanziarie che rientrano nelle tre categorie, ma che non hanno una scadenza dovrebbero essere valutate semplicemente al costo.

In entrambi i casi va considerata la perdita di valore; una rettifica che non riguarda gli strumenti valutati al fair value, perché questi sono continuamente soggetti al test di impairment, ed il loro valore riflette quello di mercato al momento della valutazione.

L'IFRS 9 entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2018, solo dopo che verrà omologato dall'Unione Europea, Ci saranno solo due categorie di strumenti finanziari, e saranno:

3. Strumenti finanziari al costo ammortizzato;
4. Strumenti finanziari al fair value con imputazione al conto economico;

Scomparirà quindi la categoria di attività finanziarie disponibili per la vendita e le categorie di strumenti finanziari “detenuti fino alla scadenza”, e debiti e crediti, verranno unificati.

Il decreto legislativo 139 del 2015 certamente sta portando diverse novità per la normativa nazionale, e sicuramente il settore dove interviene maggiormente è proprio quello delle immobilizzazioni finanziarie, avvertendo la necessità di uniformare la normativa con gli altri paesi anche in seguito ai gruppi societari sempre più globalizzati e che sentono sempre più l'esigenza di avere bilanci confrontabili e facili da redigere in ottica di gruppo.

D'altronde, la direzione è quella che ritroviamo nel criterio per l'iscrizione degli strumenti finanziari nell'attivo dello stato patrimoniale degli IAS: la sostanza.

È la sostanza che si cerca di perseguire e di rappresentare in bilancio, superando quella forma tanto cara all'ordinatissimo bilancio previsto inizialmente dal nostro codice civile, ma che non riesce a rappresentare la reale gestione di un'impresa.